


GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 3 giugno 1987

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO
DI MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

AVVISO

Il giorno 10 giugno 1987 verranno pubblicate, nel fascicolo della 1^a Serie speciale, le sentenze nn. 182, 183, 184, 185 e le ordinanze nn. 186 e 187.

Saranno altresì pubblicate nelle successive edizioni della medesima Serie le sentenze nn. 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 e 201.

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

- SENTENZA 21 maggio 1987, n. 188.** — Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - provincia di Bolzano - legge provinciale 13 luglio 1983: Masi chiusi - locuzione tedesca *Erbhof* usata per il legale riconoscimento di alcuni masi chiusi - omessa menzione della corrispondente espressione italiana «maso avito» - ricorso dello Stato - violazione dell'art. 100 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige concernente le ipotesi in cui è previsto l'uso congiunto delle due lingue - Illegittimità costituzionale parziale.
- Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - provincia di Bolzano - legge provinciale 13 luglio 1983: Masi chiusi - locuzione tedesca *Erbhof* usata per il legale riconoscimento di alcuni masi chiusi - richiesta di attestati di riconoscimento - rilascio in lingua italiana oppure in lingua tedesca anziché in redazione bilingue - violazione dell'art. 100 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e dell'art. 1 del d.P.R. 8 agosto 1959, n. 688 - Illegittimità costituzionale parziale Pag. 5
- SENTENZA 21 maggio 1987, n. 189.** — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 1 della legge 24 giugno 1929, n. 1085 - leggi penali - esposizione in pubblico di bandiere estere - divieto in ipotesi di assenza o non concessa preventiva autorizzazione delle autorità politiche locali - irragionevolezza - violazione dell'art. 3 della Costituzione - Illegittimità costituzionale parziale.
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1085 - leggi penali - esposizione in pubblico di bandiere estere - divieto in ipotesi di assenza o non concessa preventiva autorizzazione delle autorità politiche locali - previsione di sanzione penale - irragionevolezza - violazione dell'art. 3 della Costituzione - Illegittimità costituzionale parziale » 11
- SENTENZA 21 maggio 1987, n. 190.** — Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - regione Lombardia - artt. 8, 13 e 14 del d.-l. 6 luglio 1978, n. 351, convertito in legge 4 agosto 1978, n. 479, nella parte in cui rispettivamente introducono un nuovo terzo comma dell'art. 8 nonché gli artt. 16-ter e quater della legge 1° giugno 1977, n. 285: Lavoro - occupazione giovanile - interventi sul mercato del lavoro - formazione professionale - istituzione di una commissione centrale e di commissioni regionali per l'impiego - composizione ed attribuzioni - ricorso regionale - assunta violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione - Non fondatezza della questione.
- Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - regioni Lombardia, Liguria e Valle d'Aosta - artt. 3 e 4 del d.-l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863: Lavoro - occupazione giovanile - interventi sul mercato del lavoro - formazione professionale - ristrutturazione della commissione centrale e delle commissioni regionali per l'impiego - gestione e finanziamento dei programmi di formazione - disciplina del contratto di formazione lavoro - ricorsi regionali - assunta violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione e degli artt. 2 e 4 dello Statuto speciale Valle d'Aosta - Non fondatezza delle questioni.
- Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - regione Lombardia - art. 21 del d.-l. 6 luglio 1978, n. 351, convertito in legge 4 agosto 1978, n. 479, nella parte in cui introduce l'ultimo comma dell'art. 26-bis della legge 1° giugno 1977, n. 285: Lavoro - occupazione giovanile - fondo per l'addestramento professionale - quota di finanziamento spettante alla regione - vincolo di destinazione - ricorso regionale - assunta violazione dell'art. 119 della Costituzione - impugnativa di norma espressamente abrogata dall'art. 23 della legge n. 845 del 1978 - Cessazione della materia del contendere.
- Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - regioni Lombardia, Liguria e Valle d'Aosta - art. 3, ottavo comma, del d.-l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863: Lavoro - incremento dei livelli occupazionali - formazione professionale - livello acquisito dai lavoratori - possibilità di accertamento delle competenti strutture regionali - omessa previsione - violazione della competenza costituzionalmente garantita in materia alle regioni - Illegittimità costituzionale parziale » 17
- SENTENZA 22 maggio 1987, n. 200.** — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 106, primo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645: Imposte e tasse - società non esercenti attività commerciali - plusvalenze e sopravvenienze attive di società tassabili in base a bilancio - assoggettabilità ad imposta di ricchezza mobile - omessa esclusione - violazione dell'art. 76 della Costituzione (legge delega 5 gennaio 1956, n. 1, art. 20) - Illegittimità costituzionale parziale » 28

- SENTENZA 22 maggio 1987, n. 202.** — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 6, lett. a), nonché lett. b), in riferimento alla precedente lett. a), della legge 7 luglio 1901, n. 283: Professioni forensi - patrocinio legale nelle preture - ammissione all'esercizio ai notai, ai laureati in giurisprudenza ed a studenti che abbiano superato determinati esami di tale corso di laurea - ingiustificata esenzione dall'esame di Stato (sent. n. 127/1985) - irragionevole equiparazione con i professionisti muniti di titolo abilitante - violazione degli artt. 33, quinto comma, e 3, primo comma, della Costituzione - Illegittimità costituzionale parziale.
- Art. 15, ultima parte, del r.d. 20 settembre 1922, n. 1316; art. 2 del r.d. 6 settembre 1923, n. 1920; art. 1 del r.d.-l. 13 agosto 1926, n. 1459; artt. 1 e 3 della legge 28 giugno 1928, n. 1415 - Illegittimità costituzionale parziale conseguenziale Pag. 40
- SENTENZA 22 maggio 1987, n. 203.** — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 27, secondo comma, della legge provinciale di Trento 3 dicembre 1976, n. 41: Entrate patrimoniali - procedura amministrativa per la riscossione - ingiunzione di pagamento dotata della efficacia di titolo esecutivo indipendentemente dalla vidimazione dell'autorità giudiziaria - assunta incompetenza legislativa della provincia in violazione degli artt. 8 e 15 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e 116 della Costituzione - questione già dichiarata non fondata (sent. n. 72/1977) - Manifesta infondatezza.
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 27, terzo comma, della legge provinciale di Trento 3 dicembre 1976, n. 41: Entrate patrimoniali - procedura amministrativa per la riscossione - procedimento di opposizione all'ingiunzione di pagamento - proponibilità del ricorso al pretore del luogo della accertata infrazione - disciplina concernente materia avente natura giurisdizionale - incompetenza della provincia - Illegittimità costituzionale » 43
- SENTENZA 22 maggio 1987, n. 204.** — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - n. 14 della tariffa allegata alla legge regionale Piemonte 6 marzo 1980, n. 13: Finanza regionale - riserve di caccia e aziende faunistico venatorie - tassa di concessione regionale - determinazione dell'ammontare - assunta violazione dell'art. 119 della Costituzione - questione già dichiarata non fondata (sent. n. 271/1986) - Manifesta infondatezza.
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 57, secondo comma, della legge regionale Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60: Finanza regionale - riserve di caccia e aziende faunistico venatorie - tassa di concessione regionale - determinazione dell'ammontare - assunta violazione dell'art. 119 della Costituzione - questione già dichiarata fondata (sent. n. 271/1986) - Manifesta infondatezza.
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 57, secondo comma, della legge regionale Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60: Finanza regionale - riserve di caccia - tassa di concessione regionale - determinazione dell'ammontare - violazione dell'art. 119, primo comma, della Costituzione (sent. n. 271/1986) - Illegittimità costituzionale parziale » 45
- SENTENZA 22 maggio 1987, n. 205.** — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 198, secondo comma, del testo unico approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645: Imposte e tasse - imposte dirette - iscrizione a ruolo di somme non dovute - provvedimento di sgravio del tributo e degli oneri aggiuntivi - rimborso della maggiorazione di imposta corrisposta per prolungata rateazione - irragionevolezza - violazione dell'art. 3 della Costituzione - Illegittimità costituzionale parziale » 48

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- ORDINANZA** della commissione tributaria di secondo grado di Udine del 20 maggio 1986 (Reg. ord. n. 196/1987). — Art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all'art. 10 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 - imposte in genere - dichiarazione dei sostituti di imposta - ritardata presentazione senza danno per l'erario - trattamento sanzionatorio non commisurato all'entità oggettiva della violazione (artt. 3, 76 e 77 Cost. in relazione all'art. 10 della legge 9 ottobre 1971, n. 825) Pag. 53
- ORDINANZA** del pretore di Firenze del 27 novembre 1986 (Reg. ord. n. 197/1987). — Art. 6, quinto comma, del d.-l. 22 dicembre 1981, convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 54: Previdenza e assistenza - pensione di vecchiezza - lavoratori che hanno esercitato l'opzione di continuare a prestare l'attività lavorativa al fine di raggiungere la massima anzianità contributiva - decorrenza, per essi, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non invece dal momento della maturazione dei requisiti di anzianità contributiva (artt. 3 e 38 Cost.) » 58

ORDINANZA del pretore di Avola del 6 febbraio 1987 (Reg. ord. n. 198/1987). — Art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47: Edilizia - procedimento penale - abusivismo edilizio - procedimenti amministrativi di sanatoria delle opere abusive - sospensione dell'azione penale finché non siano stati esauriti i detti procedimenti e quelli eventuali delle successive impugnative - pratica impossibilità, o differimento <i>sine die</i> , dell'esercizio dell'azione penale da parte del p.m. a causa di una vera e propria pregiudiziale amministrativa (art. 112 Cost.)	Pag.	59
ORDINANZA della commissione tributaria di primo grado di Ivrea del 5 marzo 1985 (Reg. ord. n. 199/1987). — Art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: Imposte - dichiarazione dei sostituti di imposta - omessa indicazione, sul mod. 770, del nome dei percipienti e dei compensi erogati - sanzioni (inadeguatezza per eccesso) (artt. 3 e 76 Cost.)	»	62
ORDINANZA della commissione tributaria di primo grado di Ivrea del 2 dicembre 1986 (Reg. ord. n. 200/1987). — Art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: Imposte - dichiarazione dei sostituti di imposta - omessa indicazione, sul mod. 770, del nome dei percipienti e dei compensi erogati - sanzioni (inadeguatezza per eccesso) (artt. 3 e 76 Cost.)	»	63
ORDINANZA del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 5 novembre 1986 (Reg. ord. n. 201/1987). — Art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in relazione agli artt. 5, commi quarto, lett. a), e secondo comma della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705: Istruzione universitaria - riordinamento della docenza universitaria - giudizi di idoneità ed inquadramento a professore associato - prevista possibilità, in relazione al numero dei candidati, della formazione delle commissioni giudicatrici per ciascun raggruppamento di discipline in caso di più di ottanta concorrenti (artt. 3, 5, 24, 76, 77, 97, 134, 136 e 137 Cost. e art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1).	»	64
ORDINANZA del pretore di Larino del 27 gennaio 1987 (Reg. ord. n. 202/1987). — Art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9: Previdenza e assistenza - pensione di invalidità a carico del fondo speciale I.N.P.S. per coltivatori diretti, mezzadri e coloni - adeguamento del minimo - esclusione in caso di cumulo con pensione statale (art. 3 Cost.)	»	69
ORDINANZA del pretore di Firenze del 16 dicembre 1986 (Reg. ord. n. 203/1987). — Art. 5, quattordicesimo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv., con modif., nella legge 11 novembre 1983, n. 638: Lavoro - lavoratore in malattia ingiustificatamente assente alla visita medica di controllo - sanzioni - decadenza dal diritto al trattamento economico per l'intero periodo di assenza sino a dieci giorni e, nella misura della metà, per l'ulteriore periodo di assenza (artt. 3 e 38 Cost.)	»	70
ORDINANZA del consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia del 28 gennaio 1987 (Registro ord. n. 204/1987). — Art. 10, primo e terzo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 19 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e dalla legge n. 936/1982: Misure di prevenzione - persone sottoposte a tali misure e concessioni amministrative - conseguente decadenza dal diritto - divieto di concessione di nuove licenze commerciali - mancata previsione di limiti temporali alla operatività delle predette preclusioni - mancata previsione di apprezzamento discrezionale delle singole situazioni di pericolosità (artt. 3 e 27 Cost.)	»	72
ORDINANZA del consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia del 28 gennaio 1987 (Registro ord. n. 205/1987). — Art. 10, primo e terzo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 19 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e dalla legge n. 936/1982: Misure di prevenzione - persone sottoposte a tali misure e concessioni amministrative - conseguente decadenza dal diritto - divieto di concessione di nuove licenze commerciali - mancata previsione di limiti temporali alla operatività delle predette preclusioni - mancata previsione di apprezzamento discrezionale delle singole situazioni di pericolosità (artt. 3 e 27 Cost.)	»	75
ORDINANZA del pretore di Monza del 17 dicembre 1986 (Reg. ord. n. 206/1987). — Art. 545 del c.p.c.: Procedimento civile - esecuzione forzata - espropriazione presso terzi - crediti impignorabili - mancata estensione dell'impignorabilità a somme derivate in via immediata e diretta, dall'avvenuto adempimento di crediti originariamente dichiarati impignorabili (art. 3 Cost.)	»	78
ORDINANZA del pretore di Milano del 3 gennaio 1987 (Reg. ord. n. 207/1987). — Art. 14, quinto comma, lett. b), del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, conv., con modif., nella legge 25 marzo 1982, n. 94: Locazione immobili urbani - uso abitativo - provvedimento di rilascio - differimento dell'esecuzione - inapplicabilità del beneficio ai conduttori con un reddito complessivo del nucleo familiare superiore ai diciotto milioni (artt. 3, 24, 31 e 36 Cost.)	»	81
ORDINANZA del tribunale amministrativo regionale per la Sicilia del 12 giugno 1986 (Reg. ord. n. 208/1987). — Art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425: Ordinamento giudiziario - trattamento economico dei magistrati - aumenti periodici dello stipendio - spettanza ai soli magistrati della Corte dei conti (artt. 3 e 36 Cost.)	»	84

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 188

Sentenza 21 maggio 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - provincia di Bolzano - legge provinciale 13 luglio 1983 - masi chiusi - locuzione tedesca *Erbhof* usata per il legale riconoscimento di alcuni masi chiusi - omessa menzione della corrispondente espressione italiana «maso avito» - ricorso dello Stato - violazione dell'art. 100 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige concernente le ipotesi in cui è previsto l'uso congiunto delle due lingue - Illegittimità costituzionale parziale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - provincia di Bolzano - legge provinciale 13 luglio 1983 - masi chiusi - locuzione tedesca *Erbhof* usata per il legale riconoscimento di alcuni masi chiusi - richiesta di attestati di riconoscimento - rilascio in lingua italiana oppure in lingua tedesca anziché in redazione bilingue - violazione dell'art. 100 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e dell'art. 1 del d.P.R. 8 agosto 1959, n. 688 - Illegittimità costituzionale parziale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA;

Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del disegno di legge riapprovato il 13 luglio 1983 dal Consiglio Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano recante «Modifiche alla legge provinciale 26 marzo 1982, n. 10» promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 29 luglio 1983, depositato in cancelleria il 5 agosto 1983 ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 1983;

Visto l'atto di costituzione della Provincia Autonoma di Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Uditi l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il ricorrente e l'avv. Sergio Panunzio per la Provincia Autonoma di Bolzano.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato in data 29 luglio 1983 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha impugnato l'articolo unico della delibera legislativa riapprovata, in seguito a rinvio governativo, dal Consiglio della Provincia di Bolzano in data 13 luglio 1983, recante «Modifiche alla legge provinciale 26 marzo 1982, n. 10».

L'art. 16 della legge provinciale n. 10 del 1982 cit. prevede che «per onorare dignitosamente esempi di fedele e lodevole conservazione delle proprietà contadine tramandate di generazione in generazione, la Giunta provinciale riconosce la denominazione «maso avito», rispettivamente «Erbhof» ai masi chiusi, rimasti da almeno duecento anni nell'ambito della stessa famiglia in linea diretta o in linea collaterale fino al secondo grado, trasmessi sia per causa di morte che per atti fra vivi, e coltivati e abitati dal proprietario stesso». Il testo ora riportato costituisce il frutto d'un

contenzioso sviluppatosi, in sede di controllo governativo, tra il Governo e la Provincia di Bolzano. Infatti, la delibera legislativa provinciale venne rinviata per due volte (con telegrammi del 22 giugno e del 26 novembre 1981) in quanto non conteneva la traduzione della denominazione «Erbhof» e prevedeva la possibilità di rilascio del relativo certificato di riconoscimento nella lingua, italiana o tedesca, richiesta dall'interessato e non in testo bilingue. Successivamente, la Provincia, ottemperando ai rilievi del Governo, ha approvato il testo dell'art. 16 della legge provinciale n. 10 nella stesura prima ricordata.

Nel marzo del 1983, tuttavia, il Consiglio Provinciale ha approvato un nuovo disegno di legge, denominato «Modifiche alla legge provinciale 26 marzo 1982, n. 10», il cui unico articolo mira a reintrodurre il testo originario dell'art. 16 di quest'ultima legge, privo delle modifiche apportate a seguito dei rilievi governativi; ed inoltre dispone che «gli attestati di riconoscimento vengono rilasciati a richiesta dell'interessato in lingua italiana oppure tedesca».

Il provvedimento legislativo è stato rinviato, per un nuovo esame del Consiglio Provinciale, dal Governo, con telegramma del 22 aprile 1983. Il Consiglio Provinciale ha riapprovato, a maggioranza assoluta e nel medesimo testo, la delibera legislativa rinviata. Nella relazione al disegno di legge in discussione venivano contestati i rilievi governativi, in quanto, in primo luogo, il concetto di «Erbhof» sarebbe sconosciuto all'ordinamento giuridico italiano e mancherebbe un termine che lo traduca adeguatamente e, pertanto, il legislatore provinciale dovrebbe imporsi di inventare una traduzione basata sulla fantasia. Secondariamente, l'attestato di cui all'art. 16 della legge provinciale n. 10 del 1982 non si riferirebbe a tutti i cittadini ma ad un singolo richiedente e quindi rientrerebbe tra gli atti per i quali l'art. 100 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige prevede l'uso disgiunto delle due lingue.

2. — Secondo l'Avvocatura Generale dello Stato, il fatto che l'ordinamento giuridico italiano non conosce il concetto di «Erbhof» sarebbe circostanza irrilevante ai fini dell'osservanza dei principii sull'uso della lingua italiana e tedesca di cui al Titolo XI dello Statuto speciale di autonomia. Anche l'istituto ed il concetto di *geschlossenen Hof* non trovavano riscontro nell'ordinamento giuridico italiano; tuttavia il concetto è stato tradotto nelle leggi costituzionali italiane — già con l'art. 11, n. 9, legge Cost. 26 febbraio 1948, n. 5 (Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige) — con l'espressione «maso chiuso».

D'altronde, neanche gli ordinamenti tirolese ed austriaco conoscevano il concetto di «Erbhof», che è stato introdotto, appunto, dalla legge provinciale n. 10 del 1982; e la locuzione «maso avito», usata dalla medesima legge provinciale, indica con sufficiente approssimazione il concetto espresso dal termine tedesco «Erbhof». Non sussistendo dunque l'asserita intraducibilità del termine, l'uso della sola denominazione tedesca costituisce violazione del principio dell'uso congiunto delle due lingue, fissato non solo per le leggi dall'art. 52 ma anche per gli atti ad uso pubblico dall'ultimo comma dell'articolo 100 dello Statuto del Trentino-Alto Adige.

Afferma, pertanto, l'Avvocatura dello Stato, che non è esatta l'ulteriore considerazione secondo la quale gli attestati previsti dalla legge non si riferiscono a tutti i cittadini bensì ad un singolo richiedente, sicché dovrebbe riconoscersi, ai sensi dello stesso ultimo comma dell'articolo 100 dello Statuto, l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle lingue italiana e tedesca.

Invero, la denominazione «Erbhof», o «maso avito», non attiene alla persona dell'interessato, bensì, oggettivamente, al maso chiuso; inoltre, lo stesso provvedimento legislativo definisce «attestato di riconoscimento» l'atto rilasciato dalla Giunta provinciale, definizione che, nel nostro linguaggio giuridico, sta ad indicare la dichiarazione di scienza rilasciata da una pubblica autorità intesa a determinare, *erga omnes* una certezza legale.

Costituisce, dunque, sempre secondo l'Avvocatura dello Stato contraddizione in termini parlare, a proposito dell'attestazione in discorso, di atto destinato ad un singolo cittadino, per il quale atto l'ultimo comma dell'articolo 100 dello Statuto del Trentino-Alto Adige prevede l'uso disgiunto delle due lingue. Si tratterebbe, piuttosto, d'un atto destinato ad uso pubblico, per il quale la medesima disposizione prevede l'uso congiunto, delle due lingue, riservando alle norme d'attuazione la disciplina per l'uso delle stesse.

3. — La Provincia di Bolzano s'è costituita in giudizio, rilevando l'infondatezza dei profili d'incostituzionalità sollevati, in quanto, in primo luogo, la denominazione «Erbhof» non trova corrispondenza nella lingua italiana, e non può, pertanto, applicarsi il principio del bilinguismo. Anzi, a ben vedere, non si tratta nemmeno di parola tedesca ma d'un neologismo creato dalla Provincia utilizzando radici di parole e parole esistenti.

In secondo luogo, l'attestato di riconoscimento attiene al maso in quanto appartenente alla medesima famiglia da più secoli ed ha pertanto un'indubbia connotazione personale più che reale; consegue che, non avendo l'attestato carattere oggettivo, riferito a tutti i cittadini, bensì riguardando l'ultimo richiedente, non è, nella specie, applicabile, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 100 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, il principio del bilinguismo.

La Provincia di Bolzano ha, pertanto, richiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque infondato.

4. — In prossimità dell'Udienza pubblica, la Provincia di Bolzano ha depositato memoria illustrativa, insistendo sulle precedenti conclusioni.

Considerato in diritto

1. — Il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel chiedere la dichiarazione d'illegittimità costituzionale del disegno di legge della Provincia di Bolzano, riapprovato, in seguito a rinvio governativo, il 13 luglio 1983, dal titolo «Modifiche alla legge provinciale 26 marzo 1982, n. 10», fa riferimento al precedente rinvio che, con telegrammi del 22 giugno e 26 novembre 1981, era avvenuto, da parte dello stesso attuale ricorrente, al Consiglio provinciale di Bolzano, in ordine alla mancata traduzione italiana, nel testo della legge, della denominazione «Erbhof» (da attribuire ad alcuni masi chiusi) ed alla riserva di rilascio dei relativi attestati in una delle due lingue, italiana o tedesca.

Va, anzitutto, rilevato che la Provincia resistente non ha contestato che le eccezioni, proposte con il ricorso che qui viene in esame, erano state già sollevate dallo stesso ricorrente, in occasione della prima redazione del testo dell'art. 16 della legge provinciale 26 marzo 1982, n. 10; né ha contestato d'aver modificato, in accoglimento delle eccezioni sollevate, con i telegrammi del 22 giugno e 26 novembre 1981 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prima redazione dell'emanando art. 16 della legge provinciale n. 10 del 1982.

D'altra parte, dal testo definitivo di quest'ultimo articolo risulta, in maniera inequivocabile, non soltanto che, nel momento stesso in cui era stata creata ed attribuita una nuova denominazione ad alcuni masi chiusi, erano state usate due locuzioni, italiana («maso avito») e tedesca («Erbhof») ma che nulla, nell'articolo in esame, era stato disposto in ordine ad eventuali deroghe alla normativa attinente al rilascio degli attestati di riconoscimento della qualità di cui allo stesso articolo. Correttamente, infatti, l'art. 16 della legge n. 10 del 1982, già nella rubrica, antepoendo la locuzione italiana a quella tedesca, così si esprime: «Creazione ed attribuzione della denominazione di «maso avito» rispettivamente «Erbhof». Ed il testo dello stesso articolo è conforme alla rubrica: «Per onorare dignitosamente esempi di fedele e lodevole conservazione delle proprietà contadine tramandate di generazione in generazione, la giunta provinciale riconosce la denominazione di «maso avito», rispettivamente «Erbhof», ai masi chiusi, rimasti da almeno duecento anni nell'ambito della stessa famiglia in linea diretta od in linea collaterale fino al secondo grado, trasmessi sia per causa di morte che per atti tra vivi e coltivati e abitati dal proprietario stesso». Né alcun rilievo può meritare, ai fini qui in discussione, l'intromissione del termine «rispettivamente» prima della locuzione tedesca «Erbhof» oppure le «virgolette» che, peraltro, contrassegnano insieme la locuzione italiana («maso avito») e quella tedesca («Erbhof»). D'altra parte, dal testo definitivo dell'articolo in esame non risulta alcuna deroga alla redazione bilingue degli attestati di riconoscimento della qualità in discorso.

La provincia di Bolzano non ha precisato le ragioni per le quali le motivazioni oggi proposte, in controdeduzione al ricorso in esame, non siano state eccepite in sede di prima redazione della legge n. 10 del 1982. Né è ipotizzabile, in proposito, una «banale» dimenticanza, tenuto conto che l'attuale ricorrente aveva già reagito ad un primo tentativo di mancata indicazione del termine italiano atto ad identificare il legale riconoscimento attribuito ad alcuni masi chiusi e di rilascio, in unica lingua, dell'attestato del riconoscimento predetto, richiamando, attraverso il «rinvio» delle deliberazioni legislative provinciali, allora predisposte, l'attenzione del consiglio provinciale di Bolzano appunto sulle eccezioni ora nuovamente sollevate. Queste eccezioni sembra siano state, allora, accolte dal consiglio provinciale, in sede di redazione definitiva dell'art. 16 della legge 26 marzo 1982, n. 10, perché — si è già sottolineato — l'articolo da ultimo citato è pienamente rispettoso delle norme allora ed oggi richiamate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In ogni caso, poiché il consiglio provinciale di Bolzano, con l'articolo unico della delibera legislativa riapprovata, a seguito di rinvio governativo, ha concretamente respinto le eccezioni di cui al telegramma del 22 aprile 1983 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, occorre qui riferirsi al testo dell'articolo unico, oggi impugnato, della citata

delibera legislativa provinciale del 1983. Quest'ultimo articolo, nel sostituire l'art. 16 della legge provinciale n. 10 del 1982, ne modifica la rubrica (che diventa: «Creazione ed attribuzione della denominazione di "Erbhof"») ed il testo, nella parte in cui non fa precedere alla denominazione di «Erbhof» la locuzione italiana «maso avito» e nella parte in cui aggiunge «gli attestati di riconoscimento vengono rilasciati a richiesta dell'interessato in lingua italiana oppure in lingua tedesca».

2. — Le questioni da esaminare sono, pertanto, due: la prima attiene alla mancata indicazione del termine atto ad individuare, nella lingua italiana, l'istituto denominato, nel testo della delibera legislativa provinciale impugnata, «Erbhof» mentre la seconda riguarda la statuizione relativa al rilascio, in unica lingua, a seguito di richiesta degli interessati, degli attestati del legale riconoscimento dato ai masi chiusi indicati nella predetta delibera.

In ordine alla prima questione va anzitutto ricordato che l'art. 57 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recita: «Le leggi regionali e provinciali ed i regolamenti regionali e provinciali sono pubblicati nel «Bollettino Ufficiale» della Regione nei testi italiano e tedesco...» e che l'art. 99 dello stesso decreto, nel parificare, nella Regione Trentino Alto-Adige, la lingua tedesca a quella italiana, ribadisce che la lingua ufficiale dello Stato è l'italiana e testualmente aggiunge: «La lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo...».

Va, a questo punto, disatteso l'assunto della resistente, secondo il quale «lo speciale attestato di riconoscimento racchiuso nella parola «Erbhof» non trova corrispondenza nella lingua italiana, onde nella specie non può applicarsi il principio del bilinguismo».

Poiché soltanto con l'art. 16 della legge provinciale n. 10 del 1982 è stata riconosciuta la denominazione di «maso avito» («Erbhof») ai masi rimasti da almeno duecento anni nell'ambito della stessa famiglia, è fin troppo evidente che soltanto nel 1982 il Consiglio provinciale di Bolzano ha «creato» ed «attribuito» il riconoscimento e la denominazione qui in esame: si è già innanzi rilevato che, nella rubrica dell'art. 16 della legge da ultimo citata, testualmente si dichiara: «Creazione ed attribuzione della denominazione di «maso avito» rispettivamente "Erbhof"». Se, prima del 1982, la locuzione «Erbhof» non trovi corrispondenza nella lingua italiana, non vi sarebbe alcunché di «eccezionale». Senonché, va notato, anzitutto, che già nel precitato articolo 16, la locuzione «Erbhof» risulta preceduta dall'espressione italiana «maso avito». Ma va, poi, particolarmente sottolineato che nei dizionari della lingua tedesca esisteva già, e non da poco tempo, il vocabolo «Erbhof» e che quest'ultimo, pertanto, è termine antico; dagli stessi dizionari la predetta locuzione è tradotta con l'espressione italiana «podere ereditario».

Il consiglio provinciale di Bolzano, nel marzo 1982, non ha, pertanto, fatto altro che attribuire alla locuzione «Erbhof» una più specifica accezione che, tradotta in lingua italiana, equivale a quella di «maso avito». Lo stesso consiglio ha, cioè, creando un nuovo istituto giuridico, esteso il termine «Erbhof», rendendolo comprensivo anche del nuovo istituto, ed indicato in lingua italiana quest'ultimo con l'espressione «maso avito». La novità del riconoscimento ufficiale, di cui alla citata legge provinciale, si riflette nella novità dell'accezione attribuita all'antico termine «Erbhof» e nella novità dell'espressione italiana «maso avito». Se nuova è l'espressione italiana «maso avito» nuova è anche l'accezione attribuita all'antico termine «Erbhof».

In tutto ciò non solo non v'è nulla di «arbitrario» ma si riscontra la volontà di dare piena attuazione alla citata normativa vigente, in materia, nella provincia di Bolzano.

Né è condividibile l'opinione della resistente, secondo la quale l'ordinamento italiano (che, attraverso i principi della sua Costituzione, valorizza particolarmente le minoranze linguistiche) non accettando l'esclusività della predetta qualificazione consuetudinaria, «impoverirebbe», e non «onorerebbe», la stessa qualificazione: la traduzione italiana del termine «Erbhof», sempre secondo la resistente, non potrebbe, in altre parole, convenientemente esprimere la dimensione ed il valore storico, consuetudinario e popolare, dello stesso termine.

Intanto, va, di contro, osservato che il valore storico e popolare risiede nell'istituto del «maso chiuso», come tale, e non nel «nuovo» riconoscimento che ad alcuni «masi chiusi» viene attribuito con l'art. 16 della legge provinciale n. 10 del 1982. Di poi, va particolarmente sottolineato che non si tratta, propriamente, nella specie, d'una «traduzione» d'un termine tedesco. Quest'ultimo («Erbhof») è, certamente, come s'è notato, termine antico: ma è usato, nella legge citata, in un nuovo significato, appunto per identificare il «nuovo» istituto creato con la stessa legge. Sicché, creato il «nuovo

istituto», questo viene, per la prima volta, identificato con una antica locuzione tedesca, assunta, tuttavia, in una nuova accezione, e, per la prima volta, identificato con una nuova espressione italiana, «maso avito». Com'è evidente, non si tratta di tradurre alcunché, né dal tedesco in italiano né dall'italiano in tedesco ma d'identificare in italiano ed in tedesco il legale riconoscimento dato ad alcuni «masi chiusi».

Né va dimenticato che, invece, già dal 1948 (cfr., infatti, l'art. 11, n. 9, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5) era stata utilizzata un'espressione («maso chiuso») atta ad identificare, in lingua italiana, un istituto certamente antico, ideologicamente caratterizzato ed estraneo all'ordinamento giuridico italiano (cfr. la sentenza di questa Corte del 26 giugno 1956, n. 4).

Né, infine, si può consentire con la resistente allorché sostiene che il termine «Erbhof» non è neppure parola tedesca ed è stato creato *ex novo* dalla provincia di Bolzano, utilizzando radici di parole e parole esistenti. Come s'è in precedenza notato, da un canto la locuzione «Erbhof» è antica e non è stata creata nel 1982 dal consiglio provinciale di Bolzano e dall'altro canto, lo stesso consiglio ha utilizzato un antico termine tedesco assumendolo in una nuova accezione, valida ad identificare, in tedesco, il «nuovo» riconoscimento legale attribuito ad alcuni masi chiusi. Quanto, poi, all'utilizzazione, nella locuzione «Erbhof», di radici di parole e di parole esistenti, che renderebbe intraducibile la predetta locuzione, v'è appena da ricordare che è difficile ritrovare, in tedesco, «parole semplici». La maggior parte delle locuzioni tedesche è a struttura complessa; vengono, infatti, congiunti, in uno stesso termine, diversi significati che nelle lingue neolatine hanno i propri referenti in termini separati. Non è, dunque, certamente un'anomalia che, estratta la radice «Erb» (das «Erbe» equivale ad «eredità», der «Erbe» ad erede) la si sia congiunta con il termine «Hof» (podere). Basta scorrere qualsiasi vocabolario della lingua tedesca per notare l'elevato numero delle locuzioni «composte» con l'uso della radice «Erb». Se la parola «Erbhof» non è traducibile, ciò non avviene certamente perché è una locuzione «composta» da una radice congiunta al termine «Hof».

Da quanto osservato discende che la prima questione sollevata dal ricorso in esame è fondata: l'articolo unico della delibera legislativa riapprovata dal consiglio provinciale di Bolzano in data 13 luglio 1983 è incostituzionale nella parte in cui non fa precedere alla locuzione tedesca «Erbhof», usata per identificare il particolare, legale riconoscimento, attribuito ad alcuni masi chiusi che da almeno duecento anni sono rimasti nell'ambito della stessa famiglia, la corrispondente espressione italiana («maso avito»), atta ad identificare, appunto nella lingua italiana, il predetto legale riconoscimento.

3. — La seconda questione, sollevata con il ricorso in esame, attiene, come s'è già precisato, alla statuizione, contenuta nella citata delibera legislativa del consiglio provinciale di Bolzano, riapprovata in data 13 luglio 1983, relativa al rilascio, in unica lingua, degli attestati del legale riconoscimento dato ai masi chiusi indicati nella stessa delibera.

Vengono in rilievo, a questo proposito, l'ultimo comma dell'art. 100 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed il primo comma dell'art. 1 del d.P.R. 8 agosto 1959, n. 688.

L'ultimo comma dell'art. 100 del d.P.R. n. 670 del 1972 riconosce l'uso disgiunto dell'una o dell'altra lingua soltanto «negli altri casi» e, cioè, soltanto quando, per le ipotesi di specie, non sia previsto l'uso bilingue oppure le stesse ipotesi non rientrino espressamente in una regolamentazione delle norme d'attuazione, che stabiliscano l'uso congiunto delle due lingue «negli atti destinati alla generalità dei cittadini, negli atti individuali destinati ad uso pubblico e negli atti destinati ad una pluralità di uffici».

Già in base al disposto dell'art. 100, ora citato, può rilevarsi l'incostituzionalità della delibera legislativa: l'attestato di riconoscimento della denominazione «Erbhof», da essa previsto, rientra almeno in due delle tre categorie per le quali l'art. 100 prevede, obbligatoriamente, la redazione bilingue. Infatti, lo stesso attestato, rilasciato a richiesta di privati, costituisce, in primo luogo, un atto diretto alla generalità dei cittadini e non di singoli. La denominazione «Erbhof» attiene al fondo e, di conseguenza, interessa tutti i proprietari, attuali e futuri, di «masi chiusi». Secondariamente, l'attestato in parola è destinato ad uso pubblico. Non si vede come la denominazione di «Erbhof», attribuita al «maso chiuso», particolarmente qualificato, possa essere utilizzata per «onorare dignitosamente esempi di fedele e lodevole conservazione delle proprietà contadine tramandate di generazione in generazione» senza essere finalisticamente destinato a tutti coloro che si auspica seguano l'esempio in parola. Il fatto d'additare come esempio il mantenimento d'un fondo «nell'ambito della stessa famiglia» implica la destinazione pubblica dell'attestato. «Esempio» è termine che indica un modello da imitare e pertanto l'uso di tale parola comporta l'inclusione dell'attestato fra gli «atti destinati ad uso pubblico» di cui al citato art. 100. Negare la destinazione pubblica dell'atto equivarrebbe a vanificare le finalità dell'istituto.

E vale anche ricordare che tra le norme d'attuazione, alle quali il più volte citato art. 100 del d.P.R. n. 670 del 1972 rinvia, l'art. 1 del d.P.R. n. 688 del 1959 prevede che, «In applicazione delle norme contenute nel titolo X dello statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, gli organi e gli uffici delle amministrazioni dello Stato anche con ordinamento

autonomo operanti nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, nonché quelli della Regione, della Provincia di Bolzano, dei comuni e degli altri enti pubblici operanti nel territorio dell'anzidetta provincia, usano congiuntamente la lingua italiana e la lingua tedesca nella redazione degli atti e provvedimenti relativi al territorio della provincia di Bolzano, salvo quanto disposto nel comma successivo». Dal momento che il «comma successivo» attiene agli atti istruttori ed interlocutori, non v'è dubbio che, anche per l'art. 1 del d.P.R. n. 688 del 1959 — poiché gli atti ed i provvedimenti, di qualsiasi natura (ad eccezione di quelli istruttori ed interlocutori) rilasciati dagli organi citati dallo stesso articolo vanno redatti, congiuntamente, in lingua italiana ed in lingua tedesca — l'attestato in discussione va rilasciato in testo bilingue.

Pur se si ritenga di prescindere dal rilievo per il quale gli «attestati di riconoscimento», di cui all'articolo unico della delibera legislativa del 13 luglio 1983, attuano in concreto il disposto relativo al legale riconoscimento previsto nella stessa delibera e pur non considerando, per un momento, la destinazione dell'atto ad uso pubblico, l'obbligo dell'uso congiunto delle due lingue, nella redazione degli attestati in discussione, discende inequivocabilmente anche dalla sopra riportata norma d'attuazione dello statuto regionale.

A chi ponesse in dubbio la vigenza del suindicato d.P.R. del 1959, assumendo che le sue norme abbiano perduto efficacia in conseguenza dell'abrogazione dell'originario statuto del Trentino Alto-Adige (approvato con legge Cost. n. 5 del 26 febbraio 1949) potrebbe risponderci che si è venuta consolidando la tesi secondo la quale, le norme d'attuazione in questione continuano invece ad avere vigenza nei limiti in cui non contrastino con le più recenti norme statutarie e finché non vengano emanate nuove norme d'attuazione: in questo senso è la giurisprudenza del Consiglio di Stato, con riferimento alle norme di cui al d.P.R. n. 688 del 1959, nonché quella della Corte di cassazione, anche se con riferimento ad altre norme d'attuazione. Sulla base di questa giurisprudenza può quindi ritenersi vigente l'art. 1, primo comma, del d.P.R. n. 688 del 1959 là dove prevede l'uso congiunto delle lingue italiana e tedesca «nella redazione degli atti e provvedimenti relativi al territorio della provincia di Bolzano». Infatti, il disposto di tale articolo non contraddice quanto previsto dall'art. 100 del vigente statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che si limita a restringere il novero degli atti bilingue (oltre a quelli destinati a pluralità di uffici) agli atti diretti alla generalità dei cittadini ed a quelli individuali destinati ad uso pubblico.

Né può ritenersi applicabile alla specie l'art. 12 del d.P.R. 3 gennaio 1960 n. 103 (come, sia pure in subordine, è orientata a credere la resistente) giacché, quale che sia l'interpretazione dello stesso articolo, l'attestato di riconoscimento, previsto nella delibera legislativa regionale impugnata, non è certo equiparabile, neppure analogicamente, ad un «estratto» di atti di stato civile o ad un certificato relativo ad atti di stato civile: in nulla, infatti, l'istituto del riconoscimento legale in discussione può incidere sullo stato civile (del bene, del maso?) essendo tale incidenza neppure assurdamente ipotizzabile.

Di fronte alle precise, tassative statuizioni innanzi riportate, ogni discussione sulla «natura» del legale riconoscimento, di cui qui si discute e sulla «natura» del relativo attestato, viene superata.

Per non lasciare, tuttavia, senza risposta le osservazioni e controdeduzioni proposte in questa sede, va anzitutto rilevato che, se anche fosse vero che il legale riconoscimento in discussione «attualmente» non produca alcun effetto giuridico, non si potrebbe certamente vietare che a tale riconoscimento vengano, in avvenire, collegati effetti giuridici.

Va, in più, sottolineato che gli effetti giuridici non devono essere confusi con gli effetti «pratici», economicamente e patrimonialmente rilevanti. Sembra davvero insostenibile che un riconoscimento, attuato con legge, «per onorare dignitosamente esempi di fedele e lodevole conservazione delle proprietà contadine tramandate di generazione in generazione...» costituisca un atto estraneo al mondo giuridico.

Il riconoscimento di «maso avito» («Erbhof»), effetto dell'esercizio della potestà legislativa, non può non causare, in presenza dei requisiti di fatto che ne condizionano l'attuazione, una particolare situazione giuridica del «maso chiuso», riconosciuto «maso avito» («Erbhof») che, se anche non produce conseguenze «pratiche», rilevanti ad altri fini, vale, per sé, ad esprimere un'esperienza consuetudinaria, e quindi giuridica, lodevole ed esemplare, da additare, cioè, alla pubblica estimazione. La qualità di «maso avito» («Erbhof») essendo il segno, il riassunto, in altre parole, legalmente riconosciuto, di un'esperienza da ricordare ed onorare, non può non assumere la natura dell'esperienza che essa qualità appunto esprime ed esalta.

Quanto poi alla connotazione personale («più che reale») dell'attestato di riconoscimento, di cui alla delibera legislativa provinciale impugnata, sono sufficienti poche parole per ribadire ancora una volta che «maso avito» («Erbhof») è connotazione che caratterizza il fondo: è, dunque, qualità oggettiva che il maso assume nell'essere stato coltivato ed abitato, da proprietari, «pro-tempore», appartenenti, da almeno duecento anni, ad una stessa famiglia in linea diretta o collaterale fino al secondo grado. Ed è qualità che il fondo, il maso chiuso, conserva anche quando, trascorsi duecento o più anni di coltivazione ed abitazione da parte di proprietari appartenenti alla stessa famiglia, passa in proprietà di soggetti estranei alla medesima.

In conseguenza, è inaccoglibile la tesi secondo la quale l'attestato di riconoscimento della qualità di «maso avito» («Erbhof») riguardi il singolo richiedente. Non sembra che possa riguardare il singolo richiedente o costituire «affare privato» un attestato relativo ad un istituto finalisticamente creato per «onorare dignitosamente» casi di «fedele e lodevole conservazione delle proprietà contadine tramandate di generazione in generazione»; né si vede come tali casi possano essere additati ad «esempio» senza, come s'è più volte avvertito, essere usati pubblicamente.

Anche il secondo motivo di ricorso è, dunque, fondato. L'articolo unico della delibera legislativa riapprovata dal consiglio provinciale di Bolzano il 13 luglio 1983 è da dichiarare incostituzionale pure nella parte in cui dispone che «gli attestati di riconoscimento», ivi previsti, siano rilasciati in lingua italiana oppure in lingua tedesca e non in redazione bilingue.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico della delibera legislativa riapprovata, in seguito a rinvio governativo, dal consiglio provinciale di Bolzano in data 13 luglio 1983 recante «modifiche alla legge provinciale 26 marzo 1982 n. 10», nella parte in cui non fa precedere, nella rubrica e nel testo, alla locuzione tedesca «Erbhof», usata per identificare il riconoscimento attribuito ad alcuni masi chiusi rimasti da almeno duecento anni nell'ambito della stessa famiglia, in linea diretta o collaterale fino al secondo grado, e coltivati ed abitati dagli stessi proprietari, la corrispondente espressione italiana «maso avito», ugualmente atta ad identificare, appunto in lingua italiana, il predetto riconoscimento;

Dichiara lo stesso articolo unico della delibera legislativa riapprovata, in data 13 luglio 1983, dal consiglio provinciale di Bolzano, costituzionalmente illegittimo anche nella parte in cui dispone che «gli attestati di riconoscimento», ivi previsti, siano rilasciati in lingua italiana oppure in lingua tedesca anziché in redazione bilingue.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

87C0490

N. 189

Sentenza 21 maggio 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 1 della legge 24 giugno 1929, n. 1085 - leggi penali - esposizione in pubblico di bandiere estere - divieto in ipotesi di assenza o non concessa preventiva autorizzazione delle autorità politiche locali - irragionevolezza - violazione dell'art. 3 della Costituzione - Illegittimità costituzionale parziale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1085 - leggi penali - esposizione in pubblico di bandiere estere - divieto in ipotesi di assenza o non concessa preventiva autorizzazione delle autorità politiche locali - previsione di sanzione penale - irragionevolezza - violazione dell'art. 3 della Costituzione - Illegittimità costituzionale parziale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA;

Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 legge 24 giugno 1926 n. 1085 («Disciplina della esposizione di bandiere estere») promosso con l'ordinanza emessa il 2 novembre 1983 dal pretore di Gorizia nel procedimento penale a carico di Marusic Stanislao, iscritta al n. 1070 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 120 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1987 il giudice relatore Renato Dell'Andro.

Ritenuto in fatto

1. — Il pretore di Gorizia, con ordinanza emessa il 2 novembre 1983 nel procedimento penale a carico di Marusic Stanislao — imputato del reato di cui agli artt. 1 e 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1085 («Disciplina della esposizione di bandiere estere») per aver esposto o fatto esporre, il 25 aprile 1983, in Gorizia, due bandiere slovene accanto a due bandiere nazionali italiane senza la preventiva autorizzazione dell'autorità politica locale — ha sollevato, su istanza di parte, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 6 Cost., degli artt. 1 e 3 della legge n. 1985 del 1929, nella parte in cui fanno divieto alle minoranze etniche esistenti nel territorio dello Stato d'esporre le proprie bandiere, corrispondenti a quelle di Stati esteri, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità politica locale.

Il giudice *a quo* rileva, in primo luogo, che il divieto di esporre bandiere di Stati esteri senza autorizzazione è di portata generale, dirigendosi a tutti i soggetti — cittadini o stranieri — che si trovino nel territorio nazionale, e quindi non potrebbe configurarsi, sotto tale aspetto, una disparità di trattamento. Nonostante ciò, appare lecito il dubbio circa la violazione dei principi costituzionali, relativi all'eguaglianza ed alla tutela delle minoranze, violazione realizzata attraverso la mancata considerazione dell'esistenza, nel territorio nazionale, di cittadini italiani di diversa origine etnica che si riconoscono nelle proprie tradizioni, costumi, lingua e nei propri colori nazionali, talvolta corrispondenti a quelli di Stati esteri. In considerazione del fatto che l'ordinamento riconosce a diverse comunità operanti nel territorio dello Stato (enti pubblici e privati, associazioni politiche, religiose, culturali e sportive) il diritto d'esporre, senza autorizzazione, insegne, stemmi o bandiere quali segni distintivi della loro individualità, il trattamento operato per le predette minoranze appare discriminatorio.

L'esigenza di un'autorizzazione per l'esposizione delle bandiere delle comunità etniche minoritarie — che, per essere proprie di gruppi esistenti nel territorio della Repubblica, potrebbero essere considerate interne, anche se coincidenti con quelle di Stati esteri — appare limitativa della libertà di taluni gruppi di manifestare la propria identità.

L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'infondatezza della questione.

In primo luogo, l'Avvocatura dello Stato nega che il collegamento con uno Stato estero caratterizzi tutte le minoranze etniche nei riguardi degli altri gruppi intermedi. Infatti, esistono minoranze alloglotte che non si riconoscono (o non si riconoscono più) in uno Stato diverso da quello d'appartenenza (ad esempio i serbo-croati del Molise, i catalani di Alghero o i greco-albanesi del meridione d'Italia); inoltre, esistono formazioni sociali diverse dalle minoranze etniche (organizzazioni politiche, sindacali o culturali) che si riconoscono in determinati Stati ed hanno interesse ad adottare le relative bandiere come segno distintivo della propria individualità.

Secondariamente, il valore tutelato dall'art. 6 Cost. non sarebbe costituito dall'allogenia bensì dall'alloglossia e, quindi, dall'aspetto linguistico-culturale del legame con un'etnia diversa da quella maggioritaria e non dall'aspetto politico nazionale d'un eventuale collegamento con un'etnia corrispondente con uno Stato estero.

Pertanto, la normativa in questione non violerebbe gli artt. 6 e 3, primo comma Cost., poiché le minoranze alloglotte non si trovano in posizione differenziata rispetto ad altri gruppi intermedi e la pronuncia di incostituzionalità richiesta dal giudice *a quo* violerebbe il principio di eguaglianza per ingiustificato favore verso alcune minoranze etniche rispetto a formazioni sociali diverse ma egualmente interessate ad adottare bandiere di Stati esteri come segno distintivo della propria individualità. Peraltro, conclude l'Avvocatura, le norme impugnate sarebbero state dettate a supporto di valori fondamentali tutelati dalla Carta costituzionale: la sovranità dello Stato e la «complessiva ed assorbente riserva» ad esso del potere estero.

Considerato in diritto

1. — Il richiamo al caso di specie, di cui all'ordinanza di rimessione, vale già ad ingenerare un iniziale, grave sospetto d'incostituzionalità della normativa impugnata.

Il pretore dà atto che l'esposizione delle bandiere slovene, avvenuta in data 25 aprile 1983 nei pressi del monumento ai Caduti della Resistenza, nella piazza di S. Andrea di Gorizia, tendeva ad esprimere la piena adesione della minoranza d'origine slovena alla commemorazione dei Caduti della Resistenza italiana; ma non dubita che la normativa impugnata per illegittimità costituzionale sia applicabile alla specie. Il fatto che possa costituire illecito

penale un comportamento che non solo non viola alcun valore costituzionalmente garantito ma non lascia intravedere neppure quale bene giuridico comprometta e che, perdipiù, oggettivamente tende ad esprimere convinta adesione della minoranza slovena, alloglotta od allogena che sia, al ricordo di coloro che offrirono la vita per la conquista della nuova unità istituzionale e politica degli italiani, sconcerta non poco. La minoranza in questione intendeva, con l'esposizione in pubblico delle bandiere slovene, aderire alla commemorazione in discorso e così unirsi a tutti gli italiani nel riaffermare i valori dai quali è nata la Resistenza e quest'ultima, che della Costituzione repubblicana è origine e sostanza sempre vivente: può tutto ciò costituire fatto penalmente sanzionato? L'illegittimità costituzionale della normativa impugnata comincia a profilarsi già dall'indiscutibile risposta negativa all'ora proposto quesito.

E vale subito aggiungere il netto contrasto tra l'asserito «vigore» formale degli artt. 1 e 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1085, e la realtà nella quale, come è stato sottolineato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, l'esposizione in pubblico di bandiere estere, senza necessità di preventive autorizzazioni, è puntualmente tollerata, in tutto il territorio nazionale, in occasione di «nobili» manifestazioni politiche o di «meno nobili» esigenze turistico-commerciali. L'esperienza, in altre parole, ha avvertito il contrasto tra gli articoli citati, emanati in un determinato clima ideologico-politico e la successiva Costituzione e lo ha già risolto (salvo rare eccezioni) dando concreta prova della sempre invocata e non sempre adottata interpretazione «secondo Costituzione».

Va, infine, osservato che il ristretto profilo dal quale il giudice *a quo* propone la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge n. 1085 del 1929 non impedisce a questa Corte d'essere consapevole che la stessa questione coinvolge anche più vaste prospettive, ossia quelle delle manifestazioni di gruppi e soggetti che possono esporre in pubblico bandiere estere al solo scopo di manifestare adesione a concrete realizzazioni ideologico-politiche perseguite da alcuni Stati. Il tener presente anche l'ora indicata, più vasta prospettiva, dalla quale può esser considerata la proposta questione di legittimità costituzionale, non nuoce alle conclusioni che qui si vanno ad assumere, tenuto conto del fatto che la consapevolezza dell'ampiezza delle implicazioni inerenti ad una decisione non può che rendere più avvertiti nell'assunzione di quest'ultima, anche se ad essa si deve giungere attraverso un esame limitato da alcuni canoni costituzionali di valutazione.

2. — Il profilo dal quale l'ordinanza di rimessione considera l'illegittimità dell'impugnata normativa ed il riferimento agli artt. 3 e 6 Cost. impone a questa Corte alcune riflessioni relative al confronto tra il diritto delle minoranze linguistiche d'esprimere la propria identità e quello degli altri gruppi sociali.

L'ordinanza di rimessione assume che l'esigenza della preventiva autorizzazione, per l'esposizione in pubblico delle bandiere delle comunità etniche minoritarie, «ancorché coincidenti con le bandiere di determinati Stati esteri», limiti la libertà delle stesse comunità di manifestare la propria identità; mentre ad ogni «altra» comunità, vivente nel territorio dello Stato, (enti pubblici e privati, associazioni politiche, religiose, culturali, sportive) che non sia illecita, è riconosciuto, senza necessità d'autorizzazione, il diritto d'esporre in pubblico insegne, stemmi, bandiere ecc., espressivi della propria individualità.

A chi osservasse che il diritto d'un qualsiasi ente od associazione politica, culturale ecc. d'esporre le proprie bandiere non può essere confuso con il diritto delle minoranze etniche d'esporre bandiere di Stati esteri (che simboleggiano le Nazioni nelle quali le stesse minoranze spesso dichiarano di riconoscersi, a volte in dialettica con la Nazione italiana, simboleggiata dalla relativa bandiera) ed a chi tentasse d'opporre che il collegamento con lo Stato estero si verifica per le minoranze etniche e non per gli altri gruppi interni e che, conseguentemente, l'incidenza che l'esposizione delle bandiere delle predette minoranze ha o può avere sugli interessi degli Stati esteri, ed anche su quelli dello Stato italiano, si verifica per le minoranze etniche e non per gli altri gruppi interni (questi ultimi, nell'esporre i propri segni distintivi, ed anche le proprie bandiere, non incidono, in alcun modo, su rapporti relativi a Stati diversi) il giudice *a quo* replica che più razionale sarebbe affermare il principio della liceità dell'esposizione delle bandiere delle minoranze etniche, ancorché coincidenti con quelle di Stati esteri, con l'attribuzione, peraltro, all'autorità statale del potere di vietare la predetta esposizione soltanto per particolari situazioni internazionali o per gravi motivi d'ordine pubblico.

Ma il problema non attiene specificamente alle minoranze «etiche»: esso è più generale, ove si consideri che qualsiasi gruppo interno (ed anche qualsiasi cittadino) può riconoscersi ed esprimere la propria identità politico-sociale attraverso un simbolo, una bandiera corrispondente a quella d'uno Stato estero. E ciò per motivazioni le più varie, nelle quali è almeno dubbio che lo Stato possa interferire.

3. — La verità è che non soltanto le minoranze etniche ma anche gruppi intermedi (ad es. associazioni politiche, sindacali, culturali ecc.) e soggetti pubblici e privati possono riconoscersi nelle idealità perseguite da Stati ed avere, pertanto, interesse ad adottare le relative bandiere come segno distintivo della propria individualità politico-sociale.

Da ciò discende che, mentre costituirebbe ulteriore discriminazione non sottoporre ad alcuna limitazione l'esposizione in pubblico di bandiere di Stati esteri da parte delle sole minoranze etniche e sottoporre, invece, a discrezionale autorizzazione dell'autorità politica la stessa (identica) esposizione da parte degli altri soggetti che intendano, comunque, caratterizzare la propria identità politico-sociale attraverso simboli o bandiere corrispondenti a quelle di Stati esteri, va necessariamente chiarito in questa sede se costituisca «scelta» razionale quella d'imporre a preventiva autorizzazione dell'autorità politica l'esposizione di bandiere che (nel caratterizzare l'identità politico-sociale di gruppi, minoranze etniche oppur no, e di soggetti singoli) corrispondono a quelle di Stati esteri e di lasciare, invece, tutti gli altri soggetti liberi d'esporre i propri simboli, emblemi e bandiere, che non s'identificano con simboli e bandiere di Stati esteri.

A tal proposito va, anzitutto, ricordato che dal 1929 ad oggi è notevolmente modificato il significato dei simboli, emblemi e bandiere.

Forse, e fino ad un certo punto, il clima politico nel quale furono emanate le norme impugnate può, in qualche modo, spiegare (giammai giustificare) il perché del divieto di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 24 giugno 1929, n. 1085. Ove la bandiera nazionale costituisca, come nel regime politico-istituzionale vigente in Italia nel 1929, simbolo ed emblema della sovranità nazionale, d'uno Stato che «non riconosce» altri valori oltre quelli dei quali si fa detentore ed impositore, l'esposizione, nel territorio nazionale, di bandiere di Stati esteri non può esser guardata con favore. Che senso può mai avere l'esposizione di bandiere di Stati esteri nel territorio ove impera la sovranità dello Stato italiano? Come possono ideologie e valori diversi da quelli dello Stato che insiste sul territorio esser dialetticamente confrontati con gli «unici» valori e con l'«unica» ideologia dello stesso Stato?

Dando alla bandiera nazionale il significato ora posto in luce, è fin troppo evidente che le concezioni generali imperanti nel 1929 finivano con l'attribuire anche alle bandiere estere lo stesso significato: da ciò l'impossibilità «in radice» d'un confronto tra valori «validi», quelli nazionali, ed ideologie «non valide»; e, in conseguenza, il generale divieto d'esposizione di bandiere estere. È da notare ancora che il divieto è generale e «prioritario»: non solo il diniego d'autorizzazione dell'autorità politica ma anche la mancanza di richiesta d'autorizzazione, per qualsiasi motivo, lascia inalterata l'illiceità del fatto; lo stesso divieto è inefficace per la sola ipotesi della concessione dell'autorizzazione.

Non è necessario insistere sulla significatività della natura politica dell'autorizzazione: non sono, infatti, motivi di ordine pubblico a condizionare, almeno nelle intenzioni del legislatore del 1929, la predetta autorizzazione bensì ragioni attinenti alla valutazione politica del fatto. Soltanto quando l'esposizione di bandiere estere, in concreto, non sia indirizzata a proporre confronti dialettici con valori «non validi», rispetto a quelli nazionali, e soprattutto non manifesti l'adesione di cittadini alle ideologie «non valide», l'autorizzazione può essere concessa; l'esposizione di bandiere estere, in tal caso, «non offende» l'esclusività e totalitarietà dell'ideologia espressa dalla bandiera dello Stato insistente sul territorio nel quale la bandiera estera è esposta.

Senonché, mutato il clima politico, emanata la Costituzione, sia la bandiera nazionale sia le bandiere estere non costituiscono più l'emblema, il simbolo della sovranità territoriale, concepita nel senso sopra indicato, ma designano simbolicamente un certo Paese, l'identità d'un determinato Stato e, se mai, anche l'ideologia che la maggioranza del popolo di quest'ultimo accetta e propone al confronto internazionale. Non avendo lo Stato da imporre valori propri, contenuti ideologici che investano tutti i cittadini, e «totalmente» ogni singolo cittadino, le bandiere valgono soltanto quale simbolo identificatore d'un determinato Stato e, se mai, di precisi, inconfondibili ideali dai quali muove il popolo e, conseguentemente, la sua sovranità.

Dalle precedenti osservazioni discende che, se mai, il divieto d'esposizione di bandiere estere poteva avere, nel 1929, una motivazione: ma, con la Costituzione, con l'avvento della democrazia, mutato il significato delle bandiere, anche quella motivazione è venuta meno. Di tal che è, oggi, manifestamente irrazionale discriminare fra coloro che intendano esprimere la propria identità attraverso segni e bandiere corrispondenti a quelle di Stati esteri e coloro che caratterizzino la propria identità diversamente.

Lo Stato democratico non può temere il confronto con le idealità perseguite da popoli di altri Stati e da Nazioni diverse da quella espressa dalla maggioranza dei propri cittadini: anzi, lo Stato democratico s'instaura e vive nel predetto confronto e, pertanto, non può che avere interesse al medesimo. Tanto più che, come ritiene il giudice *a quo*, affermata la generale liceità dell'esposizione in pubblico di bandiere estere, rimarrebbe sempre possibile un eventuale divieto che, di volta in volta, come in ogni altra situazione, l'autorità istituzionale competente (e non l'autorità politica) ponesse, a causa di davvero eccezionali ragioni di ordine pubblico o di carattere internazionale.

4. — Finora si è fatto riferimento esclusivamente al divieto previsto dalla lettera c) del primo comma dell'art. 1 della legge 24 giugno 1929 n. 1085.

L'ordinanza di rimessione impugna anche l'art. 3 della predetta legge. A parte la rimozione delle bandiere, prevista in quest'ultimo articolo, vale considerare il collegamento tra il precitato divieto e la sanzione penale di cui al terzo comma dello stesso articolo. Infatti, dalla sintesi tra il divieto previsto nel primo comma e la sanzione di cui al terzo comma dell'articolo in esame risulta completa la norma penale, sulla quale va rivolta ora particolare attenzione.

Il diritto penale costituisce, rispetto agli altri rami dell'ordinamento giuridico dello Stato, l'*extrema ratio*, il momento nel quale soltanto nell'impossibilità o nell'insufficienza dei rimedi previsti dagli altri rami è concesso al legislatore ordinario di negativamente incidere, a fini sanzionatori, sui più importanti beni del privato. Anche tenendo presente la motivazione dalla quale, come si è innanzi notato, è presumibilmente partito il legislatore nell'emanare il divieto previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge n. 1085 del 1929, il ricorso alla sanzione penale appare sproporzionato: se si tien conto che, con la Costituzione, è caduta anche quella motivazione, tal ricorso si palesa oggi manifestamente irrazionale.

Non si può, certo, fondatamente sostenere che si tuteli, attraverso l'incriminazione del fatto in discussione, lo Stato rappresentato dalla bandiera esposta; lo Stato estero trova già sufficiente tutela nell'art. 299 del codice penale che, appunto, incrimina, sia pure a condizione di reciprocità (v. art. 300 c.p.) il vilipendio alla bandiera ufficiale o ad altro emblema di Stato estero. Né è sostenibile che si tuteli, attraverso la semplice esposizione in pubblico di bandiere estere, lo Stato italiano nei suoi rapporti con gli Stati esteri, giacché un turbamento di tali rapporti può aversi soltanto nell'ipotesi d'offesa o vilipendio della bandiera dello Stato estero; tanto più che, come già s'è rilevato e come sostiene il giudice *a quo*, nell'ipotesi d'eventuale, eccezionale pericolo di turbamento dei predetti rapporti internazionali o per motivi d'ordine pubblico, permangono inalterate le facoltà ed i poteri che le norme dei rami dell'ordinamento diversi dal penale attribuiscono alle autorità istituzionali dello Stato.

Né si può, infine, obiettare che è comune alle incriminazioni di fatti contravvenzionali la mancanza di ben individuati oggetti di tutela, prevenendo le stesse incriminazioni pericoli di lesione di ulteriori beni: sono, infatti, «inafferrabili» appunto questi «ulteriori» beni che sarebbero garantiti attraverso l'incriminazione del fatto contravvenzionale in discussione.

Vero è che, attraverso la penalizzazione del fatto in esame, non è tutelato alcun bene giuridico: il fatto stesso manca di qualsiasi oggetto giuridico specifico e della benché minima *ratio incriminandi*.

5. — La struttura della norma penale risultante dal combinato disposto degli artt. 1 e 3 della legge n. 1085 del 1929 conferma quanto ora osservato e svela anche altra, gravissima discriminazione, manifestamente irrazionale.

L'autorizzazione di cui alla lettera c) del più volte citato art. 1 della legge n. 1085 del 1929 non rientra nella fattispecie tipica del reato in esame: la predetta autorizzazione costituisce «condizione di liceità» della stessa fattispecie ma non incide né sulla struttura né sulla qualificazione della medesima. Il fatto tipico, legislativamente definito, consiste nell'«esposizione in pubblico di bandiere estere». Anche ad aggiungere, alla descrizione tipica, l'espressione «senza autorizzazione», e cioè anche ad assumere la mancanza di quest'ultima quale elemento negativo del fatto, le cose non cambiano: l'autorizzazione, in ogni caso, fa mutare la qualificazione «negativa», già impressa dal legislatore al «tipo» (esposizione, in pubblico, di bandiere estere) e, escludendo il rilievo penale del comportamento conforme al «tipo», impedisce, in concreto, il sorgere della punibilità.

La struttura della norma in discussione è «simile» a quella delle norme parzialmente in bianco e cioè a quella delle norme che, pur descrivendo tutto il comportamento (ed anche, eventualmente, l'evento naturalistico) condizionano l'esclusione dell'antigiuridicità ad altra norma o ad altro fatto: tuttavia, mentre in queste ultime, almeno di regola, il fatto (ad esempio l'abilitazione di cui all'art. 662 c.p. o la licenza di cui all'art. 348 c.p. ecc.) che condiziona in concreto l'esclusione dell'antigiuridicità del comportamento conforme al tipo legislativamente definito, oltre ad essere concesso dalle autorità istituzionali, è soggetto a ben precise regole, l'autorizzazione prevista dalla norma penale in esame è assolutamente discrezionale. Nella specie manca, cioè, la benché minima indicazione dei «criteri» in base ai quali l'autorizzazione può esser concessa. Da ciò discende che, a parte ogni altra questione di costituzionalità, la concreta punibilità del fatto è rimessa all'«arbitrio» dell'autorità: sicché i soggetti che non ottengono la predetta autorizzazione vengono sanzionati penalmente e sono, pertanto, trattati in maniera diversa, opposta e deteriore, rispetto a quella in cui sono trattati coloro i quali, in virtù della incontrollabile ed assolutamente discrezionale autorizzazione, vanno del tutto esenti da pena.

E la discriminazione (dovrebbe ormai esser evidente) è manifestamente irrazionale, anche in base a quanto sopra osservato in relazione all'assunta, *ex adverso*, tutela del pericolo di turbamento delle relazioni internazionali ed agli assunti motivi d'ordine pubblico.

Razionale è stabilire la normale liceità dell'esposizione in pubblico delle bandiere estere, in base all'evoluzione del significato che le bandiere di tutti gli Stati oggi esprimono, salvo i divieti, specifici ed eccezionali, che, a parere del giudice *a quo*, possono sempre esser determinati dalle autorità istituzionali (e non politiche) ai sensi ed in virtù delle norme di rami dell'ordinamento diversi dal penale.

6. — Né è il caso d'insistere sulle gravi anomalie che la norma penale in discussione genera. Mancando il fatto tipico (l'esposizione in pubblico di bandiere estere) d'ogni significatività ed offensività, prescindendo esso anche da ogni valutazione relativa alle finalità oggettive del comportamento tipico, non solo possono profilarsi situazioni paradossali, come quella relativa al caso di specie (l'adesione alla Resistenza, al ricordo di coloro che diedero la vita per la realizzazione dell'unità morale e politica dell'Italia, da parte di minoranze etniche, configurata come illecito penalmente sanzionato) ma vengono, in ogni caso, anche irrazionalmente stravolti i principii che, ad esempio in tema di elemento soggettivo del reato, costituiscono acquisizioni costituzionalmente sancite e certamente irreversibili. Allorché il fatto tipico è costruito esclusivamente da elementi naturalistici, la volontà del medesimo viene a confondersi con il dolo che, in ogni ipotesi di illecito penale, è, invece, volontà del significato del fatto tipico, significato per il quale il fatto stesso è incriminato. È ben vero che l'ipotesi in esame è contravvenzionale e che, pertanto, si risponde anche per sola colpa: ma è quanto meno discutibile una «colpa» che, prescindendo del tutto dall'autorizzazione (che, si è già notato, non attiene al fatto tipico) si risolve nella mera volontà dell'esposizione in pubblico di bandiere estere. A quali regole od a quali norme può farsi riferimento per determinare la «negligenza», «imprudenza» ecc.? Né va dimenticato che, l'autorizzazione all'esposizione delle bandiere estere, escludendo l'antigiuridicità del fatto attiene, come s'è già sottolineato, alla qualificazione e non al fatto tipico: l'ignoranza e l'errore su tale autorizzazione rimarrebbero, fra l'altro, almeno a parere d'autorevole dottrina, fuori dell'ambito d'operatività dell'art. 47, ultimo comma, c.p., e, in virtù dell'art. 5 c.p., del tutto privi di rilevanza penale.

Non v'è chi non veda, in conseguenza, che non soltanto v'è discriminazione irrazionale tra soggetti che «fortunatamente» riescono ad ottenere l'autorizzazione all'esposizione di bandiere estere e soggetti che, magari per ignoranza od errore sull'autorizzazione stessa, sono penalmente sanzionati per aver commesso lo stesso fatto tipico realizzato dai primi, ma che, mentre per ogni illecito penale, in tema di elemento subiettivo del reato, si risponde in virtù di ben precise norme e principii, anche costituzionalmente garantiti, per il reato in esame si dovrebbe rispondere in base a principii disattesi dalla dottrina e sconosciuti alla vigente legislazione penale.

7. — L'art. 1 della legge n. 1085 del 1929 va dichiarato incostituzionale nella sola parte in cui subordina alla autorizzazione delle autorità politiche locali l'esposizione di bandiere di Stati esteri, giacché, ovviamente, rimangono inalterate tutte le norme e consuetudini internazionali vigenti in materia, come tutte le norme interne relative all'uso di bandiere di Stati esteri all'esterno degli edifici che godono dell'imn. unità riconosciuta dal diritto internazionale od in occasione di visite di sovrani esteri o di loro delegati. Conseguentemente l'art. 3 della predetta legge va dichiarato incostituzionale nella parte in cui prevede la sanzione penale per la trasgressione al divieto d'esposizione in pubblico di bandiere estere senza preventiva autorizzazione delle autorità politiche locali.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara costituzionalmente illegittimi:

a) *l'art. 1 della legge 24 giugno 1929, n. 1085, nella parte in cui fa divieto d'esposizione in pubblico di bandiere estere, consentendo l'esposizione delle medesime soltanto quando sia stata preventivamente autorizzata dalle autorità politiche locali;*

b) *l'art. 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1085, nella parte in cui prevede la sanzione penale per la trasgressione al divieto d'esposizione in pubblico, senza autorizzazione delle autorità politiche locali, di bandiere estere.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1987.

(Seguono le firme).

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

N. 190

Sentenza 21 maggio 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - regione Lombardia - artt. 8; 13 e 14 del d.-l. 6 luglio 1978, n. 351, convertito in legge 4 agosto 1978, n. 479, nella parte in cui rispettivamente introducono un nuovo terzo comma dell'art. 8 nonché gli artt. 16-ter e quater della legge 1° giugno 1977, n. 285: Lavoro - occupazione giovanile - interventi sul mercato del lavoro - formazione professionale - istituzione di una commissione centrale e di commissioni regionali per l'impiego - composizione ed attribuzioni - ricorso regionale - assunta violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione - Non fondatezza della questione.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - regioni Lombardia, Liguria e Valle d'Aosta - artt. 3 e 4 del d.-l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863: Lavoro - occupazione giovanile - interventi sul mercato del lavoro - formazione professionale - ristrutturazione della commissione centrale e delle commissioni regionali per l'impiego - gestione e finanziamento dei programmi di formazione - disciplina del contratto di formazione lavoro - ricorsi regionali - assunta violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione e degli artt. 2 e 4 dello statuto speciale Valle d'Aosta - Non fondatezza delle questioni.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - regione Lombardia - art. 21 del d.-l. 6 luglio 1978, n. 351, convertito in legge 4 agosto 1978, n. 479, nella parte in cui introduce l'ultimo comma dell'art. 26-bis della legge 1° giugno 1977, n. 285: Lavoro - occupazione giovanile - fondo per l'addestramento professionale - quota di finanziamento spettante alla regione - vincolo di destinazione - ricorso regionale - assunta violazione dell'art. 119 della Costituzione - impugnativa di norma espressamente abrogata dall'art. 23 della legge n. 845 del 1978 - Cessazione della materia del contendere.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - regioni Lombardia, Liguria e Valle d'Aosta - art. 3, ottavo comma, del d.-l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863: Lavoro - incremento dei livelli occupazionali - formazione professionale - livello acquisito dai lavoratori - possibilità di accertamento delle competenti strutture regionali - omessa previsione - violazione della competenza costituzionalmente garantita in materia alle regioni - Illegittimità costituzionale parziale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA;

Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale:

a) della legge 4 agosto 1978 n. 479, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 6 luglio 1978, n. 351, recante modifiche alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile», per la parte in cui: 1) introduce un nuovo terzo comma all'art. 8 della legge 1° giugno 1977 n. 285; 2) converte in legge l'ultimo comma dell'art. 26-bis della stessa legge, inserito dell'art. 21 del d.l. 6 luglio 1978 n. 351; 3) sostituisce gli artt. 16-ter e 16-quater della medesima legge, inseriti dagli artt. 13 e 14 del d.l. n. 351 del 1978;

b) degli artt. 3 e 4 d.l. 30 ottobre 1984 n. 726 nel testo sostituito con legge di conversione 19 dicembre 1984 n. 863 (Misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali), promossi con ricorsi della regione Lombardia (n. 3 ricorsi), della regione Liguria e della regione Valle d'Aosta (n. 2 ricorsi) contro il Presidente del Consiglio dei ministri, notificati il 22 settembre 1978, il 28 e 29 novembre 1984, il 28 novembre 1984 e il 19 gennaio 1985, depositati in cancelleria il 5 ottobre 1978, il 5, 6 e 7 dicembre 1984 ed il 25 gennaio 1985 ed iscritti al n. 27 del registro ricorsi del 1978, ai nn. 41, 45 e 46 del registro ricorsi del 1984 ed ai nn. 3 e 4 del registro ricorsi del 1985;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 18 marzo 1987 il giudice relatore Francesco Greco;

Uditi gli avv.ti Umberto Pototschnig per la regione Lombardia, Ludovico Villani per la regione Liguria, Enrico Romanelli per la regione Valle d'Aosta e l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso in data 22 settembre 1978 (Reg. Ric. n. 27/1978) la regione Lombardia ha promosso in via principale la questione di legittimità costituzionale di talune disposizioni della legge 4 agosto 1978 n. 479 (di conversione con modificazioni del d.l. 6 luglio 1978 n. 351), le quali hanno inserito nella legge 1 giugno 1977 n. 285, sull'occupazione giovanile, un nuovo terzo comma dell'art. 8, nonché gli artt. 26-bis, 16-ter e 16-quater.

Ad avviso della ricorrente tali disposizioni violano gli artt. 117, 118 e 119 Cost., in relazione anche agli artt. 35, 36 e 40 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, in quanto in materia di «istruzione artigiana e professionale» rimessa alla competenza regionale, affidano agli organi statali funzioni amministrative ulteriori e diverse rispetto a quelle loro riservate in sede di definizione della materia stessa e fissano criteri di utilizzazione da parte delle regioni dei fondi ad esse assegnati per l'esercizio di funzioni di loro competenza. In particolare:

a) il nuovo terzo comma dell'art. 8 riserva alla commissione regionale per l'impiego la competenza a stabilire durata e modalità di svolgimento dell'attività di formazione professionale dei giovani che abbiano stipulato l'apposito contratto. Tali commissioni (che coincidono con quelle di cui all'art. 3-bis della legge e non con altre di cui all'art. 3, che, ad avviso della ricorrente, risulta formalmente richiamato per un mero difetto tecnico di coordinamento, proprio della legge di conversione) erano già previste dall'art. 22 della legge n. 675/1977 con la vecchia denominazione di commissioni regionali per la mobilità. Si tratta di organi statali la cui composizione è interamente definita con la legge dello Stato (art. 22 cit.), che conferisce al Ministro per il lavoro il potere di procedere alle relative nomine. Si crea così, in violazione degli esposti principi costituzionali, un sistema di formazione professionale divaricato in due tronconi privi di reciproco collegamento: quello per i giovani che abbiano stipulato il contratto suddetto, voluto e gestito da organi statali e quello voluto ed attuato dalla Regione nell'esercizio della propria competenza generale in materia. D'altra parte, anche a voler ritenere corretto il richiamo all'art. 3 e non all'art. 3-bis, ne risulterebbe comunque lesa l'autonomia organizzativa della Regione, che verrebbe costretta ad esercitare funzioni di sua competenza non attraverso i propri organi ordinari, ma tramite un organo speciale previsto e disciplinato dalla legge statale;

b) l'art. 23-bis, obbligando le regioni a destinare in via primaria a determinate attività (connesse ai contratti di formazione ed ai cicli formativi di cui all'art. 16-bis) la quota di finanziamenti del Fondo per l'Addestramento professionale dei lavoratori ad esse spettante, viola l'art. 119 Cost. perchè l'utilizzazione delle relative somme è compito esclusivo delle regioni medesime, quale strumento di esercizio della loro potestà amministrativa in materia, implicante la libertà di assegnare le risorse finanziarie disponibili all'una o all'altra delle attività pertinenti a tale materia, senza vincoli di predeterminazione *ab estrinseco*;

c) gli artt. 16-ter e quater affidano ad altra commissione, istituita presso ciascun ufficio provinciale del lavoro ed avente, a sua volta natura di organo statale, l'accertamento della qualifica professionale, ai fini della iscrizione nelle liste di collocamento, dei giovani che abbiano stipulato contratti di formazione, nonché il duplice compito di effettuare le prove di idoneità di cui all'art. 18 legge 19 gennaio 1955 n. 25 e successive modificazioni e l'accertamento della professionalità, agli stessi fini di cui sopra, nei casi in cui i lavoratori non possono documentare il possesso della qualifica dichiarata. Ad avviso della ricorrente, tali attribuzioni, dopo il d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 non possono più ritenersi di competenza statale: invero l'art. 35 di tale decreto prevede il trasferimento alle regioni di tutti i servizi e le attività destinate alla formazione, al perfezionamento e alla riqualificazione, con esclusione soltanto di quelle dirette al conseguimento del titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o post-universitaria. Il trasferimento, inoltre, riguarda (art. 36) anche le attività relative alla formazione professionale degli apprendisti in tutti gli aspetti disciplinati dalla legge 19 gennaio 1949 n. 25 e successive modificazioni. È, pertanto, da ritenere caducata la riserva allo Stato, già prevista dall'art. 7 lettera a) del d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 10, relativamente alla disciplina dell'attribuzione delle qualifiche professionali a fini di collocamento: ed infatti l'art. 40 del d.P.R. n. 616/1977, nell'elencare in modo tassativo le attività riservate allo Stato non ripete tale riserva. In materia, del resto, la ricorrente Regione ha già legiferato (art. 8 l. reg. Lombardia 16 giugno 1975 n. 93) recependo appunto il criterio di ripartizione cui si informa il d.P.R. da ultimo citato.

La materia del riconoscimento delle diverse qualifiche professionali, quand'anche investisse interessi di dimensioni nazionali, si sarebbe prestata ad un intervento statale inteso a fissare in apposita legge-quadro principi generali di uniforme applicazione sul territorio, senza riservare, come è invece accaduto, ad un organo dello Stato l'esercizio concreto delle implicate funzioni amministrative.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato che ha concluso nel senso dell'infondatezza dell'avversa pretesa.

Secondo la difesa dell'autorità intervenuta la competenza di organi statali, quali sono le commissioni regionali per l'impiego, si giustifica, con riferimento alla materia dei contratti di formazione, in quanto questi non hanno soltanto funzione di addestramento professionale ma anche di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato. In relazione appunto a tale ultima funzione, ritenuta di precipuo rilievo, è istituita una competenza degli organi suddetti rispondente allo scopo di attuare compiutamente la regolamentazione giuridica dei rapporti contrattuali in questione.

La predeterminazione dei criteri di utilizzazione dei finanziamenti è poi in linea con le previsioni dell'art. 3 legge 22 luglio 1975, n. 382 che prevede l'esercizio da parte dello Stato della funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni a statuto ordinario pertinenti ad esigenze di carattere unitario. Invero i problemi dell'occupazione giovanile hanno una dimensione che trascende l'ambito di interesse regionale onde si giustifica una norma che, come l'impugnato art. 26-bis, detti una direttiva di massima intesa a dare effettività allo strumento addestrativo al fine dello sperato incremento dell'occupazione giovanile.

Infine, quanto alla materia dell'attribuzione delle qualifiche professionali, si rileva che questa si riverbera direttamente sul collocamento e sulla disciplina degli instaurandi rapporti di lavoro, cioè su materie in ordine alle quali non compete alle regioni potestà alcuna.

Detta attribuzione costituisce l'atto finale dell'attività addestrativa, ma, per tali implicazioni con materie di sicura competenza statale, se ne giustifica ampiamente la disciplina dettata con le norme censurate.

Proprio per tale considerazione deve anzi ritenersi tuttora operante la riserva in favore dello Stato risultante dall'art. 7 lettera a) del d.P.R. n. 10/1972: ma se anche si volesse considerarla caducata in forza di norme successive, nessun principio costituzionale impedirebbe di ritenerla legittimamente ripristinata con atto successivo avente valore formale di legge ordinaria dello Stato.

3. — Con successivo ricorso notificato il 28 novembre 1984, (Reg. ric. n. 41/1984) la stessa regione Lombardia ha proposto analoghe censure relativamente all'art. 3 del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726, concernente la disciplina dei «contratti di formazione e lavoro» e segnatamente quelle parti di essa in cui si prevede che i tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di lavoro e formazione siano stabiliti mediante progetti predisposti dalle imprese o dagli enti pubblici economici e loro consorzi ed approvati dalla commissione regionale per l'impiego e dal Ministro del lavoro e che sono possibili, per le realizzazioni conseguenti, convenzioni di detti soggetti con le regioni (comma 2); che i progetti possono essere finanziati dal fondo di rotazione di cui all'art. 25 legge 21 dicembre 1978 n. 845, dovendo a tal fine, le regioni determinare annualmente la quota del limite massimo di spesa necessaria per il finanziamento stesso, e che nell'accesso a questo hanno precedenza i progetti predisposti con i sindacati maggiormente rappresentativi (comma 3); che sull'attuazione dei progetti siano possibili controlli da parte delle commissioni suddette, cui compete anche di disporre che le regioni, con le proprie strutture, accertino il livello di formazione conseguito dai lavoratori (comma 4); che il datore di lavoro attesti sul libretto di lavoro il risultato formativo ottenuto dal lavoratore e l'attività svolta (comma 5); che la disciplina di cui sopra sia applicabile anche ai datori di lavoro iscritti in albi professionali allorché il progetto di formazione venga predisposto dai competenti organi e collegi professionali, in conformità a quanto previsto nel comma 2 (comma 10); che competente all'approvazione dei progetti sia il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica di concerto con quello del lavoro allorché ineriscano direttamente alla ricerca scientifica e tecnologica (comma 11).

Ribadisce la Regione che queste disposizioni la privano del proprio ruolo normativo e programmatico in materia di formazione professionale, riconosciute invece, sulla base dei ricordati precetti costituzionali, con gli artt. 3, 4 e 5 della legge quadro n. 845/1978; che pretesto per questa compressione di competenze non può trarsi dalla causa mista (cioè non soltanto di formazione, ma anche di lavoro) dei contratti in questione, posto che le competenze stesse, in materia di istruzione artigiana e professionale, vincolano costituzionalmente il legislatore a tener separati i due aspetti confluenti nella causa contrattuale o a trovare opportune forme di coordinamento che facciano salve le prerogative regionali; che illegittimamente viene intaccato il ruolo regionale nella programmazione delle risorse finanziarie destinate alla formazione professionale; che anche là dove si mostra di tenere presente le competenze regionali in materia (comma 13: autorizzazione alle regioni ad organizzare, d'intesa con le organizzazioni sindacali, attività di formazione professionale svolte presso le aziende) si rinviene un'indiretta conferma della sancita estraneità della Regione rispetto ai progetti formativi di cui ai contratti di formazione e lavoro *ex secondo comma*; che, più in generale, ogni altra previsione di intervento della Regione a proposito di tali progetti si sviluppa nel presupposto di un ruolo assolutamente gregario e marginale di quest'ultima rispetto a quello degli organi statali e perfino delle aziende o degli enti che si rendono promotori dei progetti stessi cui è data mera facoltà di richiedere interventi regionali, quasi che la Regione fosse una sorta di agenzia di erogazione di servizi e non l'ente preposto al governo del settore.

4. — Anche la regione Liguria, con ricorso notificato il 29 novembre 1984, (Reg. ric. n. 45/1984) ha impugnato l'art. 3 del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726, per ragioni sostanzialmente analoghe a quelle fin qui esposte. Ha, peraltro, esteso l'impugnazione all'art. 4 del citato d.l. n. 726/1984, in quanto norma di previsione dell'organo statale (commissione regionale per l'impiego) cui sono rimesse le competenze che si assumono illegittimamente sottratte alla regione.

5. — Ulteriore impugnazione, di analogo tenore, dell'art. 3 citato è stata poi proposta dalla regione autonoma Valle d'Aosta, con ricorso notificato il 28 novembre 1984, (Reg. ric. n. 46/1984) per dedotta violazione degli artt. 2 e 4 del proprio statuto speciale di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4. Ha rilevato la ricorrente che tali norme statutarie riservano alla sua potestà legislativa primaria la materia dell'«istruzione tecnico-professionale» nella quale non può rientrare quella della formazione professionale. Detta potestà, del resto, era stata riconosciuta dallo stesso legislatore statale con la legge quadro n. 845/1978, il cui art. 3 stabiliva che le regioni a statuto ordinario esercitano, sia pure con l'osservanza dei principi posti con la legge stessa, la potestà legislativa in materia di orientamento e di formazione professionale e che quelle a statuto speciale sono affrancate anche da tali limiti, svolgendosi le loro competenze secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e norme di attuazione.

Rispetto a siffatta competenza normativa primaria gli unici limiti operanti sono quelli consueti dell'armonia con la costituzione, dei principi dell'ordinamento giuridico e del rispetto degli interessi internazionali, nazionali e delle norme fondamentali di riforma economico-sociale.

La norma impugnata, invece, interviene a scompaginare l'assetto ripartitorio delle competenze in materia, così delineato a livello costituzionale e sostanzialmente recepito con la citata legge-quadro, in quanto, pur nella sua strumentalità alla disciplina di un istituto di sicura appartenenza alla competenza statale (quale è quello dell'assunzione a tempo indeterminato con richiesta nominativa, susséguente all'attività formativa) provvede, in realtà, a disciplinare direttamente e dettagliatamente il presupposto di tale istituto e cioè appunto la fase di formazione professionale, la cui regolamentazione appartiene invece alla competenza normativa primaria della ricorrente.

Può in ipotesi assumersi che siffatta disciplina sia stata dettata nel presupposto implicito della salvaguardia di detta competenza e cioè con riserva di essa, specie alla luce di quanto risultante al riguardo dal citato art. 3 della legge-quadro: ma l'effettiva sussistenza di una simile riserva potrà produrre i propri effetti operativi solo a seguito di una pronunzia in tal senso di questa Corte, che rimuova gli ostacoli nascenti dalla mancanza di esplicita previsione al riguardo nella norma impugnata.

La norma impugnata, inoltre, appare alla regione ricorrente violativa delle proprie competenze amministrative in materia specialmente là dove prevede che siano le imprese o gli enti pubblici economici ad assumere l'iniziativa di progetti di formazione e di stipulazione di convenzioni con la Regione e non viceversa (come è invece previsto dalla legge della Regione Valle d'Aosta 5 maggio 1983 n. 28), non riconosce alla Regione nessun autonomo potere di approvazione dei progetti o di autorizzazione dei medesimi al fine di poterne valutare la conformità ai propri programmi; attribuisce ad organi statali il potere di controllo sull'attuazione dei progetti e di accertamento sul livello di formazione acquisito dai lavoratori; impone alla Regione di determinare ogni anno la quota del limite massimo di spesa da destinare al finanziamento dei progetti formativi, stabilendo in proposito determinate precedenze.

La violazione delle competenze regionali sarebbe palese anche alla luce dei principi sanciti da questa Corte con le sentenze nn. 307/1983 e 14/1983, che hanno, pur nella peculiarità della specie, riconosciuto in via generale la spettanza alle regioni dei poteri attinenti alla formazione professionale.

6. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, che ha sollecitato la declaratoria di infondatezza delle esposte questioni.

Ha, in particolare, osservato che i progetti di formazione di cui alla norma impugnata rilevano sia come presupposto legittimante l'assunzione nominativa di lavoratori di età compresa fra i 15 ed i 19 anni, sia ai fini dell'accesso al finanziamento ex artt. 25 e 27 legge 21 dicembre 1978 n. 845. Per ciò che concerne il primo aspetto la norma impugnata si ricollega all'art. 8 legge 1° giugno 1977 n. 285, come sostituito dall'art. 6 del d.l. 6 luglio 1978 n. 351 (a sua volta modificato, in sede di conversione, dalla legge 4 agosto 1978 n. 479). La Commissione Regionale per l'impiego di cui all'art. 34 legge n. 285/1977 era competente a stabilire durata e modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e di formazione professionale, in coerenza con le intese raggiunte localmente dalle contrapposte organizzazioni sindacali (art. 8 comma 3); mentre i cicli formativi erano promossi ed autorizzati dalla Regione (art. 8 comma 2). Veniva così disciplinato il particolare collocamento dei giovani iscritti nelle liste speciali di cui all'art. 4 della stessa legge n. 285/1977, al fine dell'assunzione con contratti di formazione, previa richiesta numerica o nominativa (artt. 5 e 7 poi sostituiti dai corrispondenti artt. 5 e 7 del d.l. n. 351/1978, come modificati in sede di conversione).

Successivamente l'art. 8 del d.l. 29 gennaio 1983 n. 17, convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1983 n. 79 ha previsto la possibilità di assumere giovani dell'età suddetta con contratto di lavoro a termine, avente finalità formativa, e con richiesta nominativa, sempre che all'atto di questa i datori di lavoro potessero specificare il programma formativo perseguito e le sue modalità di svolgimento.

In tali previsioni direttamente si innestano quelle oggetto delle esposte impugnative, che hanno coerentemente spostato dalla pubblica amministrazione alle aziende la sede di elaborazione dei progetti di formazione, salva l'approvazione dei medesimi.

La norma impugnata, dunque, non ha quale oggetto la disciplina della formazione professionale ma solo quella dei presupposti di esercizio di una facoltà attinente alla fase di costituzione del rapporto di lavoro, cioè ad una materia esorbitante dalla competenza regionale, anche della Valle d'Aosta.

Per ciò che concerne il problema del finanziamento deduce l'Avvocatura dello Stato che il richiamo alla normativa della legge-quadro n. 845/1978 (art. 3, comma 4: «...possono essere finanziati dal fondo di rotazione di cui all'art. 25....secondo le modalità di cui all'art. 27») è di per sé significativo della piena conservazione delle prerogative regionali in materia: detta legge, invero, prevede (art. 24, richiamato dall'art. 27) la competenza delle Regioni ad autorizzare la presentazione di progetti di formazione finalizzati a specifiche occasioni di impiego, suscettibili di accedere ai contributi del fondo sociale europeo ed elaborabili anche da privati imprenditori o da enti pubblici economici. Ed allora la previsione del finanziamento a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge 845/1975 (con espressa conservazione delle relative modalità) non può non implicare che i progetti predisposti da imprenditori pubblici o privati devono essere approvati da organi statali solo per quanto concerne la peculiarità del collocamento (assunzione con richiesta nominativa) mentre, ai fini dell'accesso ai contributi del fondo sociale europeo ed all'integrazione del suddetto fondo di rotazione soggiacciono all'autorizzazione della Regione. Questa trova così occasione per raccordare detti progetti con la propria programmazione, che si esprime, del resto, anche nella predeterminazione della quota di fondi attribuibile ai progetti stessi.

7. — La Regione Valle d'Aosta e la Regione Lombardia hanno già impugnato con nuovi ricorsi, notificati entrambi il 18 gennaio 1985, (Reg. Ric. nn. 3 e 4 del 1985) anche l'art. 3 del d.l. n. 726/1984 nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 19 dicembre 1984 n. 863, sostanzialmente riproducendo le censure già svolte riguardo alla norma non ancora convertita. Nei susseguenti giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, che, a sua volta, ha riprodotto le conclusioni relative ai precedenti giudizi.

8. — Nell'imminenza dell'udienza hanno depositato memorie la Regione Liguria, fuori termine, e le Regioni Lombardia e Valle d'Aosta le quali hanno ribadito la proprie doglianze e proposto argomenti per confutare gli assunti difensivi dell'Avvocatura dello Stato.

Considerato in diritto

1. — La Regione Lombardia ha impugnato (Reg. Ric. n. 27/1978) del d.l. 6 luglio 1978 n. 351 (recante modifiche alla legge 1º giugno 1977 n. 285 sull'occupazione giovanile), convertito in legge 4 agosto 1978 n. 479, gli articoli:

a) 8, nella parte in cui introduce un terzo comma all'art. 8 della legge 1º giugno 1977 n. 285, il quale demanda la determinazione della durata, delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e di formazione professionale e del rapporto tra attività lavorativa e formazione alla commissione regionale per l'impiego, in coerenza con le intese raggiunte a livello locale tra le organizzazioni dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative;

b) 13, che introduce l'art. 16-ter della legge n. 285 del 1977, secondo cui l'accertamento della qualifica professionale, a seguito di richiesta dei giovani che hanno stipulato contratti di formazione o hanno partecipato a cicli di formazione, ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento, e demandato a una commissione istituita presso ciascun ufficio provinciale del lavoro e composta da quattro esperti, in rappresentanza del Ministero del lavoro, della Regione, dei datori di lavoro e dei lavoratori;

c) 14 che introduce l'art. 16-quater della legge n. 285 del 1977, il quale dispone che la detta commissione accerta la qualifica professionale a mezzo di una prova tecnico-pratica, avvalendosi anche delle attrezzature dei centri di formazione professionale riconosciuti dalla Regione, o dalle aziende;

d) 21, nella parte in cui detta l'ultimo comma dell'art. 26-bis della legge n. 285 del 1977, il quale stabilisce che la quota di finanziamento del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, spettante alle Regioni, deve essere destinato, in via primaria, alle iniziative connesse a contratti di formazione ed a cicli formativi.

La ricorrente sostiene che le norme impugnate ai capi a), b), c), violerebbero gli artt. 117 e 118 Cost., in relazione agli artt. 35, 36 e 40 del d.P.R. n. 616/1977, i quali attribuiscono la materia dell'istruzione artigiana e professionale alla competenza regionale, mentre esse la demanderebbero ad un organo statale, quale è la Commissione Regionale per l'impiego, e per giunta scinderebbero il sistema di formazione professionale in due tronconi, privi di collegamento:

- a) quello dei giovani che hanno stipulato il contratto di formazione gestito da organi statali;
- b) quello dei giovani che partecipano ai corsi gestiti dalla Regione.

Alla Regione sono stati trasferiti tutti i servizi e le attività destinate alla formazione, al perfezionamento e alla riqualificazione eccettuato il rilascio di titoli di studio (art. 35 d.P.R. n. 616/1977) nonché le attività relative alla formazione professionale degli artigiani (art. 36 d.P.R. n. 616/1977), mentre risulta caducata la riserva statale dell'attribuzione di qualifica ai fini del collocamento, non avendola espressamente prevista l'art. 40 del d.P.R. n. 616/1977.

La norma *sub d)* violerebbe l'art. 119 Cost. perchè è compito esclusivo delle Regioni l'utilizzazione delle somme del fondo di addestramento professionale quale strumento di esercizio della potestà amministrativa nelle materie di cui trattasi, nell'attuazione della libertà, di cui esse godono, di assegnare le risorse finanziarie disponibili all'una o all'altra delle attività pertinenti alla materia dell'istruzione professionale senza vincoli di predeterminazione.

2. — La Regione Lombardia ha poi impugnato (Reg. Ric. n. 41/1984) i commi, 2, 3, 4, 5, 10 e 11, dell'art. 3 del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726 sostenendo che tali disposizioni la privano del ruolo normativo e programmatico riconosciute dagli artt. 117, 118, 119 Cost., i quali, peraltro, vincolano costituzionalmente il legislatore a tenere distinti la formazione e il lavoro oppure a trovare opportune forme di coordinamento che facciano salve le prerogative regionali; che illegittimamente sarebbe stato intaccato il ruolo regionale nella programmazione delle risorse finanziarie destinate alla formazione professionale.

La regione, in definitiva, o risulterebbe estraniata del tutto o avrebbe un ruolo gregario e marginale rispetto agli organi statali o addirittura alle aziende e agli enti che si rendono promotori dei progetti di formazione e lavoro perchè essi hanno solo la mera facoltà di richiedere interventi delle Regioni, ridotte quindi al ruolo di agenzie di erogazione di servizi e non più enti preposti al governo del settore.

3. — La Regione Liguria ha impugnato (Reg. Ric. n. 45/1984) gli artt. 3 e 4 del d.l. n. 726 del 1984 per ragioni sostanzialmente analoghe a quelle della Regione Lombardia. Ha specificato che l'art. 4 cit. rimette le competenze ad essa illegittimamente sottratte ad un organo statale (la Commissione Regionale per l'impiego).

4. — La Regione Valle d'Aosta ha impugnato (Reg. Ric. n. 46/1984) l'art. 3 dello stesso d.l. n. 726 del 1984. Ha dedotto la violazione degli artt. 2 e 4 del proprio statuto speciale, di cui alla legge costituzionale del 26 febbraio 1948 n. 4 rilevando che essi riservano alla sua competenza primaria la materia «dell'istruzione tecnico-professionale» nella quale rientra la formazione professionale. Aggiunge che l'attribuzione della potestà legislativa in materia è stata ribadita dall'art. 3 della legge quadro sulla formazione professionale n. 845 del 1978, senza alcun limite per le Regioni a statuto speciale, tranne quelli ordinari.

4.1. — Le Regioni Valle d'Aosta (Reg. Ric. n. 3/1985) e Lombardia (Reg. Ric. n. 4/1985) hanno impugnato anche l'art. 3 del d.l. n. 726/1984, convertito in legge 19 dicembre 1984 n. 863 riproducendo sostanzialmente le censure già svolte contro le norme del decreto legge.

5. — I giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza in quanto prospettano questioni in parte identiche ed in parte connesse.

6. — Si rileva anzitutto per la censura la quale ha per oggetto l'art. 26-bis della legge n. 748 del 1978 che, in accoglimento della richiesta della stessa ricorrente, va dichiarata cessata la materia del contendere perchè la norma impugnata è stata espressamente abrogata dall'art. 23 della legge n. 845 del 1978.

7. — Le censure che hanno per oggetto gli artt. 18, comma terzo, 16-ter e quater della legge n. 285 del 1977 nel testo introdotto dal d.l. n. 351 del 1978, convertito in legge n. 479 del 1978, sono infondate.

Si premette che le leggi di cui fanno parte le norme impugnate hanno avuto natura temporanea e contingente: è ormai ampiamente maturato il termine finale di vigenza che esse avevano. L'esame delle censure avviene solamente per la eventualità di effetti ancora possibili.

Si premette ancora che esse fanno parte di un sistema di leggi emanate nel periodo 1977/1978, che hanno recepito il loro contenuto sostanziale da accordi intervenuti tra Governo e Organizzazioni Sindacali in attuazione della politica economico-sociale dell'epoca, con la finalità precipua del superamento della crisi economica che attanagliava il paese.

Esse hanno realizzato interventi sul mercato del lavoro; hanno attuato un coordinamento della politica industriale con interventi di ristrutturazione, di riconversione e di sviluppo dei vari settori (legge 12 agosto 1977 n. 675), agevolando la mobilità dei lavoratori e disciplinando gli interventi della Cassa integrazione guadagni (d.l. 30 marzo 1978 convertito in legge 26 maggio 1978 n. 215, d.l. 13 dicembre 1978 n. 795 convertito in legge 9 febbraio 1979 n. 36). Hanno concesso provvidenze a favore dei lavoratori appartenenti alle aree meridionali (d.l. 10 giugno 1977 n. 291 convertito in legge 8 agosto 1977 n. 501). Hanno previsto misure per il contenimento del costo del lavoro (d.l. 1º febbraio 1977 n. 15 convertito in legge 31 marzo 1977 n. 91; legge 7 aprile 1977 n. 102; legge 8 agosto 1977 n. 573; legge 22 marzo 1978 n. 75; legge 26 maggio 1978 n. 221; legge 5 agosto 1978 n. 502; legge 5 marzo 1977 n. 54 sulle festività).

Hanno realizzato una maggiore flessibilità nei rapporti di lavoro introducendo nuove forme di contratti per favorire l'occupazione ed in specie quella giovanile, (legge 23 maggio 1977 n. 266; legge 3 febbraio 1978 n. 18; legge 24 novembre 1978 n. 737; oltre alle leggi in esame).

Il sistema instaurato dalla precedente legge n. 285 del 1977 sull'occupazione giovanile è stato perfezionato dal d.l. n. 351 del 1978 convertito in legge n. 479 del 1978.

Si sono lasciati pressochè invariati i principi generali fissati negli artt. 1 e 2 della detta legge; si è affidata alle Regioni la predisposizione annuale dei programmi delle attività di formazione professionale, articolati per settori produttivi e per livelli di professionalità, secondo i propri indirizzi programmatici e con il finanziamento del fondo sociale europeo, al fine di orientare i giovani verso le attività che presentavano concrete prospettive occupazionali e rispondevano alle esigenze dei piani di sviluppo.

Inoltre in attuazione di un coordinamento con la disciplina legislativa della politica industriale diretta alla ristrutturazione, riconversione e allo sviluppo dei vari settori, nonchè a favorire la mobilità dei lavoratori e a garantirne l'occupazione, si è estesa anche al settore dell'occupazione giovanile la competenza degli organi statali che operavano a quei fini e cioè la Commissione Centrale e le Commissioni Regionali per la mobilità cui è stata data la denominazione, rispettivamente, di Commissione Centrale e di Commissioni Regionali per l'impiego. La Commissione Centrale composta da rappresentanti dello Stato, delle forze sociali e delle Regioni, ha avuto il compito di determinare annualmente, a livello nazionale, gli indirizzi di politica dell'occupazione e di sostegno del reddito dei lavoratori in relazione alla dinamica quantitativa e qualitativa del mercato del lavoro ed al quadro di riferimento economico per lo svolgimento dell'attività regionale in materia di formazione professionale. Essa oltre a rappresentare l'organo di direzione centrale delle politiche del lavoro in generale e della mobilità in particolare, costituisce il momento centrale di coordinamento delle attività conoscitive delle proposte delle Commissioni regionali.

Le Commissioni regionali attuavano nel proprio ambito territoriale i compiti e gli indirizzi della Commissione Centrale e, nella situazione locale di mercato, svolgevano compiti di iniziativa e di coordinamento al fine di promuovere intese tra le parti sociali per favorire l'impiego dei giovani in attività formative e lavorative.

Una volta l'anno, di intesa con il Presidente della Giunta Regionale e con la partecipazione degli assessori competenti in materia di politica attiva del lavoro impostavano il programma annuale di attività e di iniziative, in relazione alle esperienze compiute e alla situazione occupazionale, con particolare riguardo a quella giovanile.

Per quanto riguarda più specificamente l'occupazione dei giovani, la legge n. 285/1977 (come successivamente modificata e integrata) prevedeva l'iscrizione dei giovani tra i 15 e i 29 anni, ai fini del collocamento, in una lista speciale, oltre che nelle liste ordinarie (art. 4); la formazione di apposite graduatorie (art. 5) con raggruppamenti in fasce professionali secondo i sistemi di inquadramento stabiliti in sede contrattuale oppure, in mancanza, per categorie professionali e in, ciascuna categoria, per qualifica o specializzazione; la richiesta numerica o nominativa del datore di lavoro che intendeva assumere detti giovani per il periodo di applicazione della legge; l'assunzione per giovani iscritti nella lista speciale di età compresa tra i 15 ed i 22 anni, o 24 anni se donne o diplomati; o 29 anni se laureati) con

contratto di formazione di durata non superiore a 12 mesi, non rinnovabili, ma trasformabili in contratti a tempo indeterminato; la determinazione della durata, delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e di formazione e del rapporto tra le due attività da parte della Commissione regionale per l'impiego, in coerenza con le intese raggiunte in sede locale tra le organizzazioni dei datori e quelle dei lavoratori.

Alle Regioni era demandata la promozione o l'autorizzazione alla effettuazione, anche presso le aziende, di cicli di formazione intesi ad assicurare ai giovani il raggiungimento di adeguati livelli di formazione in rapporto alle fasce professionali.

Particolari benefici erano previsti per datori di lavoro che effettuavano le assunzioni (art. 9).

Dal canto loro (art. 16-bis) le Regioni, nel quadro dei programmi annuali da esse redatti, ed in relazione a concrete prospettive occupazionali, d'intesa con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e lavoratori, potevano organizzare attività di formazione professionale con la eventuale previsione anche di periodi di formazione sul lavoro presso aziende singole o associate dei vari settori produttivi, con la durata massima di sei mesi e per un massimo di 40 ore settimanale. I giovani non potevano essere adibiti ad attività direttamente produttive se non per tempi limitati, da determinarsi nei programmi di addestramento e in relazione alle esigenze formative.

Le Regioni potevano altresì organizzare e, mediante convenzioni e mediante incentivi con le imprese, anche convenienti periodi di formazione teorica in materia il cui insegnamento fosse strettamente collegato al conseguimento del ruolo professionale cui tendeva la formazione.

I giovani che avevano stipulato il contratto di formazione o avevano frequentato i corsi di formazione potevano chiedere l'accertamento della qualifica professionale ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento; l'accertamento era effettuato da una apposita commissione costituita da quattro esperti: rispettivamente designati dal Ministero del lavoro, o dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e dalla Regione.

L'accertamento avveniva attraverso una prova tecnico-pratica con la possibile utilizzazione delle attrezzature dei centri di formazione professionale riconosciuti dalla Regione o messe eventualmente a disposizione dalle aziende.

8. — Da tale quadro normativo si desume anzitutto che in questa fase l'attività di formazione, sia pure finalizzata alla costituzione di un rapporto di lavoro, in attuazione dello scopo precipuo della legge, cioè l'occupazione dei giovani, è stata inserita in un contesto di programmazione regionale e di esecuzione-facente capo, direttamente o indirettamente, alle Regioni.

Inoltre v'è stata la coesistenza dei contratti di formazione e lavoro con i corsi di formazione professionale direttamente organizzati dalle Regioni (art. 16-bis). L'attività di formazione professionale svolta dalle Regioni è rimasta ed ha avuto la sua specifica disciplina con la legge quadro del 21 dicembre 1978 n. 845.

L'intervento di organi statali quali le Commissioni Regionali per l'impiego, per le attività che riguardavano anche la formazione professionale, inserita nel rapporto di lavoro che si costituiva, trovava adeguata giustificazione nelle finalità che tale tipo di contratto realizzava e che interessavano settori di specifica competenza statale, e cioè il collocamento e i rapporti di lavoro, a parte le più ampie finalità di ordine politico, economico e sociale, che la materia disciplinata era diretta a realizzare (il superamento della crisi delle aziende e della occupazione, il contenimento del costo del lavoro ecc.).

Trattavasi comunque di organi a composizione mista di cui facevano parte rappresentanti dello Stato, delle Regioni e delle forze sociali coinvolte nell'attuazione dei predetti fini ed obiettivi.

La Commissione valutava nel loro complesso situazioni che presentavano elementi di competenza statale (collocamento e rapporto di lavoro) e di competenza regionale (formazione professionale), in una visione unitaria del fenomeno nel quadro di un indirizzo unitario. Essa svolgeva anche compiti di coordinamento.

Non va trascurato il rilievo che le dette Commissioni regionali per l'impiego erano organi periferici della Commissione Centrale per l'impiego la quale fissava gli indirizzi unitari di politica economica, in attuazione anche di specifici regolamenti comunitari e con l'impiego di somme del fondo sociale europeo oltre che dei fondi del bilancio statale.

L'accertamento dei risultati della formazione riguardava ipotesi molto limitate in quanto avveniva a richiesta dei giovani interessati, occupati con il contratto di formazione e lavoro ed aveva una propria precipua finalità: quella cioè della iscrizione nelle liste di collocamento per eventuali futuri impieghi.

Esso inoltre era demandato a una Commissione costituita da esperti che rappresentavano tutti gli interessi specifici in materia ed i vari enti che li tutelavano e li realizzavano (Stato, Regione) e rappresentanze delle forze sociali.

9. — Le censure sollevate contro l'art. 3 del d.l. 726/1984, convertito in legge n. 863 del 1984, sono in parte fondate.

Si premette che la disciplina della materia è mutata profondamente. Già l'art. 8 del d.l. n. 17 del 1983 convertito in legge n. 79 del 1983 prevedeva la facoltà dei datori di lavoro di assumere, con richiesta nominativa, i giovani tra i 15 ed i 29 anni (il limite di età è esteso per tutti) con contratti di durata non superiore a dodici mesi aventi finalità formative e suscettibili di trasformazione in contratti a tempo indeterminato.

L'attività di formazione è ridotta a mera finalità del contratto che assume la prevalente natura di contratto di lavoro subordinato diretto a realizzare finalità occupazionale.

Successivamente la situazione muta ancora. Le ragioni del mutamento sono variamente individuate.

L'esperienza è stata nel complesso insoddisfacente sotto vari aspetti. Non è stata sanata la diversità di situazioni tra Regioni, che aveva fondamento nella diversità delle condizioni economiche; ed un pressochè totale disinteressamento delle forze imprenditoriali e delle forze sociali aveva rischiato di fare fallire la finalità di politica occupazionale.

Si erano notate varie carenze e rigidità; l'assoluta mancanza del coordinamento tra i sistemi formativi pubblici e quelli privati.

L'eccesso di spese non aveva trovato compenso in un effettivo miglioramento qualitativo della formazione e in effettivi aumenti quantitativi dell'occupazione.

Inoltre si erano avvertite varie altre esigenze e necessità e cioè: quelle della modifica della professionalità richiesta dal mondo produttivo, anche in relazione ai processi di innovazione tecnologica, e della domanda, da parte del mercato del lavoro, di tipi di prestazioni lavorative nuove sia per contenuto che per qualità e di nuove forme contrattuali (più flessibili e, comunque, parziali).

In altri termini vi era una domanda di formazione più specificamente professionalizzante e più strettamente collegata alle dinamiche del mercato del lavoro, con la eliminazione di interventi formativi non collegati alle offerte di lavoro.

Onde la necessità di riconoscere alle imprese un autonomo ruolo formativo e l'affidamento ad esse della diretta responsabilità della qualificazione professionale nell'ambito dei rapporti contrattuali; la necessità di coinvolgere nella elaborazione e nella gestione dei programmi di formazione professionale i soggetti portatori delle offerte di occupazione; ed anche la necessità di consultazioni e di intese con le forze sociali per attuare diverse finalità: quella di soddisfare l'interesse dei lavoratori a una formazione retribuita; quella di realizzare l'interesse degli imprenditori all'aumento e al miglioramento della produzione; quella di realizzare l'incremento dell'occupazione e la riduzione, se non la eliminazione della disoccupazione giovanile, anche nell'intento di ridurre al massimo le tensioni sociali esistenti nel mondo del lavoro.

10. — La nuova disciplina normativa ha previsto la predisposizione da parte di imprese, enti economici e loro consorzi, nonché di organizzazioni nazionali a livello locale, di progetti formativi indicanti tempi e modalità di svolgimento delle relative attività e la loro approvazione, in coerenza con la legislazione statale e regionale e con le intese eventualmente raggiunte con le organizzazioni sindacali, da parte della Commissione Regionale per l'impiego.

La composizione di questa è mutata. Secondo l'art. 4, comma primo, del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984 n. 863, di essa fanno parte: il Ministro del lavoro o un suo delegato che la presiede, un membro della Giunta regionale con funzioni di Vice Presidente; due membri designati dal consiglio regionale con voto limitato a uno; sei membri designati dall'associazione sindacali dei lavoratori; quattro dalle associazioni dei datori di lavoro. Dei detti membri rappresentativi del mondo del lavoro uno deve essere designato dalle associazioni di imprese a partecipazione statale, uno dalle associazioni di imprese cooperative; due membri dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro non industriali e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale purché rappresentate nel CNEL.

I progetti che interessano più regioni o che non siano stati approvati entro 30 giorni dalla presentazione, sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro, il quale delibera con il parere della Commissione Centrale per l'impiego. L'approvazione preventiva non è richiesta per i progetti redatti secondo le regolamentazioni del contratto di formazione concordate con le organizzazioni sindacali nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative e per quelli per i quali non è richiesto il finanziamento pubblico.

I progetti per i quali è richiesto il finanziamento pubblico devono essere redatti conformemente ai regolamenti comunitari.

Essi possono essere finanziati sul fondo di rotazione istituito a carico del bilancio dello Stato o sul fondo sociale europeo, parti-quote dei quali sono destinate alle Regioni.

Alla Regione a tal fine è demandata la determinazione della quota di limite massimo di spesa da destinarsi al finanziamento dei progetti.

I contratti di formazione sono soggetti alle norme che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato. E sono anche possibili convenzioni tra le Regioni e gli enti abilitati a redigere i progetti al fine della realizzazione di programmi formativi.

Particolari benefici continuano ad essere concessi ai datori di lavoro che stipulano i contratti di cui trattasi (art. 3, commi 6 e 10).

È fatto obbligo ai datori di lavoro di attestare al termine del contratto, l'attività svolta e i risultati formativi conseguiti dal lavoratore e di provvedere alla relativa comunicazione all'ufficio di collocamento territorialmente competente (comma 7).

Sono previsti controlli nell'attuazione dei progetti da parte della Commissione regionale per l'impiego tramite l'Ispettorato del lavoro territorialmente competente (comma 8).

È consentito alle Regioni (art. 3, comma 13) l'organizzazione, d'intesa con i sindacati, di attività di formazione che prevedano periodi di formazioni in azienda, con facoltà per le imprese di assumere, entro sei mesi dal termine dell'attività, stessa, nominativamente coloro che l'abbiano svolta.

La legge 28 febbraio 1987 n. 56 ha modificato (art. 4) la composizione della Commissione Centrale (aggiungendovi un membro con voto consultivo e con funzioni di consigliere per l'attuazione della parità uomo-donna) e di quella regionale per l'impiego (prevedendo che la stessa sia presieduta dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale o da un Sottosegretario di Stato allo stesso dicastero da lui delegato) ed ha precisato (art. 5) i compiti di quest'ultima disponendo, fra l'altro, che essa esprime parere sui programmi di formazione professionale predisposti dall'amministrazione regionale e propone l'istituzione di corsi di qualificazione professionale o di riqualificazione per i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ovvero nelle liste di mobilità, per agevolare l'occupazione in attività predeterminate.

Ha, poi, stabilito (art. 17), nel disciplinare le convenzioni stipulabili fra imprese o loro gruppi e la Commissione Regionale per l'impiego, per la realizzazione di specifici programmi di assunzione di lavoratori, che i corsi di formazione professionale, reputati a tal fine necessari, siano organizzati d'intesa con la Regione, che ne assume l'onere finanziario ai sensi dell'art. 22 della legge 21 dicembre 1978 n. 845.

11. — Dalla legge in esame risulta ancora di più accentuato che il tipo di contratto in esame è strumentale alla finalità socio-politica di favorire la costituzione di rapporti di lavoro subordinato per i giovani e che tale finalità è nettamente prevalente a quella meramente formativa ed, infine, che questa ultima è più strettamente collegata alle attività imprenditoriali nella loro varietà operativa.

Il che, appunto, giustifica l'intervento del datore di lavoro. Egli assicura la realizzazione pratica della formazione professionale e, nel contempo, l'inserimento dei giovani nell'impresa con possibilità di instaurare contratti a tempo indeterminato in sostituzione di quelli di formazione e lavoro di durata limitata. La formazione quindi ha un contenuto concreto e una finalità pratica effettuale attestata poi dallo stesso datore di lavoro sempre ai fini di altro eventuale collocamento futuro. Anche nella nuova composizione, sempre mista con rappresentanti dello Stato, delle Regioni e delle forze sociali, la Commissione Regionale per l'impiego assicura il coordinamento tra le varie attività, interessi e competenze e l'esecuzione nelle varie sedi periferiche degli indirizzi unitari formulati dalla commissione Centrale per l'impiego a livello nazionale. Non è nemmeno lesa l'autonomia finanziaria della Regione, in quanto trattasi in definitiva di disporre dei fondi a carico del bilancio dello Stato e della Comunità Europea con destinazione specifica e vincolata (formazione professionale giovanile).

Peraltro è rimasta integra la competenza della Regione a promuovere e a svolgere attività di formazione professionale in ambito aziendale, ma anche essa con finalità occupazionali, sebbene la possibile ed eventuale realizzazione di questa sia comunque successiva (art. 3, comma 13, d.l. n. 726 del 1984, conv. in legge n. 863 del 1984; art. 17 legge n. 57 del 1987).

Sicché è fatta salva anche la specifica competenza della Regione Valle d'Aosta prevista in materia di istruzione «tecnico-professionale» dallo statuto speciale (artt. 2 e 4 legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4).

12. — Sotto altro riguardo il ruolo e la competenza della Regione in materia non sembrano sufficientemente tutelati e garantiti.

Invero, in sede di conversione del d.l. n. 726/1984 è stato soppressa la seconda parte del quarto comma dell'art. 3, la quale prevedeva la possibilità che le regioni accertassero attraverso proprie strutture il livello di formazione professionale acquisito dai lavoratori.

Ne discende un'illegittima compressione del ruolo riservato all'autonomia regionale nella materia della formazione professionale e conseguentemente va dichiarata l'illegittimità costituzionale della suddetta norma nel testo emendato con la legge di conversione n. 863/1984 nella parte in cui (comma 8) non prevede che le competenti strutture regionali possano accertare il livello di formazione professionale acquisito dai lavoratori.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i ricorsi (nn. 27/1978; 41, 45, 46/1984; 3, 4/1985:

A) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 8, del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726 (*Misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali*), convertito in legge 19 dicembre 1984 n. 863, nella parte in cui non prevede che le competenti strutture regionali possano accertare il livello di formazione acquisito dai lavoratori;

B) dichiara non fondate:

a) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, 13 e 14 del d.l. 6 luglio 1978 n. 351 (*recante modificazioni alla legge 1° giugno 1977 n. 285, sull'occupazione giovanile*), convertito in legge 4 agosto 1978 n. 479, nella parte in cui rispettivamente introducono un nuovo terzo comma dell'art. 8 nonché gli artt. 16-ter e quater della legge 1° giugno 1977 n. 285, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Lombardia (Reg. Ric. n. 27/1978);

b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2, 3, 4, 5, 10 e 11, del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984 n. 863, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Lombardia (Reg. Ric. n. 41/1984);

c) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984 n. 863, sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. dalla Regione Liguria (Reg. Ric. n. 45/1984);

d) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 d.l. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984 n. 863, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 4 dello Statuto Speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, dalla Regione Valle d'Aosta (Reg. Ric. n. 46/1984);

C) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 del d.l. 6 luglio 1978 n. 351, convertito in legge 4 agosto 1978 n. 479, nella parte in cui introduce l'ultimo comma dell'art. 26-bis della legge 1° giugno 1977 n. 285, sollevata, in riferimento all'art. 119 Cost., dalla Regione Lombardia (Reg. Ric. n. 27/1978).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

n. 200

Sentenza 22 maggio 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 106, primo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645: Imposte e tasse - società non esercenti attività commerciali - plusvalenze e sopravvenienze attive di società tassabili in base a bilancio - assoggettabilità ad imposta di ricchezza mobile - omessa esclusione - violazione dell'art. 76 della Costituzione (legge delega 5 gennaio 1956, n. 1, art. 20) - Illegittimità costituzionale parziale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA;

Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 106 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo Unico delle leggi sulle imposte dirette), in relazione all'art. 20 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'8 marzo 1979 dalla Corte di Cassazione sui ricorsi riuniti proposti dall'Amministrazione delle Finanze dello Stato contro la Società Agricola Riviera, iscritta al n. 693 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 338 dell'anno 1979;

2) n. 2 ordinanze emesse il 12 dicembre 1979 dalla Corte di Cassazione sui ricorsi proposti dalla Società Civile Agricola Immobiliare contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, iscritte ai nn. 350 e 351 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 173 dell'anno 1980.

Visti gli atti di costituzione della Società Agricola Riviera e dell'Amministrazione delle Finanze dello Stato nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta, per l'Amministrazione delle Finanze dello Stato.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza dell'8 marzo 1979 (Reg. Ord. n.693/79) la Corte di Cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 106, primo comma, del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, «nella parte in cui prevede, in contrasto col disposto dell'art. 20 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e fuori dei limiti della delega di cui all'art. 63 della stessa legge, la tassazione in R.M. delle plusvalenze realizzate dalle società in genere, in quanto tali, indipendentemente dall'esercizio di un'attività imprenditoriale».

L'ordinanza è stata emessa a seguito di un ricorso proposto dall'Amministrazione delle Finanze dello Stato contro una decisione della Commissione Centrale delle Imposte, la quale aveva dichiarato non dovuta dalla S.p.a. «Agricola Riviera» l'imposta di Ricchezza Mobile per la plusvalenza realizzata con la cessione ai creditori degli immobili di sua proprietà, in sede di concordato preventivo, in quanto mancava nel soggetto la qualità d'imprenditore esercente un'attività commerciale, così come richiesto dall'art. 106 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 32 del 1975 di questa Corte. Nel ricorso l'Amministrazione delle Finanze aveva invece sostenuto la soggezione delle società per azioni, in quanto tali, all'imposizione. Aveva proposto ricorso incidentale la Società lamentando il mancato accoglimento della tesi dell'intassabilità delle plusvalenze in ipotesi di *cessio bonorum* in sede concordataria.

Il giudice *a quo* ricorda che la sentenza n. 32 del 1975 di questa Corte ha dichiarato illegittimo, per eccesso di delega, il primo comma del suddetto art. 106 «nella parte in cui prevede la tassabilità delle plusvalenze e sopravvenienze attive di enti tassabili in base a bilancio», ma osserva che tale decisione riguarda esclusivamente gli enti di cui alla lettera c) dell'art. 8, terzo comma, del t.u. n. 645 del 1958, e cioè gli enti diversi dalle società di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo.

Resta pertanto impregiudicato il dubbio di legittimità in ordine alla differenza di formulazione fra l'art. 106 e l'art. 20 citati per quanto attiene alla tassabilità delle plusvalenze delle società. L'art. 106 del t.u., infatti, sottopone ad imposta le plusvalenze di tutti i beni appartenenti a soggetti tassabili in base a bilancio, fra i quali, a norma dell'art. 2200 c.c., sono comprese tutte «le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e segg. del titolo V e le società cooperative, anche se non esercenti un'attività commerciale». L'art. 20 della legge n. 1 del 1956, invece, prevede come soggetti passivi della tassazione le imprese e gli imprenditori, nel senso che fissa come presupposto dell'imposta l'esercizio di un certo tipo d'attività, dal quale possano derivare determinati redditi. Il che, del resto, si desume dal fatto che entrambi i commi dell'art. 20 si riferiscono agli «imprenditori», termine questo adoperato nel secondo comma come qualificativo di tutti i soggetti d'imposta, fra i quali il medesimo secondo comma opera poi una distinzione. In altri termini, il predetto art. 20 ancora la tassazione non alla presenza di determinate strutture bensì all'esercizio in concreto di un'attività imprenditoriale. Pertanto, la ragion d'essere della diversa regolamentazione contenuta nei due commi dell'art. 20 deve rinvenirsi non nella consequenzialità della tassazione al semplice presupposto dell'esistenza o meno d'una strutturazione del soggetto come società, ma, fermo restando il presupposto dell'esercizio effettivo di un'attività imprenditoriale, nella presunzione assoluta di riferibilità delle plusvalenze a tale attività, se posta in essere da un soggetto (quale una società costituita a tale scopo) ontologicamente tale da non poter conseguire fini diversi da quelli di lucro, e nella necessità, invece, di una ricerca di un nesso di causalità per le plusvalenze realizzate da soggetti, in ipotesi, capaci di perseguire anche fini diversi.

Così inteso però il predetto art. 20 — conclude la Corte di Cassazione — ne consegue che il suo contenuto non appare correttamente trasfuso nell'art. 106 del t.u., che fa derivare la tassabilità unicamente da un elemento meramente formale, ampliando quindi la sfera degli atti tassabili, in violazione dell'art. 63 della medesima legge n. 1 del 1956, che attribuiva all'esecutivo solo una certa discrezionalità in materia d'organizzazione dei servizi e d'attività d'accertamento dell'Amministrazione e non anche in materia di tassabilità vera e propria.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. — Dinanzi alla Corte si è costituita la S.p.a. Agricola Riviera, rappresentata e difesa dagli avv. ti proff. Gaetano Castellano e Floriano d'Alessandro, chiedendo l'accoglimento della questione.

La società osserva che la sentenza n. 32 del 1975 interpretò l'art. 20 della legge n. 1 del 1956 nel senso che la soggezione ad imposta delle plusvalenze presuppone che esse siano realizzate nell'esercizio d'attività d'impresa commerciale e che tale condizione ricorre necessariamente e costantemente soltanto per gli enti ritenuti imprenditori commerciali istituzionali, mentre in tutti gli altri casi, ossia in tutti i casi in cui l'attività d'impresa non si presenti come necessariamente esclusiva del soggetto, il nesso tra tale attività e la realizzazione della plusvalenza deve essere accertato di volta in volta.

Da questa interpretazione discende che è estraneo al contenuto normativo del citato art. 20 il principio dell'automatica tassabilità delle plusvalenze realizzate da società per azioni, con la conseguenza che l'art. 106 del t.u. deve reputarsi innovativo per questo riguardo e quindi illegittimo per eccesso di delega. Non può invero ritenersi che alla nozione di atto di società per azioni appartenga concettualmente (e quindi necessariamente) il carattere speculativo, ossia d'impresa commerciale. Una tale equiparazione è, infatti, resistita sia dall'erroneità dell'identificazione della società con l'impresa esercitata in forma collettiva sia dalla possibilità d'utilizzare il tipo della società azionaria per l'esercizio d'attività di (c.d.) impresa agricola sia, comunque, dal fenomeno della c.d. neutralizzazione delle strutture societarie, il cui rigido legame con una causa-scopo determinati, quale potrebbe essere l'esercizio d'attività speculativa ovvero d'impresa commerciale, pur sussistendo in origine, si è successivamente attenuato fino a scomparire del tutto.

3. — Si è altresì costituita l'Amministrazione delle Finanze, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per manifesta irrilevanza o, comunque, infondata.

Quanto alla rilevanza, l'Avvocatura osserva che nel ricorso per cassazione l'Amministrazione aveva lamentato, in primo luogo, l'omessa motivazione sul punto della natura (agricola o commerciale) dell'attività imprenditrice svolta, facendo presente che, essendo stata la società ammessa al concordato preventivo, la sua attività doveva considerarsi

necessariamente commerciale; ed aveva sostenuto, in secondo luogo, che la tassabilità delle plusvalenze doveva riconoscersi a prescindere dalla natura agricola o commerciale dell'attività, svolgendo la società attività d'impresa. Con il ricorso incidentale la contribuente aveva invece sostenuto che con l'apertura della procedura concorsuale era venuto meno l'esercizio normale dell'impresa e che, pertanto, nella specie non esistendo impresa, non vi poteva essere tassazione di plusvalenze, senza dimostrazione dell'intento speculativo fin dall'acquisto. È, pertanto, manifestamente evidente l'irrelevanza della proposta questione di legittimità costituzionale, dal momento che nella specie è pacifico lo svolgimento, da parte della società contribuente, di attività imprenditoriale, controvertendosi soltanto in ordine alla natura (commerciale od agricola) dell'attività stessa ed alla necessità dello svolgimento dell'attività imprenditoriale al momento dell'alienazione del bene.

Quanto al merito, l'Avvocatura osserva che il presunto contrasto fra l'art. 20 e l'art. 106 consisterebbe nella circostanza che, nel primo, la presunzione d'attività speculativa sarebbe legata all'esercizio dell'attività d'impresa mentre nel secondo la stessa presunzione sarebbe legata alla struttura societaria assunta a prescindere dalla natura dell'attività svolta (civile o imprenditoriale). Tale contrasto in realtà non sussiste. Secondo la dottrina e la giurisprudenza assolutamente prevalenti, infatti, la nozione di imprenditore e quella di società, di cui agli artt. 2082 e 2247 cod. civ., coincidono. Ed invero, anche se l'art. 2247 non contiene l'espressa menzione dell'elemento della professionalità, mentre contiene quello dello scopo di lucro di cui non è cenno nell'art. 2082, non è dubitabile che, avendo per scopo unico l'esercizio d'una attività economica, la società svolga necessariamente in via esclusiva l'attività economica prevista nel suo oggetto e quindi l'esercizio di attività abbia il carattere della professionalità, cioè dell'attività svolta in via abituale e continuativa. D'altro lato, anche se la nozione di imprenditore non fa riferimento espresso allo scopo di lucro, non si dubita che tale finalità, intesa in senso oggettivo (come obiettiva economicità della gestione) deve sussistere perché si abbia la figura dell'imprenditore. Se, dunque, secondo il diritto comune, v'è perfetta coincidenza fra impresa e società, nel senso che quest'ultima non è che l'esercizio collettivo dell'impresa, non può conseguentemente esservi il denunciato contrasto fra le due disposizioni in esame.

Tuttavia — prosegue l'Avvocatura — anche volendo aderire alla tesi minoritaria per la quale non vi sarebbe perfetta coincidenza fra imprenditore collettivo e società (nel senso che la società non sarebbe sempre un imprenditore) tale coincidenza dovrebbe comunque sempre affermarsi ai fini tributari.

L'art. 106, allorché assoggetta a tassazione le plusvalenze realizzate da società o da enti esercenti in via principale o esclusiva attività economiche senza necessità di provare l'intento speculativo, riprodurrebbe pertanto fedelmente il contenuto dell'art. 20 della legge n. 1 del 1956, il quale assoggetta a tassazione le società e gli enti suddetti in quanto hanno come finalità la realizzazione di un lucro così come l'imprenditore individuale ha come fine la realizzazione del lucro. Del resto, che questo sia il significato e lo spirito della norma, sarebbe confermato dall'ulteriore evoluzione della disciplina legislativa. La legislazione di riforma, infatti — come si evince, fra l'altro, dall'art. 51 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e dall'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 — assoggetta ad imposizione tutte le plusvalenze realizzate da società, siano personali che di capitale, a prescindere dalla dimostrazione sia dell'intento speculativo sia dell'esercizio dell'impresa, ritenendosi quest'ultimo connaturato alla società.

L'Avvocatura, infine, invita la Corte a correggere un errore materiale che sarebbe contenuto nel dispositivo della sentenza n. 32 del 1975 e che consisterebbe nell'uso della locuzione «commerciale» in luogo di quella «imprenditoriale», come chiaramente s'evincerebbe dalla lettura della motivazione della sentenza stessa.

4. — Analoga questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 106 del t.u. n. 645 del 1958 è stata sollevata dalla Corte di Cassazione con due ordinanze, identicamente motivate, emesse il 12 dicembre 1979 (Reg. Ord. nn. 350/80 e 351/80) a seguito di ricorsi proposti dalla S.r.l. «Agricola Immobiliare» avverso decisioni della Commissione tributaria centrale che avevano affermato il principio della assoggettabilità ad imposta di R.M., per presunzione dell'intento speculativo e per il solo fatto obiettivo dell'incremento di ricchezza, delle plusvalenze realizzate dalle società indicate nell'art. 2200 c.c. anche se non esercenti attività commerciale.

Nel merito, le ordinanze contengono considerazioni analoghe a quelle già contenute nell'ordinanza precedente.

Le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. — Nei giudizi si è costituita l'Amministrazione delle Finanze, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per manifesta irrilevanza o, comunque, infondata.

Sull'ammissibilità l'Avvocatura osserva che la decisione impugnata in Cassazione aveva ritenuto la tassabilità delle plusvalenze, realizzate dalla vendita dei beni sociali, prescindendo dalla dimostrazione dell'intento speculativo fin dall'acquisto, in quanto la società svolgeva un'attività imprenditrice agricola. Nel ricorso la contribuente aveva invece sostenuto che ciò era possibile solo ricorrendo l'esercizio d'impresa commerciale.

Tale tesi però — prosegue l'Avvocatura — è infondata, perché l'art. 20 citato usa la locuzione «imprese» senza indicare alcuna qualificazione dell'attività svolta, senza cioè richiedere che si tratti d'impresa commerciale o agricola o civile. Del resto la nozione d'imprenditore di cui all'art. 2082 c.c. non fa riferimento ad un'attività specifica, richiedendo soltanto che si tratti d'attività economica, cioè lucrativa. Ed è appunto la natura necessariamente lucrativa dell'impresa (quale che sia l'oggetto dell'attività: agricola o commerciale) che giustifica la presunzione della natura speculativa di tutte le operazioni compiute dall'imprenditore afferenti all'impresa e, quindi, la tassabilità delle plusvalenze ricavate dalla cessione di beni pertinenti all'impresa.

È pertanto evidente — conclude l'Avvocatura — che, nella specie, essendo pacifico che la contribuente svolgeva attività d'impresa agricola, le plusvalenze realizzate dovevano ritenersi soggette a tassazione, a prescindere dall'accertamento della costituzionalità dell'art. 106 del t.u. n. 645 del 1958, dato che la fattispecie rientra perfettamente nel disposto dell'art. 20 della legge n. 1 del 1956 e dell'art. 100 del t.u. n. 645 del 1958 che lo riproduce.

L'unico ostacolo alla dichiarazione d'irrelevanza — secondo l'Avvocatura — sarebbe dato dal dispositivo della sentenza n. 32 del 1975, che ha dichiarato illegittimo il primo comma dell'art. 106 citato «nella parte in cui prevede la tassabilità della plusvalenze e sopravvenienze attive di enti tassabili in base a bilancio, ma non esercenti attività commerciale». Si tratterebbe però, come risulterebbe chiaramente dalla motivazione della sentenza, di un errore materiale nell'uso della locuzione «commerciale» in luogo di quella «imprenditoriale», che questa Corte dovrebbe provvedere a correggere.

Nel merito l'Avvocatura ripropone le stesse considerazioni già svolte nel precedente giudizio.

Considerato in diritto

1. — Le ordinanze di rimessione propongono questioni identiche od analoghe e possono, pertanto, esser discusse e decise con unica sentenza.

L'ordinanza n. 693 dell'8 marzo 1979 della Corte di Cassazione, premesso che la Commissione centrale delle imposte aveva dichiarato non dovuta dalla Società p.a. «Agricola Riviera» l'imposta di ricchezza mobile ed assimilate, per la plusvalenza realizzata mediante cessione ai creditori, in sede di concordato preventivo, di immobili di proprietà della società stessa, mancando nel soggetto tassabile la qualità d'imprenditore esercente attività commerciale, richiesta dall'art. 106 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, nella formulazione risultante dalla «parziale abrogazione» conseguita alla sentenza di questa Corte del 25 febbraio 1975, n. 32; premesso che l'amministrazione delle Finanze dello Stato aveva proposto, avverso la precitata decisione, ricorso per cassazione, sostenendo la soggezione delle società per azioni, in quanto tali, all'imposizione delle plusvalenze, in sede d'imposta di ricchezza mobile; ritenuto che, anche dopo la precitata sentenza di questa Corte, rimaneva impregiudicata la questione della conformità dell'art. 106 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette del 1958 alla norma delegante, di cui all'art. 20 della legge n. 1 del 1956, in ordine alla tassabilità delle plusvalenze delle società; proponeva questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 106, primo comma, del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui prevede, in contrasto col disposto dell'art. 20 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e fuori dai limiti della delega di cui all'art. 63 della stessa legge, la tassazione in ricchezza mobile delle plusvalenze realizzate dalle società in genere, in quanto tali, indipendentemente dall'esercizio di attività imprenditoriale.

L'ordinanza del 12 dicembre 1979 della Corte di Cassazione (Reg. ord. n. 350/80) premesso che la Commissione tributaria centrale (nell'annullare la decisione della Commissione provinciale di secondo grado, impugnata dall'amministrazione finanziaria, relativa al ricorso presentato dalla Società agricola immobiliare S.C.A.I., a responsabilità limitata, avverso l'avviso d'accertamento d'un plusvalore patrimoniale realizzato a seguito di vendite immobiliari, nell'esercizio 1968/69) aveva affermato il principio dell'assoggettabilità ad imposta di ricchezza mobile, per presunzione dell'intento speculativo e per il solo fatto obiettivo dell'incremento di ricchezza, delle plusvalenze realizzate dalle società indicate dall'art. 2200 c.c., anche se non esercitino attività commerciali; premesso che la predetta Società civile agricola immobiliare (S.C.A.I.) aveva proposto ricorso per cassazione avverso la citata decisione della Commissione tributaria centrale; e premesso che, pertanto, anche dopo la sentenza di questa Corte n. 32 del 1972, rimaneva da verificare l'applicazione dell'art. 106 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette del 1958 anche alle società di capitali (nella specie, a responsabilità limitata) che non esercitino attività commerciali; sollevava questione di legittimità costituzionale dell'articolo da ultimo citato, in riferimento all'art. 76 Cost.

L'ordinanza indicata con il n. 351 del registro ordinanze del 1980 è una copia dell'ordinanza n. 350 del 1980.

2. — Vanno anzitutto disattese le eccezioni d'irrelevanza che, nei confronti delle predette ordinanze, sono state proposte dall'amministrazione finanziaria.

Anche quando fosse accertato che le società agricole innanzi citate realizzino attività imprenditoriali (il che, peraltro, non sembra, vertendosi, almeno in uno dei procedimenti *a quo*, anche sull'esistenza, al momento dell'acquisto e sulla perdita, al momento dell'alienazione dei beni, della qualità di «imprenditore» della società) rimarrebbe sempre da precisare, come si dirà oltre, se sia sufficiente tale generica qualità od occorra lo specifico esercizio di attività commerciali o di attività imprenditoriali di natura commerciale per rendere sottoponibili all'imposta mobiliare le plusvalenze e sopravvenienze attive di cui si discute.

Né può accedersi alla richiesta di correzione dell'«errore materiale» nel quale sarebbe incorsa la sentenza di questa Corte n. 32 del 1975 allorché, nel dispositivo, avrebbe usato la parola «commerciale» in luogo di quella «imprenditoriale». A parte le ragioni, che oltre s'indicheranno, per escludere che si tratti di «errore materiale», la verità è che appunto l'esame di merito deve chiarire con esattezza, almeno in sede di società, se, al fine di sottoporre le plusvalenze e sopravvenienze attive all'imposta di ricchezza mobile, non occorra anche l'esercizio di attività commerciali da parte delle società comunque strutturate.

Va subito precisato che le ordinanze di rimessione interpretano la sentenza di questa Corte n. 32 del 1975 nel senso che essa si riferisca soltanto agli enti non strutturati in società: il dispositivo della precitata sentenza cita, infatti, gli «enti tassabili in base al bilancio» senza alcuna specificazione e parte da casi di specie non relativi ad enti strutturati in forma societaria.

Tenuto conto di ciò, questa sentenza avrà ad oggetto soltanto le società, in relazione, s'intende, alle presunzioni di cui all'art. 106 del testo unico del 1958. In questa sede, pertanto, si verificherà l'eventuale esistenza, per le società in genere, d'un contrasto tra il primo comma dell'art. 106 del testo unico del 1958 e l'art. 20 della legge 5 gennaio 1956, n. 1.

È quasi superfluo aggiungere che l'esame che qui si svolgerà sarà altresì delimitato dalla normativa di cui alle ordinanze di rimessione; esso non potrà, dunque, tener conto dell'evoluzione legislativa in materia (della quale questa sentenza si varrà soltanto per alcuni confronti concettuali) e dovrà riferirsi alla legge n. 1 del 1956 ed al testo unico del 1958, in quanto queste leggi, e non le successive, sono, sempre a parere delle ordinanze di rimessione, le uniche applicabili ai casi di specie.

3. — L'esame del merito della questione di legittimità costituzionale sollevata dalle precitate ordinanze comporta la risoluzione non di uno ma di tre quesiti.

Il primo è, certamente, quello prospettato nelle conclusioni dell'ordinanza n. 693/79: è l'art. 106, primo comma, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette del 1958 illegittimo nella parte in cui prevede la tassazione in ricchezza mobile delle plusvalenze e sopravvenienze attive realizzate dalle società in genere, in quanto tali, indipendentemente dall'esercizio di un'attività imprenditoriale?

Se, tuttavia, si rispondesse monosillabicamente a tale quesito, si correrebbe il rischio, almeno nel caso di risposta affermativa, di considerare l'art. 106 legittimo nella parte in cui sottopone a ricchezza mobile le plusvalenze e sopravvenienze attive di società imprenditoriali ma non realizzanti «fini di lucro». In tal caso, il problema centrale, e cioè quello di verificare se è la struttura (o qualità) delle società, costituenti soggetto dell'impresa (o la forma dell'impresa) a fondare la presunzione (di «fine di lucro») *ex art.* 106, primo comma, oppure se è il concreto esercizio di un certo tipo o qualità di attività delle società stesse, comunque costituite, la ragione principale della citata presunzione *ex art.* 106, finirebbe con l'essere eluso. Invero, se si concludesse nel senso che è l'esercizio di un'impresa, quale che sia a condizionare l'assoggettamento a ricchezza mobile delle plusvalenze delle società, mentre si prescinderebbe dalla qualità dell'attività esercitata dall'impresa, si condizionerebbe il predetto assoggettamento sempre ad una «forma», l'impresa appunto; e non si indicherebbero le ragioni per le quali è quest'ultima struttura dell'attività esercitata e non la «forma» della società (che, fra l'altro, potrebbe, invece, far riferimento ad una qualità dell'attività) a generare l'assoggettamento delle plusvalenze societarie all'imposta mobiliare.

La dottrina comunemente ritiene che l'esercizio d'una impresa condizioni l'assoggettamento in discussione in quanto il legislatore «presume» che tale esercizio comporti una determinata natura (speculativa, lucrativa) dell'attività esercitata: ma, in tal caso, è la natura, presunta, dell'attività esercitata dall'impresa, e non quest'ultima, come struttura formale, la ragione della sottoposizione delle plusvalenze societarie all'imposta mobiliare.

E se, a parte il problema dell'onere della prova, risulti sicuramente esclusa in fatto, ad esempio, la natura speculativa dell'esercizio d'una determinata impresa societaria? Se mancassero, in ogni caso, in determinate attività (ad esempio agricole) fini di lucro, come sarebbe possibile «presumerli»? Vero è che, in tali casi, una presunzione legale *iuris et de iure*, si trasformerebbe in un'ingiustificata finzione. L'annoso problema della «presunzione» del fine di

lucro, nell'esercizio delle attività od imprese commerciali, è nato dall'impossibilità o superfluità d'una prova, di volta in volta, dell'esistenza dello stesso fine, quando ad altro talune società non tendono se non a realizzare fini speculativi. Ma se questi ultimi fossero sicuramente esclusi, nell'esercizio di imprese, sia pur costituite in forma commerciale, la «presunzione legale» si trasformerebbe in sottoposizione a ricchezza mobile di plusvalenze non derivanti da attività lucrative: si tratterebbe, cioè, di redditi «non prodotti» dalla fonte.

E, da ciò, il secondo quesito, inscindibilmente connesso al primo: l'art. 106 è illegittimo nella parte in cui sottopone tutte le plusvalenze societarie ad imposta di ricchezza mobile, indipendentemente dall'esercizio d'una qualsiasi attività imprenditoriale, oppure, più particolarmente, d'una specifica attività, quella commerciale, nella quale è appunto «presumibile» il fine speculativo?

Nel rispondere a questo secondo quesito occorre subito chiarire che, anche a prescindere da ogni normativa, è logicamente impossibile ritenere che una serie di attività, mai caratterizzate da fini di lucro (ad esempio, attività di società senza impresa od esercitanti imprese agricole che non perseguono fini di lucro) acquistino, poi, «alla fine», in virtù della forma societaria, natura speculativa, «per presunzione». Come mai il risultato unitario di diversi atti, sia pure «vestito» di una certa forma, può assumere natura esattamente contraria a quella dei singoli atti componenti? È per questa ragione logica (prima che per virtù normativa) che la forma della società non può costituire il fondamento della sottoposibilità del reddito (prodotto) derivante dalle plusvalenze patrimoniali, realizzate dalle società stesse, all'imposta di ricchezza mobile: è, invece, l'esercizio effettivo di un'impresa commerciale o d'un'attività commerciale, per le quali è legittimo, appunto, presumere la natura speculativa, a costituire la base per l'ulteriore presunzione di cui al primo comma dell'art. 106 del testo unico del 1958.

Vero è che al primo quesito è dato rispondere solo rispondendo anche al secondo. E, da questo aspetto, sembrerebbe, almeno a prima vista, di poter affermare che l'art. 106 è illegittimo nella parte in cui sottopone le plusvalenze e sopravvenienze attive, realizzate dalle società, all'imposta di ricchezza mobile, «indipendentemente dall'esercizio di attività imprenditoriali commerciali».

Senonché, sorge subito il terzo quesito: *quid iuris* nelle ipotesi in cui si tratti di attività imprenditoriali *ex art. 2082 c.c.*, o di semplici attività, sia pur abitualmente realizzate dalle società, *ex art. 2195 c.c.*? Quest'ultimo quesito è anch'esso strettamente «legato» ai primi due. Dalla risposta che si va ad offrire al medesimo, risulta, infatti, ulteriormente qualificata l'illegittimità dell'art. 106: come si dirà oltre, questo articolo è illegittimo non soltanto perché dispone la sottoposizione all'imposta di ricchezza mobile delle plusvalenze e sopravvenienze attive realizzate dalle società, in quanto tali, «indipendentemente dall'esercizio di attività imprenditoriali commerciali», ma anche perché prevede la predetta sottoposizione, in via più generale, indipendentemente dall'esercizio, da parte delle società, di attività commerciali.

Ciò, peraltro, non significa che, appena una società realizzi, comunque, attività commerciali, debba essere sottoposta all'art. 106, primo comma; bensì equivale ad affermare che spetta al giudice di merito stabilire se, nei singoli casi, ed a prescindere, sempre, dalla forma della società, vi sia uno svolgimento abituale di attività commerciali da parte della società ed esista, pertanto, come si dirà oltre, un «reddito d'impresa»; che spetta, cioè, allo stesso giudice stabilire se possa farsi riferimento all'art. 8, quinto comma, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette del 1958 (applicabilità a società che esercitano attività commerciali delle norme, previste dallo stesso testo unico, per le imprese commerciali) oppure possa applicarsi analogicamente, anche alle società non organizzate *ex art. 2082 c.c.* ma esercitanti attività di cui all'art. 2195 c.c., l'art. 106, primo comma, del testo unico del 1958.

4. — Nell'iniziare l'esame del merito della questione va anzitutto rilevato che è soltanto considerando il modo come si sono storicamente posti i problemi, che l'art. 20 della legge n. 1 del 1956 cerca di risolvere, è possibile procedere ad una approfondita interpretazione dello stesso articolo. Se si parte dall'articolo ora citato, prescindendo dalla storia, dai precedenti dottrinali e giurisprudenziali, dai quali esso, si può dire, è nato, non soltanto non si riesce a spiegarne le incertezze ma non s'intendono appieno neppure le ragioni dell'incostituzionalità del primo comma dell'art. 106 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette del 1958.

Vero è che, non potendosi, dal testo unico del 1877, ricavare una precisa nozione di reddito tassabile, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, la dottrina tentò di delineare una nozione di «reddito prodotto» che, mentre rifiutava la nozione di «reddito entrata», chiariva che le azioni umane, per essere considerate produttrici di reddito, non era sufficiente che, comunque, condizionassero il medesimo ma dovevano anche esser mosse da un «intento di lucro» oppure tendere, sia pur solo obiettivamente, a realizzare un guadagno.

Ed è in seguito a ciò che si è posto, ben prima del 1956, il problema delle plusvalenze e sopravvenienze attive: queste, ove si fosse accolta la nozione di «reddito entrata» (e cioè di reddito come «puro» incremento patrimoniale) sarebbero state senza dubbio ricondotte, quali specie, alla generale nozione di reddito tassabile, costituendo esse certamente un incremento patrimoniale. Accogliendosi, invece, dalla maggioranza della dottrina, il concetto di «reddito prodotto», le plusvalenze e sopravvenienze attive, essendo, almeno per una parte, il risultato d'un aleatorio, oggettivo, aumento patrimoniale, non erano riconducibili alla nozione di «reddito prodotto», e quindi tassabile, finché non si fosse dimostrato d'essere state realizzate anche attraverso attività speculative. E qui, per non appesantire l'esame che si va compiendo, si prescinde dalle controverse questioni sul modo d'intendere l'espressione «attività speculative» o «lucrative»: la soluzione delle predette controversie non compete, infatti, a questa sede.

Risolto il problema del necessario collegamento delle plusvalenze e sopravvenienze attive con un'attività «di carattere speculativo» del soggetto passivo d'imposta, si apriva, già, all'incirca, dall'inizio di questo secolo, un'altra gravissima disputa relativa all'accertamento dell'intento speculativo o della «natura lucrativa» delle attività attraverso le quali le plusvalenze e sopravvenienze attive venivano realizzate. Ed a questo proposito è sorto il problema in ordine alla «presunzione» del carattere lucrativo delle attività realizzate dalle società (industriali e) commerciali. Il quale, pertanto, sorge come problema di presunzione della natura lucrativa delle attività svolte dalle società; e, in particolare, ovviamente, dalle società (industriali e) commerciali.

Nulla quaestio, infatti, per i privati non esercenti attività commerciali: le plusvalenze realizzate da questi ultimi andavano assoggettate all'imposta mobiliare soltanto quando si fosse accertato, di volta in volta, il collegamento delle medesime con un'attività lucrativa o con un «intento speculativo» del soggetto passivo d'imposta: ma, per le plusvalenze realizzate da commercianti o da società commerciali, era da presumersi, *ope legis*, l'intento speculativo oppure, potendo la presunzione legale risolversi, in concreto, in una tassazione di plusvalenze e sopravvenienze attive non speculativamente realizzate, era, sempre, da accertarsi la natura lucrativa delle attività dalle quali la plusvalenza patrimoniale derivava?

Dottrina e giurisprudenza erano, in ordine alla risposta da dare a questo interrogativo, grandemente incerte: si dibattevano tra l'orientamento per il quale, anche nel caso di società commerciali, la tassabilità, quale reddito, del plusvalore realizzato dalla rivendita d'un immobile era da ritenersi subordinata all'intento speculativo nell'acquisto dell'immobile stesso (a meno che la speculazione in compravendite immobiliari costituisse l'oggetto normale dell'attività della società) e l'orientamento secondo il quale, mentre le plusvalenze relative ai beni «strumentali» dell'impresa dovevano esser sempre assoggettate all'imposta mobiliare, la tassazione delle plusvalenze relative a beni estranei all'impresa era subordinata alla sussistenza dell'intento speculativo, tranne che si fosse trattato di società commerciali, per le quali doveva sempre presumersi il carattere lucrativo dei relativi «incrementi patrimoniali».

Il criterio «soggettivo» ora indicato, riferito alla società (e non all'attività esercitata dalla medesima) costituiva, pertanto, il risultato d'una «presunzione», relativa, tuttavia, alla natura lucrativa dell'attività esercitata. Per le società aventi la speculazione in compravendite immobiliari quale oggetto normale delle attività, si «presumeva» che tutte le compravendite fossero speculativamente realizzate e tutti i plusvalori derivanti dalle medesime dovessero, in conseguenza, essere tassati. Oppure: trattandosi di società commerciali, veniva a presumersi il carattere speculativo di tutte le attività realizzate; e, pertanto, tutte le plusvalenze e sopravvenienze attive derivanti da compravendite, anche di beni «estranei» all'esercizio dell'impresa delle società commerciali stesse, dovevano esser tassate in ricchezza mobile. Ci si riferiva, insomma, sempre, oggettivamente, alla natura dell'attività esercitata dalla società commerciale, anche se la forma commerciale o l'oggetto (lucrativo) normale della società rendevano «presumibile» tale natura. Di qui l'inizio della concezione per la quale sarebbe la forma della società, o l'oggetto normale della medesima, a condizionare, prescindendo da ogni altra indagine, l'assoggettamento delle plusvalenze e sopravvenienze attive, comunque realizzate dalle società, all'imposta di ricchezza mobile.

Senonché, la concezione da ultimo riportata è nettamente respinta dall'art. 20 della legge n. 1 del 1956.

L'articolo ora citato pone un punto fermo: distinguendo le attività «afferenti all'esercizio dell'impresa» dalle rimanenti, sancisce che «soltanto» per le prime gli imprenditori diversi dalle società e dagli enti tassabili in base a bilancio son tenuti a scontare le plusvalenze, indipendentemente dalla prova dell'esistenza dell'intento speculativo; mentre, in generale, per le «imprese» delle società, in qualsiasi forma costituite, tutte le plusvalenze realizzate, distribuite od iscritte in bilancio, concorrono a formare il reddito imponibile.

Soprattutto nei confronti di chi riteneva che, talvolta, come nel caso delle società per azioni, la connessione tra l'intento speculativo ed il lucro «di differenze» si presumesse sempre, l'art. 20 della legge 5 gennaio 1956 n. 1 «risponde» che «mai» il modo di costituzione, la struttura formale delle società può costituire il fondamento della presunzione

secondo la quale tutte le plusvalenze, indipendentemente dalla loro connessione con attività afferenti all'esercizio dell'impresa, concorrono a formare il reddito imponibile di società ed enti tassabili in base a bilancio: il primo comma dell'articolo in esame inizia appunto statuendo che «I maggiori valori delle attività delle imprese, in qualsiasi forma costituite, concorrono a formare il reddito imponibile...».

Tenuto conto dei ricordati precedenti storici, l'articolo in discussione non poteva che fondare la predetta presunzione soltanto sull'esercizio effettivo di un'attività, sulla natura di un'attività che, appunto, si presumeva caratterizzata da scopo di lucro. La tesi secondo la quale non è esatto che una società (commerciale) non possa compiere altro che atti di natura commerciale e che, quand'anche ciò fosse vero, non si ritrova, nel nostro sistema, un principio generale per il quale ogni atto di commercio è, per sé, atto di speculazione, viene disattesa dall'articolo in discussione: per le imprese (come si dirà oltre, commerciali) tutte le plusvalenze, e per gli imprenditori diversi dalle società e dagli enti tassabili in base a bilancio, soltanto le plusvalenze relative ad attività afferenti all'esercizio dell'impresa, si «presumono» condizionate da attività speculative.

Il criterio oggettivo, scelto dall'art. 20 della legge n.1 del 1956, in funzione del fatto che soltanto la natura lucrativa dell'attività di produzione del reddito può giustificare l'assoggettività all'imposta mobiliare delle plusvalenze e sopravvenienze attive, non può esser trasformato in criterio soggettivo sol perché si presume che siano lucrative tutte le attività delle «imprese» di società commerciali, che producono plusvalenze, e le attività afferenti all'esercizio dell'impresa degli enti diversi dalle società: non importa se si tratti di società per azioni od a responsabilità limitata, quale che sia il soggetto dell'impresa, si risponde tributariamente per le plusvalenze derivanti da attività commerciali.

Da ciò consegue l'imprescindibilità dell'esercizio effettivo di attività imprenditoriali di natura commerciale (o, comunque, come si preciserà più innanzi, di attività commerciali) ai fini della sottoposizione di tutte le plusvalenze, anche di quelle relative a beni estranei all'impresa, delle società, comunque costituite, all'imposta mobiliare e la non sottoposizione alla stessa imposta delle plusvalenze di società (ed enti) non svolgenti attività commerciali.

Questa Corte, peraltro, aveva già chiarito, con la sentenza 25 febbraio 1975, n. 32, che il termine «imprenditori» usato nel secondo comma dell'articolo in esame «si riferisce anche alle società ed enti tassabili in base a bilancio e che non questa forma di tassabilità ma l'esercizio di un'attività imprenditoriale caratterizzata da uno scopo di lucro costituisce il fondamento giuridico della presunzione che per esse tutte le plusvalenze o le sopravvenienze attive vanno comprese nell'accertamento del reddito imponibile».

La stessa sentenza aveva anche chiarito l'esatta interpretazione dell'articolo in discussione, rilevando che, per le società ed imprese tassabili in base a bilancio, «si presume, senza che occorra la dimostrazione, l'intento speculativo di tutte le partite attive riportate in bilancio, anche se costituite da plusvalenze o sopravvenienze attive di beni facenti parte del capitale dell'impresa stessa, mentre per le altre imprese, di cui al secondo comma, tale presunzione è limitata alle attività afferenti all'esercizio dell'impresa stessa».

5. — A questo punto va fatta una precisazione.

Poiché l'amministrazione finanziaria ritiene che nel dispositivo della sentenza, ora citata, di questa Corte sia contenuto un errore «materiale», consistente nell'uso della locuzione «commerciale» in luogo di quella «imprenditoriale», va sottolineato che è impossibile rinvenire un errore «materiale» nell'uso, nel dispositivo, della locuzione «commerciale» quando, nella motivazione della predetta sentenza, dopo aver fatto riferimento ad «attività imprenditoriale caratterizzata da scopo di lucro» ed all'applicabilità, ai sensi dell'art. 8 del testo unico del 1958, delle norme di quest'ultimo, che fanno riferimento alle «imprese commerciali», anche ai soggetti indicati nello stesso articolo, che esercitano attività commerciali, si conclude ricordando che l'art. 20 del d.P.R. n. 598 del 1973 esclude la tassabilità delle plusvalenze o sopravvenienze attive di enti che «non esplicano attività imprenditoriale o commerciale». E vale aggiungere che è almeno molto discutibile, in sede di sottoposizione a ricchezza mobile delle plusvalenze societarie, la distinzione tra «attività imprenditoriale» ed «attività commerciale», giacché il riferimento all'impresa, contenuto nel primo comma dell'art. 20 della legge n. 1 del 1956 (come innanzi notato e come confermato dai precedenti storici sopra ricordati) va interpretato come «specifico» riferimento all'impresa commerciale e cioè allo svolgimento di attività presuntivamente lucrative. D'altra parte, la dottrina ritiene che le plusvalenze societarie rientrino tra i redditi sottoponibili a ricchezza mobile di categoria B (diversi dai redditi di capitale, di lavoro autonomo o subordinato) tra i redditi, cioè, alla produzione dei quali concorrono insieme il capitale ed il lavoro. E va anche ricordato che l'art. 85 del testo unico del 1958, nell'esemplificare i redditi di categoria B, si riferisce appunto ai redditi derivanti dall'esercizio di imprese commerciali o da attività commerciali, ai sensi dell'art. 2195 c.c., o da operazioni speculative anche isolate.

L'art. 20 della legge n. 1 del 1956 va, dunque, interpretato nel senso che l'impresa, di cui allo stesso articolo, è da intendersi, specificamente, come impresa commerciale, ossia impresa consistente, come si preciserà meglio oltre, in abituali attività commerciali. Dall'ambito di comprensione del primo comma dell'articolo in discussione vanno escluse, pertanto, non soltanto le così dette società senza impresa ma anche le società non esercenti un'impresa commerciale e, «a fortiori», quelle che non svolgono attività commerciali.

6. — La presunzione di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 1 del 1956 rinvia, dunque, ad un effettivo esercizio d'impresa commerciale od almeno, come si preciserà meglio oltre, ad uno svolgimento d'un certo tipo di attività (commerciale appunto). Benché costituita in forma di società commerciale, personale o di capitali, una determinata società può, infatti, avere un oggetto non riconducibile all'art. 2195 c.c. (ad esempio, società di mera gestione od avente come unico oggetto l'esercizio di un'impresa agricola): in tal caso la medesima non diviene destinataria dell'art. 20 della legge n. 1 del 1956. Va, infatti, ricordato che, se è vero che l'art. 2249 c.c. fa obbligo alle società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale di costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo quinto del libro quinto del codice civile e statuisce altresì che le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività diversa sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice; è, tuttavia, anche vero che lo stesso articolo fa salva la volontà dei soci di costituire anche una società non avente per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale secondo uno degli altri tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo quinto del libro quinto del codice civile. Come è stato già posto in luce dalla dottrina, non la forma commerciale della società o la sua iscrizione nel registro delle imprese ex art. 2200 c.c. comportano, pertanto, l'automatica attribuzione alla medesima del carattere imprenditoriale. L'effettivo esercizio di attività commerciale imprenditoriale, presuntivamente caratterizzata da scopo di lucro, condiziona, senza dubbio, ai sensi del primo comma dell'art. 20 della legge n. 1 del 1956, la presunzione per la quale tutte le plusvalenze patrimoniali delle società vanno comprese nel reddito imponibile. Ma anche il semplice esercizio d'un certo tipo di attività (commerciale appunto) è sufficiente, come si dirà meglio oltre, a rendere applicabili alle plusvalenze societarie, realizzate dalle predette attività, la norma di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 1 del 1956. Le società che non esercitano attività commerciali devono, in ogni caso, ritenersi escluse dall'ambito d'operatività del primo comma del predetto art. 20.

Va, peraltro, sottolineato che (appunto per il fatto che non è la forma di costituzione della società che condiziona l'assoggettamento delle plusvalenze, di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 1 del 1956, all'imposta di ricchezza mobile) ove una società non commerciale (ad esempio una società avente come unico oggetto l'esercizio di un'impresa agricola, anche se costituita in uno dei tipi indicati nel primo comma e nella seconda parte del secondo comma dell'art. 2249 c.c.) svolgesse, oltre alle attività previste nell'atto costitutivo, attività imprenditoriali commerciali o, comunque, attività commerciali, alle quali fossero, ad esempio, applicabili le norme del testo unico del 1958, che si riferiscono alle imprese commerciali, detta società entrarebbe, senz'altro, nell'ambito di comprensione del primo comma del più volte citato articolo 20 e, pertanto, opererebbe nei suoi confronti la presunzione di tassabilità di tutte le plusvalenze societarie realizzate, distribuite od iscritte a bilancio.

7. — Se, dunque, per un verso l'interpretazione del termine «impresa», di cui al primo comma dell'art. 20 della legge n. 1 del 1956 è da restrittivamente assumersi come riferentesi alla sola «specie» dell'impresa commerciale (e non al «genere» che, contraddittoriamente rispetto alla *ratio* della norma, comprenderebbe anche le imprese, ad esempio agricole, eventualmente non realizzanti fini speculativi) per altro verso, l'interpretazione dello stesso termine è da estensivamente assumersi come riferentesi non ad una entità imprenditoriale avente tutti i requisiti di cui all'art. 2082 c.c.

A parte l'ampio, ed estraneo a questa sede, dibattito sull'autonomia del diritto tributario e sull'impossibilità di assumere i concetti (ed i termini) ai quali si riferisce il diritto tributario nella stessa comprensione nella quale sono assunti da altri rami del diritto, l'«impresa» alla quale allude il primo comma dell'art. 20 della legge n. 1 del 1956 non è esattamente quella di cui all'art. 2082 c.c. (...attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi). L'ora citato art. 20, non va dimenticato, dispone in ordine alla formazione del reddito imponibile relativamente alle plusvalenze e sopravvenienze attive: si riferisce, pertanto, al reddito d'impresa, e cioè al reddito che deriva dall'esercizio di «imprese commerciali». Preparando ed anticipando la nozione di «reddito d'impresa», che sarà limpidamente chiarita dai primi due commi dell'art. 51 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, non soltanto si riferisce, restrittivamente, al reddito derivante, specificamente, dall'esercizio di imprese commerciali (e non, in generale, dall'esercizio di qualsiasi impresa) ma estensivamente, considerando non determinante la «forma» dell'impresa (come non determinante la «forma» della società), per esercizio d'imprese commerciali intende l'esercizio abituale, anche se non esclusivo, delle attività commerciali di cui all'art. 2195 del codice civile, ancorché non organizzate al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi, e cioè anche se non organizzate nella forma civilistica dell'impresa.

Non si vede perché mai soltanto l'esercizio d'una «perfetta» impresa *ex art. 2082 c.c.* dovrebbe condurre all'assoggettamento delle plusvalenze societarie all'imposta di ricchezza mobile e non anche l'esercizio abituale di attività commerciali *ex art. 2195 c.c.* La *ratio* dell'assoggettamento di tutte le plusvalenze e sopravvenienze attive all'imposta di ricchezza mobile è l'effettivo, abituale esercizio di attività commerciali, che, per presunzione legislativa, perseguono fini di lucro; non necessariamente l'esercizio di queste attività attraverso la forma dell'impresa *ex art. 2082 c.c.*, e cioè attraverso la forma civilistica dell'impresa, «organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi»: la forma civilistica dell'impresa può ben esser sostituita, in diritto tributario, almeno ai fini della materia qui in esame, dall'esercizio abituale di attività commerciali. Diversamente, si darebbe luogo ad una sperequazione contrastante, in maniera stridente, con i fini e le ragioni delle norme che si stanno esaminando. Per queste ultime, pertanto, costituiscono redditi prodotti, validi ai fini dell'assoggettabilità delle plusvalenze all'imposta di ricchezza mobile, non soltanto i redditi realizzati dalle imprese commerciali *ex art. 2082 c.c.* ma anche quelli prodotti dall'esercizio abituale di attività commerciali non organizzate nella forma civilistica dell'impresa.

Mentre il primo comma dell'art. 51 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, dichiara che «Il reddito d'impresa è quello che deriva dall'esercizio di imprese commerciali», il secondo comma dello stesso articolo, precisando e concettualizzando il discorso testé riferito, assunto dai precedenti legislativi, recita: «Per esercizio di imprese commerciali s'intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali di cui all'art. 2195 del codice civile anche se non organizzate in forma d'impresa».

D'altra parte, lo stesso testo unico del 1958, esattamente interpretando, su questo punto, la delega legislativa, al quinto comma recita: «Ove non sia diversamente disposto, le norme del testo unico che fanno riferimento alle imprese commerciali si applicano anche ai soggetti indicati nei commi terzo e quarto, che esercitano attività commerciali...».

È, dunque, anche l'esercizio d'un certo tipo di attività (appunto commerciali), e non soltanto l'esercizio di imprese commerciali *ex art. 2082 c.c.*, che, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 1 del 1956, fa scattare la presunzione *ex primo* comma dello stesso articolo: tutte le plusvalenze societarie, anche quelle non strettamente riferentesi all'esercizio delle attività commerciali o delle imprese commerciali (relative, ad esempio, a beni, delle società, estranei all'esercizio commerciale) sono sottoponibili ad imposta di ricchezza mobile.

8. — Il disposto dell'art. 20 della più volte citata legge 5 gennaio 1956, n. 1, era destinato ad essere trasfuso negli artt. 100 e 106 del testo unico sull'imposta di ricchezza mobile del 1958. Senonché, ulteriori e, certamente, più forti contrasti si sono manifestati nell'interpretazione degli ora ricordati articoli del testo unico del 1958.

L'art. 81 del testo unico in discussione, nello stabilire i presupposti dell'imposta di ricchezza mobile, mentre nel primo comma precisa che «Presupposto dell'imposta è la produzione di un reddito netto, in denaro o in natura, continuativo od occasionale, derivante da capitale o da lavoro o dal concorso di capitale e lavoro, ovvero derivante da qualsiasi altra fonte...», nel secondo comma recita: «Costituiscono inoltre presupposto dell'imposta le plusvalenze e le sopravvenienze indicate negli artt. 100 e 106, le plusvalenze da chiunque realizzate in dipendenza di operazioni speculative nonché i premi su prestiti e le vincite di lotterie, concorsi a premio, giochi e scommesse».

Non sembra esistere «contrapposizione» tra le norme di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 81 ora riportato. Anche i proventi di cui al secondo comma (in particolare le plusvalenze, sopravvenienze ecc.) costituiscono reddito in base al concetto generale, unitario, di reddito mobiliare di cui al primo comma: in tanto il legislatore li ha espressamente menzionati in quanto essi, pur derivando da attività lucrativa (significativa è la menzione della dipendenza da «operazioni speculative» delle plusvalenze «da chiunque realizzate») non ne costituiscono il risultato esclusivo e, per il passato, avevano dato luogo a dubbi d'inquadramento nella nozione di reddito. Precisando il concetto di reddito mobiliare, di cui al primo comma, il legislatore chiarisce che è «reddito prodotto» sia quello che deriva «unicamente» dalle fonti indicate dal primo comma sia quello che deriva, insieme, dalle predette fonti e da altri eventi non imputabili alla fonte del reddito.

In ogni caso, la dottrina che sostiene che, in base all'art. 106 dello stesso testo unico, il legislatore avrebbe accolto per i soli soggetti tassabili in base a bilancio una nozione di reddito (incremento patrimoniale anche «non» collegato ad operazioni produttive) diversa da quella accolta nelle norme generali espresse nell'art. 81, già prospetta una «disarmonia» tra l'art. 106 e l'art. 81, che prevederebbe una nozione (unitaria) di reddito mobiliare, valevole per tutti i soggetti passivi d'imposta meno che per le società ed enti tassabili in base a bilancio. Ma può una caratteristica (tassabilità in base a bilancio) attinente a modalità d'accertamento, estendere a tal punto l'oggetto dell'imposizione, da produrre come effetto, la tassabilità d'una determinata plusvalenza, se realizzata da una società per azioni e la non tassabilità della stessa plusvalenza, se realizzata, ad esempio, da una società in nome collettivo?

9. — L'illegittimità costituzionale dell'art. 106 del testo unico del 1958 si profila nettamente anche nel confronto con l'art. 100 dello stesso testo unico, che trasfonde, parzialmente, il disposto dell'art. 20 della legge n. 1 del 1956.

Il precitato art. 100 ha anzitutto il merito d'aver risolto il problema, al quale, per vero, la dottrina non ha dato il dovuto rilievo, innanzi diffusamente trattato: lo «specifico» riferimento alle «imprese commerciali» della generica indicazione di «impresa» di cui all'ora citato art. 20 della legge n. 1 del 1956. La collocazione dell'art. 100 del testo unico del 1958 nella sezione seconda del capo terzo dello stesso testo, sezione il cui titolo è «Redditi delle imprese commerciali», non lascia adito a dubbi: le plusvalenze e sopravvenienze attive, di cui allo stesso articolo 100, conseguite dal realizzo di beni relativi all'impresa od appartenenti alla società, si riferiscono soltanto alle «imprese commerciali». E poiché i destinatari del disposto dell'art. 106 dello stesso testo unico è da ritenersi non debbano essere diversi da quelli dell'art. 100, quest'ultimo, esattamente interpretando l'art. 20 della legge n. 1 del 1956, precisa che il tema relativo alle plusvalenze realizzate attraverso attività e beni estranei all'esercizio dell'impresa è da riferirsi soltanto alle imprese commerciali e non, genericamente, alle «imprese».

D'altra parte, riferendosi alle imprese commerciali, l'art. 100 esclude che l'art. 106 possa disporre «presunzioni» relative a scopi di lucro di società tassabili in base a bilancio ma «non aventi fini di lucro»; ed esclude altresì che l'art. 81, nell'atto in cui distingue le plusvalenze di cui agli artt. 100 e 106 da quelle realizzate da «chiunque», in dipendenza di operazioni speculative (da dimostrare) possa assumere che tra i soggetti tassabili in base a bilancio siano comprese società (ed enti) «non aventi fini di lucro».

Malgrado la chiarissima lettera dell'art. 100, primo comma («Concorrono a formare il reddito imponibile le plusvalenze, compreso l'avviamento, derivanti dal realizzo di beni relativi all'impresa...»); «Nei confronti delle società indicate nell'art. 2200 del codice civile si considerano relativi all'impresa tutti i beni ad essa appartenenti e le plusvalenze...»); e malgrado chiaramente lo stesso articolo, come si è già notato allorché si sono ricordati i precedenti storici dell'art. 20 della legge n. 1 del 1956, chiudendo un annoso dibattito, precisi che, in generale, soltanto le plusvalenze derivanti dal realizzo di beni «relativi all'impresa» concorrono a formare il reddito mobiliare imponibile (ad eccezione delle società indicate nell'art. 2200 c.c. per le quali, considerandosi «relativi all'impresa» tutti i beni appartenenti alle predette società, concorrono a formare lo stesso reddito tutte le plusvalenze derivanti dal realizzo di tutti i beni appartenenti alle società) anche per l'articolo in esame è stato posto il problema delle plusvalenze delle società non imprenditoriali. Senonché la dottrina e la giurisprudenza hanno chiarito che il fatto che la norma consideri come «relativi all'impresa» tutti i beni delle società costituite in forma commerciale, importa che la *vis attractiva* dell'impresa, lungi dal comportare l'imprenditorialità delle società indicate nell'art. 2200 c.c., presuppone, appunto, l'esercizio effettivo dell'impresa. Le società che non esercitano un'impresa commerciale (o che non esercitano alcuna attività commerciale) sono, pertanto, certamente fuori dell'ambito di comprensione del disposto dell'articolo 100 del testo unico del 1958.

10. — Analoghe conclusioni vanno prese in relazione all'art. 106 dello stesso testo unico.

Senonché, la lettera dell'articolo ora citato contrasta nettamente con l'interpretazione prima offerta dell'art. 20 della legge n. 1 del 1956, e cioè con la norma delegante e contrasta anche con quanto s'è sopra osservato in relazione agli artt. 81 e 100 del testo unico in esame.

Anche l'art. 106 provvede a concludere l'annosa questione sull'assoggettabilità a ricchezza mobile delle plusvalenze e sopravvenienze attive dei soli beni «relativi all'impresa» o di tutti i beni appartenenti alla società. E, mentre nel secondo comma statuisce che, per i soggetti indicati all'art. 104, la disposizione del primo comma si applica soltanto alle plusvalenze dei beni «relativi all'impresa», nel primo comma (non avendo necessità di citare l'impresa, giacché si statuiva che concorrevano a formare il reddito imponibile tutti i beni appartenenti ai soggetti ivi indicati) s'esprime in questo modo: «Le plusvalenze di tutti i beni appartenenti ai soggetti tassabili in base a bilancio concorrono a formare il reddito imponibile...».

Il richiamo, generale, alle società (ed enti) specificati nel terzo comma dell'art. 8 del testo unico del 1958 non consente, infatti, d'escludere, almeno secondo la lettera della legge, alcuna delle predette società (ed enti) dalla sottoposizione a ricchezza mobile per le plusvalenze dei beni appartenenti alle stesse società (ed enti).

Il primo comma dell'art. 106 dovrebbe, pertanto, rivolgersi anche alle società (ed enti) tassabili in base a bilancio non esercenti un'impresa commerciale o non esercenti alcuna attività commerciale.

Il contrasto con l'art. 20 della legge n. 1 del 1956, che si riferisce, nel primo comma, ai «maggiori valori delle attività delle imprese» e nel secondo comma agli «imprenditori», non potrebbe essere più netto. Si è già sottolineato che, se è vero che per il secondo comma dell'art. 20 della legge n. 1 del 1956 «gli imprenditori diversi dalle società e dagli enti

tassabili in base a bilancio e dalle altre società indicate dall'art. 2200 del codice civile» rispondono soltanto dei maggiori valori delle attività inerenti all'esercizio dell'impresa, non per questo è anche vero che le società (ed enti) tassabili in base a bilancio e le società di cui all'art. 2200 debbano rispondere, sempre, ai sensi del primo comma dello stesso articolo 20, anche se non esercenti un'impresa commerciale (od alcuna attività commerciale). L'art. 20 della legge n. 1 del 1956 statuisce soltanto che le società ed enti tassabili in base a bilancio e le altre società indicate nell'art. 2200 del codice civile sono assoggettate all'imposta di ricchezza mobile per i maggiori valori relativi a tutte le attività imprenditoriali; è cioè scontano l'imposta sulle plusvalenze realizzate ed iscritte, indipendentemente dalla loro specifica inerenza all'impresa. Anche qui la *vis attractiva* dell'impresa non solo non comporta l'imprenditorialità delle società predette ma appunto presuppone che queste ultime esercitino effettivamente un'impresa commerciale o realmente svolgano abitualmente attività commerciali, produttive di «redditi d'impresa» od alle quali possano applicarsi le norme del testo unico del 1958 che si riferiscono alle imprese commerciali.

Il contrasto tra l'art. 106, primo comma, del testo unico del 1958 con la più volte richiamata norma delegante è talmente stridente che una parte della dottrina, facendo perno, appunto, sulla norma delegante e sull'art. 100 del testo unico in esame, ha proposto un'interpretazione sistematica del primo comma dell'art. 106 in discussione, in base alla quale le società (ed enti) non esercenti attività commerciali sarebbero esclusi dalla comprensione dello stesso primo comma.

Senonché, diversa dottrina, facendo perno appunto sulla lettera dell'art. 106, primo comma, ha proposto altra, opposta interpretazione sistematica, secondo la quale non soltanto l'art. 106 ma anche l'art. 100, sottoporrebbero all'imposta di ricchezza mobile tutte le plusvalenze delle società (ed enti) tassabili in base a bilancio, a prescindere dall'esercizio effettivo di attività imprenditoriali commerciali o di attività commerciali.

Né la sentenza n. 32 del 1975 di questa Corte è riuscita a sopire i contrasti, aspri, nei quali versava la giurisprudenza. In questa situazione, opportunamente le ordinanze di rimessione hanno sollevato d'ufficio una nuova eccezione d'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 106 del testo unico del 1958 sotto il profilo innanzi precisato.

Le ordinanze di rimessione hanno, infatti, permesso un riesame della norma delegante di cui all'art. 20 della legge n. 1 del 1956 che ha svelato il contrasto, sotto il profilo delle società in genere, dell'art. 106, primo comma, non solo con la norma delegante ma anche con gli artt. 81, secondo comma, e 100 dello stesso testo unico; quest'ultimi articoli hanno, infatti, rettammente interpretato le norme deleganti.

Il primo comma dell'art. 106 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, arbitrariamente estendendo la sottoposizione ad imposta di ricchezza mobile delle plusvalenze e sopravvenienze attive di tutte, indistintamente, le società ed enti tassabili in base a bilancio (comprese le società ed enti non esercenti attività commerciali) viola l'art. 76 Cost., legiferando oltre i limiti della delega di cui all'art. 63 della legge 5 gennaio 1956 n. 1: questo articolo, infatti, consentiva al testo unico del 1958 soltanto l'eliminazione delle disposizioni in contrasto con i principi contenuti nella legge 11 gennaio 1951, n. 25 e con la stessa legge 5 gennaio 1956, n. 1 (l'art. 106, primo comma, si è esso, invece, posto in contrasto con l'art. 20 della legge n. 1 del 1956); consentiva anche modifiche utili per un migliore coordinamento delle norme nonché modifiche necessarie per soddisfare le esigenze di semplificazione nell'applicazione dei tributi, di razionale organizzazione dei servizi e di perfezionamento delle norme relative all'accertamento dei redditi: non consentiva invece, certamente, l'allargamento delle imposizioni, in ricchezza mobile, delle plusvalenze societarie già individuate dalla norma delegante.

Il primo comma dell'art. 106 del d.P.R. 25 gennaio 1958, n. 645, comprendendo nella sottoposizione ad imposta di ricchezza mobile le plusvalenze di società (ed enti) tassabili in base a bilancio non esercenti attività commerciali, rompe anche l'armonia interna del testo unico del 1958.

Va, infatti, rilevato da un canto che non può una modalità d'accertamento del reddito, e cioè la tassabilità in base a bilancio, costituire, per se stessa, fondamento per l'estensione della sottoposizione ad imposta di ricchezza mobile di plusvalenze non costituenti, per società ed enti non soggetti alla stessa modalità d'accertamento, reddito imponibile e d'altro canto che le società tassabili in base a bilancio sono destinatarie sia dell'art. 106, primo comma, sia dell'art. 100, seconda parte del primo comma; e che, pertanto, le norme di cui agli articoli ora citati vanno necessariamente coordinate. La dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 106, primo comma, nella parte in cui non esclude le plusvalenze e sopravvenienze attive delle società che non realizzano imprese commerciali né esercitano attività commerciali, dalla sottoposizione ad imposta di ricchezza mobile vale anche, in conseguenza, ai fini del coordinamento interno del testo unico del 1958.

Va, infine, ancora una volta ribadito che la formula del dispositivo non può esser interpretata come se, «a contrario», sia necessario e sufficiente qualunque esercizio di attività commerciali a rendere sottoponibile all'imposta mobiliare le plusvalenze e sopravvenienze attive realizzate dalle società. L'articolo 106, primo comma, è illegittimo, si è già detto più volte, nella parte in cui non esclude dalla sottoposizione all'imposta mobiliare le plusvalenze e sopravvenienze attive delle società non esercenti attività commerciali: ma ciò non significa che le stesse società, per il solo fatto d'esercitare, comunque, attività commerciali, siano soggette alle presunzioni di cui all'art. 106. Presupposto necessario l'esercizio di attività commerciali, le società saranno soggette alle precitate presunzioni soltanto nelle ipotesi: 1) in cui il giudice di merito riterrà, in concreto, esistente un esercizio abituale di attività commerciali (anche se non nelle forme dell'impresa di cui all'art. 2082 c.c.) realizzativo, come si è innanzi chiarito, di «reddito d'impresa»; 2) in cui lo stesso giudice riterrà applicabili, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, del testo unico del 1958, le norme che si riferiscono alle imprese commerciali anche a società esercenti attività commerciali; 3) in cui il giudice di merito riterrà le norme da ultimo citate riferibili anche a società esercenti attività commerciali, in base alla sola applicazione analogica delle stesse norme.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 106, primo comma, d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette) nella parte in cui prevede l'assoggettamento ad imposta di ricchezza mobile delle plusvalenze e sopravvenienze attive di società tassabili in base a bilancio non esercenti attività commerciali.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 28 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

87C0502

N. 202

Sentenza 22 maggio 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 6, lett. a), nonché lett. b), in riferimento alla precedente lett. a), della legge 7 luglio 1901, n. 283: Professioni forensi - patrocinio legale nelle preture - ammissione all'esercizio ai notai, ai laureati in giurisprudenza ed a studenti che abbiano superato determinati esami di tale corso di laurea - ingiustificata esenzione dall'esame di Stato (sent. n. 127/1985) - irragionevole equiparazione con i professionisti muniti di titolo abilitante - violazione degli artt. 33, quinto comma, e 3, primo comma, della Costituzione - Illegittimità costituzionale parziale.

Art. 15, ultima parte, del r.d. 20 settembre 1922, n. 1316; art. 2, del r.d. 6 settembre 1923, n. 1920; art. 1, del r.d. l. 13 agosto 1926, n. 1459; artt. 1 e 3 della legge 28 giugno 1928, n. 1415 - Illegittimità costituzionale parziale consequenziale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA;

Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, lett. a), della legge 7 luglio 1901, n. 283 (Sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio legale nelle preture), promosso con l'ordinanza emessa l'11 novembre 1985 dal Tribunale di Lucca sul ricorso proposto da Di Figlia Carlo, iscritta al n. 266 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36/1ª serie speciale dell'anno 1986.

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza emessa l'11 novembre 1985 (R.O. n. 266/1986), il Tribunale di Lucca, sul ricorso proposto da Di Figlia Carlo, laureato in giurisprudenza, al fine di essere ammesso ad esercitare il patrocinio legale dinanzi alle preture ai sensi dell'art. 6, lett. a) della legge 7 luglio 1901, n. 283, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della suindicata disposizione, che - per effetto del richiamo operato dalla lett. b) dello stesso articolo - consente il patrocinio legale dinanzi alle preture, oltre che agli avvocati e procuratori, anche ai notai, ai laureati in legge ed agli studenti della facoltà di giurisprudenza che abbiano sostenuto gli esami di diritto civile, penale e commerciale, e di procedura civile e penale, per contrasto con gli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 33, comma quinto, Cost.

Dopo aver ricordato che la Corte costituzionale, con la sent. n. 127 del 1985, ha dichiarato illegittimo il solo art. 6, lett. b), della suindicata legge, concernente i cosiddetti patrocinatori legali non giurisperiti, senza prendere in esame i cosiddetti patrocinatori giurisperiti di cui all'art. 6, lett. a); osserva il giudice *a quo* che quest'ultima disposizione appare in contrasto con vari precetti costituzionali.

In primo luogo, con l'art. 3, comma primo, Cost., in quanto l'esercizio della professione davanti al pretore non può essere disciplinato da norme tra loro contrastanti, con l'effetto di porre sullo stesso piano professionisti con titolo di studio diverso (studenti in legge e laureati). Tanto più che, ai sensi dell'art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, modificato dalla legge 24 luglio 1985, n. 406, i laureati in giurisprudenza possono essere ammessi, quali praticanti procuratori, ad esercitare il patrocinio davanti alle preture per un periodo non superiore a quattro anni, mentre, ai sensi della disposizione impugnata, gli studenti in giurisprudenza che abbiano superato determinati esami sono ammessi al patrocinio senza limiti di tempo.

Appare inoltre violato l'art. 33, comma quinto, Cost., per essere consentito l'esercizio della professione legale senza il preventivo vaglio dell'esame di Stato.

Infine, l'attribuzione del patrocinio a persone di cui non si è accertata l'idoneità ad esercitarlo sembra in contrasto con l'art. 24, comma secondo, Cost., poiché il diritto alla difesa deve essere inteso come potestà effettiva di valida assistenza tecnica.

Non vi è stata costituzione della parte privata, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. — È denunciato a questa Corte, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 33, comma quinto, Cost., l'art. 6, lett. a), della legge 7 luglio 1901, n. 283 (Sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio legale nelle preture).

La suindicata disposizione consente il patrocinio legale dinanzi alle preture site nei comuni che sono sede di tribunale, oltre che agli avvocati e procuratori, anche ai notai, ai laureati in legge ed a coloro che hanno sostenuto gli esami stabiliti dalle discipline universitarie per lo studio del diritto civile e penale, del diritto commerciale, della procedura civile e penale. Consente inoltre, combinandosi con il disposto della lett. b) dello stesso articolo (che alla lett. a) fa specifico riferimento), che i soggetti, diversi dagli avvocati e procuratori, in essa indicati, esercitino il patrocinio anche nelle preture site in comuni che non sono sede di tribunale.

Ciò è ritenuto, dal giudice *a quo*, lesivo di vari precetti costituzionali: dell'art. 33, comma quinto, per essere consentito l'esercizio della professione legale davanti alle preture a soggetti che non hanno superato l'esame di Stato; dell'art. 3, comma primo, per essere posti sullo stesso piano professionisti muniti di diversi titoli abilitanti; dell'art. 24, comma secondo, perché il diritto di difesa deve essere inteso come potestà effettiva di valida assistenza tecnica.

2. — Come ha ricordato il giudice *a quo*, questa Corte si è già pronunciata sul patrocinio davanti alle preture, con la sentenza n. 127 del 1985.

Con tale decisione, tuttavia, la Corte, in ragione dei limiti della questione sottoposta, ha preso in esame soltanto uno specifico aspetto dell'istituto del patrocinio esercitato davanti alle preture da soggetti diversi dagli avvocati e procuratori. In particolare si è occupata del patrocinio davanti alle sole «preture minori» (site in comuni non sede di tribunale), esplicito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, lett. b), e 7 della legge n. 283/1901, su abilitazione concessa dal tribunale in camera di consiglio, da persone fornite di dati requisiti (incensurata condotta; possesso di determinati titoli di studio o di precedenti esperienze professionali).

La suindicata pronuncia non riguarda, invece, la diversa ipotesi del patrocinio consentito a persone diverse dagli avvocati o procuratori, aventi i requisiti elencati nell'art. 6, lett. a), ed iscritti in apposito albo ad opera del Presidente del tribunale, previo il mero riscontro dei requisiti anzidetti, tanto nelle preture site in comuni sede di tribunale (art. 6, lett. a), che nelle preture ubicate in comuni non dotati di tribunale (art. 6, lett. b, prima parte).

Orbene, l'ordinanza del Tribunale di Lucca - pur riferendosi ad un caso di iscrizione nell'albo chiesta al fine di esercitare il patrocinio nelle preture minori da persona avente i requisiti di cui alla lett. a) - finisce con l'investire l'intero sistema normativo quale è delineato dall'art. 6, lett. a) e b), della legge n. 283/1901, nella parte non caducata dalla sentenza n. 127 del 1985, poiché censura nella sua globalità la disciplina del patrocinio davanti alle preture ad opera di soggetti diversi dagli avvocati e procuratori.

3. — La questione è fondata.

Con la suindicata sentenza n. 127 del 1985 si è negato che abbia una razionale giustificazione l'ammissione al patrocinio davanti alle preture, senza limiti di tempo e al di fuori di ogni esigenza apprezzabile, di persone, diverse dagli avvocati e procuratori, non preventivamente sottoposte al controllo di idoneità tecnica costituito dall'esame di Stato (art. 33, comma quinto, Cost.) o da equipollente di esso.

Al riguardo si è infatti osservato che l'esenzione dei patrocinatori dall'esame di Stato non può trovare adeguata giustificazione nella facoltà, concessa alle parti nel giudizio pretorile, di «autodifesa», poiché questa è subordinata all'autorizzazione del pretore, nelle cause civili, ed è ammessa solo per limitate ipotesi in materia penale (art. 125 c.p.p.), ed implica, comunque, una scelta tra l'autodifesa ed una difesa tecnica che dia garanzie di «tecnica» adeguatezza; che la pretesa minore importanza delle cause attribuite alla cognizione del pretore è contrastata dal graduale incremento, qualitativo e quantitativo, della competenza del pretore, che è ovviamente identica in tutte le preture, quale che sia la loro ubicazione; che, infine, la non facile reperibilità di difensori nei centri minori derivante dalla non agevole accessibilità di questi ultimi, che costituisce una delle ragioni dell'introduzione della figura del patrocinatore, appare ormai inattuale in ragione dell'elevato livello raggiunto dai mezzi di comunicazione.

Tali considerazioni, espresse in riferimento ai patrocinatori abilitati ex art. 7 della legge n. 283/1901, valgono altresì per i patrocinatori di cui all'art. 6, lett. a), stessa legge. Invero, nè la qualifica professionale (notaio) nè il titolo culturale (laurea in giurisprudenza o superamento di determinati esami di tale corso di laurea) ad essi richiesti possono assicurare quell'indispensabile vaglio di specifica idoneità tecnica all'esercizio della professione forense che solo l'esame di Stato o un adeguato equipollente (non ravvisabile nel superamento del concorso notarile, in quanto finalizzato all'abilitazione ad una attività professionale nettamente diversa) sono in grado di garantire.

Nè vale opporre che, ai sensi dell'art. 32 dell'ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), i notai ed i laureati in giurisprudenza possono essere nominati vice-pretori onorari. In proposito è sufficiente rilevare che quella del vice-pretore è una funzione a carattere onorario e non già una attività professionale, come quella del patrocinatore; che il relativo incarico ha durata limitata ad un triennio (con possibilità di conferma) mentre l'esercizio della professione del patrocinatore è senza limiti di tempo; che, infine, la nomina è subordinata a un rigoroso vaglio di idoneità da parte del Consiglio Superiore della Magistratura. Pertanto va dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 33, comma quinto, e 3, comma primo, Cost., l'art. 6, lett. a) e b), della legge n. 283/1901, nella parte in cui consente, a notai, laureati in giurisprudenza e studenti che abbiano superato determinati esami di tale corso di laurea, di esercitare il patrocinio davanti alle preture ubicate in comuni dotati di tribunale ovvero privi di tale ufficio.

Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va inoltre dichiarata l'illegittimità costituzionale conseguenziale delle disposizioni legislative che hanno successivamente tenuto ferme le norme suindicate, e precisamente: l'art. 15, ultima parte, del regio-decreto 20 settembre 1922, n. 1316 (Esecuzione dell'art. 5 della legge 15 settembre 1922, n. 1287, che modifica la competenza dei pretori e dei conciliatori); l'art. 2 del regio-decreto 6 settembre 1923, n. 1920 (Norme transitorie per il patrocinio davanti alle preture); l'art. 1 del regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1459 (Norme riguardanti i patrocinatori legali); gli artt. 1 e 3 della legge 28 giugno 1928, n. 1415 (Norme per il patrocinio innanzi alle preture).

È appena il caso di rilevare che la presente decisione è riferita al patrocinio davanti alle preture, e non anche a quello davanti agli uffici di conciliazione (art. 82, comma primo, c.p.c.).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, lett. a), nonché lett. b), in riferimento alla precedente lett. a), della legge 7 luglio 1901, n. 283 (Sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio legale nelle preture);

Dichiara, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, ultima parte, del regio-decreto 20 settembre 1922, n. 1316 (Esecuzione dell'art. 5 della legge 15 settembre 1922, n. 1287, che modifica la competenza dei pretori e dei conciliatori); dell'art. 2 del regio-decreto 6 settembre 1923, n. 1920 (Norme transitorie per il patrocinio davanti alle preture); dell'art. 1 del regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1459 (Norme riguardanti i patrocinatori legali); degli artt. 1 e 3 della legge 28 giugno 1928, n. 1415 (Norme per il patrocinio innanzi alle preture).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 28 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

87C0504

N. 203

Sentenza 22 maggio 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 27, secondo comma, della legge provinciale di Trento 3 dicembre 1976, n. 41: Entrate patrimoniali - procedura amministrativa per la riscossione - ingiunzione di pagamento dotata della efficacia di titolo esecutivo indipendentemente dalla vidimazione dell'autorità giudiziaria - assunta incompetenza legislativa della provincia in violazione degli artt. 8 e 15 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e 116 della Costituzione - questione già dichiarata non fondata (sent. n. 72/1977) - Manifesta infondatezza.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 27, terzo comma, della legge provinciale di Trento 3 dicembre 1976, n. 41: Entrate patrimoniali - procedura amministrativa per la riscossione - procedimento di opposizione all'ingiunzione di pagamento - proponibilità del ricorso al pretore del luogo della accertata infrazione - disciplina concernente materia avente natura giurisdizionale - incompetenza della provincia - Illegittimità costituzionale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA;

Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 27, secondo e terzo comma, della legge provinciale di Trento 3 dicembre 1976, n. 41 («Disciplina e organizzazione dell'insegnamento dello sci e delle scuole di sci nella provincia autonoma di Trento»), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 agosto 1979 dal pretore di Pergine Valsugana nel procedimento civile vertente tra Covi Giorgio e il Segretario Generale della Giunta Provinciale di Trento, iscritta al n. 719 del Registro ordinanze 1979 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 345 dell'anno 1979;

2) ordinanza emessa il 17 dicembre 1979 dal pretore di Fondo nel procedimento civile vertente tra Seppi Gino ed altri e la Provincia autonoma di Trento, iscritta al n. 40 del Registro ordinanze 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 85 dell'anno 1980.

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;

Udito nell'udienza pubblica del 18 marzo 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Udito l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per la Provincia autonoma di Trento.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio di opposizione ad una ingiunzione emessa dalla provincia autonoma di Trento nei confronti di Giorgio Covi per il pagamento di una sanzione amministrativa conseguente all'accertato esercizio dell'attività di maestro di sci senza la prescritta licenza, il Pretore di Pergine Valsugana ha sollevato, d'ufficio, con ordinanza emessa il 20 agosto 1979 (R.O. 719/79), questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, secondo e terzo comma, della legge provinciale di Trento 3 dicembre 1976, n. 41.

Il Pretore, premesso che la competenza a giudicare della opposizione doveva ritenersi fondata, non già sulla legge statale 3 maggio 1967, n. 317, ma sulla legge della Provincia di Trento n. 41/1976, ha rilevato che tale legge, nel disciplinare la riscossione delle entrate patrimoniali degli enti pubblici, ha creato una procedura difforme da quella prevista dal T.U. 14 aprile 1910, n. 639. La procedura prevista nella legge provinciale, infatti, si articola nella emissione di una ingiunzione priva delle caratteristiche previste dal predetto T.U. n. 639/1910, in quanto dotata dell'efficacia di titolo esecutivo senza che sia necessaria la previa vidimazione da parte dell'Autorità Giudiziaria ordinaria. Inoltre, dopo aver osservato che, a norma dell'art. 27, comma terzo, l'opposizione all'ingiunzione va proposta dinanzi al Pretore del luogo in cui l'infrazione è stata accertata mediante ricorso da presentarsi nel termine di trenta giorni, il giudice *a quo* osserva che la legge provinciale incide sulla competenza come stabilita dal C.P.C. e deroga agli articoli 163, e seguenti, dello stesso codice, senza che gli articoli da 8 a 15 dello Statuto Trentino Alto Adige prevedano alcuna competenza della Provincia in materia di procedura civile o in materia di procedura amministrativa per la riscossione di entrate patrimoniali.

2. — Si è costituita la Provincia autonoma di Trento, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che venga dichiarata infondata la questione sollevata dal Pretore di Pergine Valsugana.

L'Avvocatura osserva che il Pretore ha ommesso di considerare che la legge statale 24.12.1975, n. 706, all'articolo 8, disciplina la riscossione delle sanzioni per la commissione di illeciti amministrativi, prevedendo una procedura identica a quella riprodotta nella Legge provinciale. La Provincia Autonoma di Trento, pertanto, non ha esercitato alcun autonomo potere in materia di procedura civile ma si è soltanto adeguata, riproducendola, alla normativa statale vigente.

Non si è costituita la parte privata del giudizio *a quo*.

3. — Nel corso di un giudizio di opposizione a tre ingiunzioni emesse dalla Provincia Autonoma di Trento nei confronti di Gino Seppi, Lino Larcher e Gianni Seppi per il pagamento di una sanzione amministrativa conseguente all'accertato espletamento dell'attività di maestro di sci senza la prescritta licenza, il Pretore di Fondo ha sollevato, d'ufficio, con ordinanza emessa il 17.12.1979 (R.O. 40/1980), questione di legittimità costituzionale dell'articolo 27, secondo e terzo comma, della legge provinciale di Trento 3.12.1976, n. 41 per contrasto con gli articoli 116 Cost. e degli artt. 8 - 15 dello Statuto del Trentino Alto Adige (d.P.R. 630/1972).

I profili prospettati nella ordinanza emessa dal Pretore di Fondo coincidono con quelli prospettati nella ordinanza del Pretore di Pergine Valsugana, mentre viene ipotizzata, in aggiunta al parametro costituito dagli artt. da 8 a 15 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, la violazione dell'art. 116 Cost.

Nel giudizio nessuna delle parti si è costituita.

Considerato in diritto

1. — Le ordinanze riferite in narrativa hanno ad oggetto le medesime disposizioni e pongono due questioni identiche: i relativi giudizi vanno, quindi, riuniti e decisi con una unica sentenza.

2. — La prima questione concerne la legittimità costituzionale dell'art. 27 della Legge Provinciale di Trento 3 dicembre 1976 n. 41 nella disposizione, contenuta nel capoverso, che, prevedendo l'ingiunzione di pagamento come titolo esecutivo indipendentemente dalla vidimazione dell'autorità giudiziaria, detta una disciplina difforme dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639, senza che lo Statuto del Trentino Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) preveda competenze provinciali in materia di procedura amministrativa per la riscossione delle entrate patrimoniali.

La questione è manifestamente infondata.

Con la sentenza n. 72 del 1977 questa Corte ha già affermato che rientra nella competenza legislativa regionale — e quindi, anche della Provincia Autonoma di Trento — la disciplina dei requisiti e delle modalità di emanazione delle ingiunzioni di pagamento, compresa la possibilità che queste siano considerate titolo esecutivo senza che sia prescritta la vidimazione della competente autorità giudiziaria, trattandosi di atti di natura non giurisdizionale.

3. — La seconda questione riguarda la legittimità costituzionale del comma terzo del predetto art. 27, che, disciplinando il procedimento di opposizione all'ingiunzione, stabilisce che l'opposizione stessa può esser proposta, entro un certo termine, con ricorso al Pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

La questione è fondata.

Non vi è dubbio, infatti, che la disposizione impugnata, nell'individuare il giudice competente del giudizio di opposizione all'ingiunzione nel pretore del luogo in cui l'infrazione è stata accertata, disciplina una materia di natura squisitamente giurisdizionale. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, non solo deve escludersi che spetti

alle Regioni e alle Province Autonome una qualsiasi competenza in materia giurisdizionale (sent. n. 4 del 1956, n. 12 del 1957, n. 81 del 1976, n. 72 del 1977), ma deve anche affermarsi che «nel disciplinare le materie rientranti nella propria competenza legislativa, sia essa concorrente o esclusiva, gli organi legislativi delle Regioni debbono astenersi dall'interferire con la normativa, generale o speciale, dello Stato sull'ordinamento giurisdizionale e sulla regolamentazione processuale dei giudizi dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa» (sent. n. 81 del 1976).

Sulla base dei predetti principi, appare del tutto evidente l'illegittimità costituzionale dell'art. 27, comma terzo, della legge Provinciale sopra riferita, in quanto diretta a disciplinare una materia statutariamente non assegnata alla competenza legislativa della Provincia Autonoma di Trento. Nè, in senso contrario, può rilevare l'asserita coincidenza con corrispondenti norme statali, poichè, pur concedendo in via ipotetica la correttezza di tale rilievo, peraltro assai dubbia in fatto, alla Provincia Autonoma di Trento, come del resto a ogni altra Regione, è preclusa in base alla giurisprudenza di questa Corte, ogni possibilità di riproduzione nelle proprie leggi di norme legislative statali, in quanto comporterebbe un'indebita novazione della fonte (sent. n. 128 del 1963).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi di cui alle ordinanze in epigrafe;

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 27, comma terzo, della legge provinciale di Trento 3 dicembre 1976, n. 41;

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma secondo, della citata legge Provinciale di Trento 3 dicembre 1976, n. 41, sollevata, con riferimento agli artt. da 8 a 15 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e 116 Cost. con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 28 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

87C0505

N. 204

Sentenza 22 maggio 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - n. 14 della tariffa allegata alla legge regionale Piemonte 6 marzo 1980, n. 13: Finanza regionale - riserve di caccia e aziende faunistico venatorie - tassa di concessione regionale - determinazione dell'ammontare - assunta violazione dell'art. 119 della Costituzione - questione già dichiarata non fondata (sent. n. 271/1986) - Manifesta infondatezza.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 57, secondo comma, della legge regionale Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60: Finanza regionale - riserve di caccia e aziende faunistico venatorie - tassa di concessione regionale - determinazione dell'ammontare - assunta violazione dell'art. 119 della Costituzione - questione già dichiarata fondata (sent. n. 271/1986) - Manifesta infondatezza.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 57, secondo comma, della legge regionale Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60: Finanza regionale - riserve di caccia - tassa di concessione regionale - determinazione dell'ammontare - violazione dell'art. 119, primo comma, della Costituzione (sent. n. 271/1986) - Illegittimità costituzionale parziale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA;

Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge Reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60 («Norme per la tutela della fauna e disciplina della caccia») e n. 14 tariffa allegata alla legge Reg. Piemonte 6 marzo 1980, n. 13

(«Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali») in relazione ad altre leggi statali, promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1986 dal Tribunale di Torino nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Trentin Franco ed altri contro Regione Piemonte iscritta al n. 755 del Registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 60/1ª s.s. dell'anno 1986;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di giudizi promossi da concessionari di riserve di caccia e aziende faunistico-venatorie, che contestavano la pretesa della Regione Piemonte del pagamento di una tassa di concessione di lire 8.000 per ettaro, il Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 119 Cost., dell'art. 57, comma secondo, della l. reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60 e del n. 14 della tariffa allegata alla l. reg. Piemonte 6 marzo 1980, n. 13, in quanto — fissando l'ammontare della tassa di concessione regionale per le riserve di caccia e le aziende faunistico-venatorie nella misura di lire 8.000 per ettaro — non hanno rispettato i limiti massimi stabiliti al riguardo dall'art. 3 della legge statale 16 maggio 1970, n. 281 e dalla l. 23 novembre 1979, n. 594.

Nell'ordinanza si osserva che, a norma dell'art. 119 Cost., le regioni hanno autonomia finanziaria «nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica» e pertanto, in materia di tasse di concessioni regionali, sono tenute a rispettare i limiti stabiliti al riguardo dalla legislazione statale. In proposito, l'art. 3 della l. n. 281 del 1970 dispose che dette tasse non potessero essere determinate dalle leggi regionali, in sede di prima applicazione del tributo, in misura superiore al 120% delle corrispondenti tasse erariali. Successivamente la l. 23 novembre 1979, n. 594, ne consentì l'aumento in «misura non superiore al triplo dell'ammontare in vigore al 1º aprile 1972». Pertanto, essendo la tassa erariale di lire 200 per ettaro (art. 23, l. 2 agosto 1967, n. 799), gli aumenti previsti dalle leggi n. 281 del 1970 e n. 594 del 1979 non consentivano di elevare le tasse in questione a lire 8.000 per ettaro, con la conseguente illegittimità costituzionale della normativa impugnata.

In via subordinata, per il caso in cui non sia ritenuta fondata la questione sollevata, sotto il profilo — dedotto dalle parti private — che l'art. 24, ult. comma, della l. 27 dicembre 1977, n. 968 avrebbe attribuito alle regioni un illimitato potere normativo per quanto attiene alla disciplina tributaria delle aziende faunistico-venatorie e delle riserve di caccia, il tribunale di Torino ha poi sollevato anche questione di legittimità costituzionale di detto art. 24, per contrasto con l'art. 119 Cost., in quanto non stabilisce le forme e i limiti entro i quali deve esplicarsi l'autonomia normativa regionale al riguardo.

Dinanzi a questa Corte non vi è stato intervento né costituzione di parti private.

Considerato in diritto

2. — Il Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, comma secondo, della l. reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60 e del n. 14 della tariffa allegata alla l. reg. Piemonte 6 marzo 1980, n. 13, in quanto, fissando in lire 8.000 per ettaro l'ammontare della tassa di concessione regionale per le riserve di caccia e le aziende faunistico-venatorie, contrasterebbero con l'art. 119, primo comma, Cost., in relazione al disposto delle leggi statali n. 281 del 1970 e n. 594 del 1979. In via subordinata, ove la su detta questione sia ritenuta infondata sotto il profilo che l'art. 24, ult. comma, l. 27 dicembre 1977, n. 968 abbia attribuito alle regioni un illimitato potere normativo per quanto attiene alla disciplina tributaria delle aziende faunistico-venatorie e delle riserve di caccia, il Tribunale di Torino ha sollevato anche questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, ult. comma, della l. 27 dicembre 1977, n. 968, in riferimento all'art. 119 Cost., in quanto, se interpretato nel senso su detto, non stabilisce i limiti entro i quali deve esplicarsi l'autonomia legislativa regionale al riguardo.

3. — Questa Corte, con la sentenza 19 dicembre 1986, n. 271, ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del n. 14 della tariffa allegata alla l. reg. Piemonte 6 marzo 1980, n. 13. Pertanto, non essendo stati prospettati profili nuovi, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Con quella stessa sentenza questa Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 57, comma secondo, della l. reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60, nella parte in cui determinava in lire ottomila per ettaro la tassa per le concessioni e l'esercizio delle aziende faunistico-venatorie. Cosicché la questione sollevata dal Tribunale di Torino, per quanto attiene all'art. 57, comma secondo, della legge reg. Piemonte n. 60 del 1979, nella parte in cui determinava in lire ottomila per ettaro la tassa per la concessione e l'esercizio delle aziende faunistico-venatorie, va dichiarata manifestamente infondata, essendo stata la norma già dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte impugnata.

La Corte, non si è ancora pronunciata, invece, sulla legittimità costituzionale dell'art. 57, comma secondo, della l. reg. Piemonte n. 60 del 1979, nella parte in cui determina in lire ottomila per ettaro la tassa per le concessioni e l'esercizio delle riserve di caccia.

4. — Secondo l'ordinanza di rimessione detta statuizione contrasta con l'art. 119 Cost., avendo la legge regionale determinato la tassa in misura superiore a quella consentita dall'art. 3 della l. n. 281 del 1970 e dall'articolo unico della l. n. 594 del 1979, così violando i limiti del potere impositivo regionale stabiliti dalla legislazione statale in attuazione del principio stabilito dall'art. 119 Cost., secondo il quale le regioni a statuto ordinario hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica.

La questione è fondata.

Questa Corte, con la citata sentenza n. 271 del 1986, ha già dichiarato costituzionalmente illegittime disposizioni di altre leggi regionali, con le quali le tasse per la concessione e l'esercizio delle riserve di caccia erano state determinate in misura superiore a quella prevista dalle l. statali n. 281 del 1970 e n. 594 del 1979.

In tale sentenza si osserva in proposito che, avendo le regioni a statuto ordinario, a norma dell'art. 119 Cost., autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legislazione statale, in mancanza di una legge statale che attribuisca alla regione un determinato tipo di tributo e delimiti il potere impositivo regionale riguardo ad esso, l'autonomia tributaria regionale non può legittimamente esplicarsi.

In attuazione di tale principio, l'art. 3 della l. n. 281 del 1970, nel disciplinare i provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario — dopo avere disposto, in materia di tasse sulle concessioni regionali, che esse debbono applicarsi agli atti e provvedimenti adottati dalle regioni nell'esercizio delle loro funzioni e corrispondenti a quelli già di competenza dello Stato assoggettati alle tasse sulle concessioni governative — stabilì che «nella prima applicazione le Regioni determinano l'ammontare della tassa in misura non inferiore all'80 per cento delle corrispondenti tasse erariali. Successive maggiorazioni possono essere disposte ad intervalli non inferiori al quinquennio, nel limite del 20 per cento delle tasse regionali vigenti nel periodo precedente». In seguito l'articolo unico della l. 23 novembre 1979, n. 594 dispose che le regioni a statuto ordinario potessero aumentare le tasse sulle concessioni regionali in misura non superiore al triplo dell'ammontare in vigore all'1° aprile 1972. Ulteriori limiti al potere impositivo regionale furono disposti dall'art. 25, n. 11, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55 (conv. nella l. 26 aprile 1983, n. 131); né può ritenersi che l'art. 24 della l. n. 968 del 1977 (recante la nuova legge sulla caccia), abbia attribuito alle regioni una illimitata potestà tributaria riguardo alle tasse sulle riserve di caccia, giacché — come ha affermato questa Corte nella citata sentenza n. 271 del 1986 — detto art. 24 si limita a confermare l'attribuzione alle regioni della competenza legislativa in materia, senza incidere sui limiti stabiliti dalla legislazione statale.

Ne deriva che l'art. 57 della l. reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60, non avendo rispettato i limiti quantitativi determinati dalla legislazione statale, va dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui ha fissato l'ammontare della tassa per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni per le riserve di caccia in lire 8.000 per ettaro.

La questione sollevata in via subordinata va conseguentemente dichiarata assorbita

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del n. 14 della tariffa allegata alla l. reg. Piemonte 6 marzo 1980, n. 13 («Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali»), sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento all'art. 119 Cost.;

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 119 Cost., dell'art. 57, comma secondo, della l. reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60 («Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia»), nella parte in cui determinava in lire ottomila per ettaro la tassa di concessione per le aziende faunistico-venatorie, già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte impugnata, con sentenza 19 dicembre 1986, n. 271;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma secondo, della l. reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60 («Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia»), nella parte in cui determina in lire ottomila per ettaro la tassa di concessione per le aziende di caccia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 28 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

n. 205

Sentenza 22 maggio 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 198, secondo comma, del t.u. approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645: Imposte e tasse - imposte dirette - iscrizione a ruolo di somme non dovute - provvedimento di sgravio del tributo e degli oneri aggiuntivi - rimborso della maggiorazione di imposta corrisposta per prolungata rateazione - irragionevolezza - violazione dell'art. 3 della Costituzione - Illegittimità costituzionale parziale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA;

Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CATANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 198, secondo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette), promosso con ordinanza emessa l'11 febbraio 1980 dalla Commissione Tributaria Centrale di Roma sul ricorso proposto da Barzotti Augusto, iscritta al n. 840 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 56 dell'anno 1981;

Visto l'atto di costituzione dei Barzotti Augusto nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 14 aprile 1987 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — La Commissione Tributaria Centrale con ordinanza in data 11.2.1980 (reg. ord. n. 840/1980) solleva questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 198, 2° co., T.U. 29 gennaio 1958 n. 645, il quale, nell'ipotesi di sgravio di un carico tributario non dovuto, ammette a rimborso anche gli aggi di riscossione, tranne che nei casi previsti dagli artt. 61 e 68, e — per effetto della sentenza n. 13 del 1970 di questa Corte — l'indennità di mora, e non la maggiorazione d'imposta per prolungata rateazione.

2. — Il signor Augusto Barzotti, a carico del quale era stata iscritta a ruolo a titolo provvisorio per gli anni 1964 e 1966 un'imposta di R.M. e complementare di £. 94.735.152, otteneva dall'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 184-ter T.U. n. 645 del 1958, il prolungamento della rateazione ordinaria; di conseguenza, in applicazione dell'art. 184-quater dello stesso T.U., veniva iscritta a ruolo una maggiorazione d'imposta di £. 16.389.839.

Riconosciuta successivamente la parziale illegittimità dell'imposizione, l'Amministrazione stessa provvedeva, ex art. 198 T.U., a rimborsare o discaricare l'imposta non dovuta (£. 90.873.816) e la maggiorazione non ancora corrisposta (£. 5.637.120), mentre rifiutava di procedere al rimborso della maggiorazione d'imposta per prolungata rateazione già pagata dal contribuente (£. 10.752.719).

Il contribuente ricorreva allora alla Commissione Tributaria di I grado ed otteneva da questa il riconoscimento del proprio diritto. Nello stesso senso si pronunciava la Commissione Tributaria di II grado.

Avverso la decisione di quest'ultima il competente Ufficio delle Imposte dirette proponeva ricorso alla Commissione Tributaria centrale.

3. — A parere dell'Ufficio, la maggiorazione in questione (secondo un'interpretazione costantemente seguita in sede ministeriale) avrebbe natura di corrispettivo della dilazione di pagamento voluta e fruita dal contribuente, e ciò indipendentemente dalla legittimità o meno della imposizione del tributo per il quale la dilazione è concessa. Di conseguenza, la stessa maggiorazione, come compenso di un beneficio effettivamente goduto dal contribuente, non dovrebbe essere rimborsata in caso di sgravio del tributo medesimo.

Né, sempre ad avviso del ricorrente, ci sarebbe luogo a distinguere tra tale «maggiorazione d'imposta» ex art. 184-*quater* del T.U. del 1958 (applicabile *ratione temporis* al caso di specie) e gli «interessi» che l'art. 21 del d.P.R. n. 602 del 1973, ora vigente, pone a carico del contribuente per la prolungata rateazione; la differenza sarebbe meramente terminologica, identica restando la loro disciplina sostanziale e dunque la loro natura compensativa.

Con una nota aggiuntiva al ricorso, l'Ufficio poi fa richiamo alla sopravvenuta Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 15/4785 dell'8.1.1979, la quale ribadisce il diniego di rimborso per gli interessi da prolungata rateazione, sulla base della considerazione per cui tra maggiorazione e interessi per ritardato rimborso dell'imposta non dovuta — che l'Amministrazione dovrebbe corrispondere al contribuente ex art. 44 d.P.R. del 1973 (già art. 199-*bis* T.U. del 1958) — «si crea una sostanziale compensazione, anche se aritmeticamente non perfetta».

Infine, sempre secondo l'Ufficio ricorrente, non sarebbe pertinente il richiamo, effettuato dal contribuente, alla sentenza n. 13 del 1970 di questa Corte che, nell'identico caso di sgravio di imposta non dovuta, ha dichiarato rimborsabile l'indennità di mora, dal momento che la maggiorazione d'imposta non sarebbe comparabile con quest'ultima.

4. — Il giudice *a quo* dichiara, innanzitutto, di non condividere la tesi del ricorrente sulla pretesa autonomia dell'obbligo della maggiorazione d'imposta, poichè invece quest'ultimo (al pari di quello, sostanzialmente identico, della corresponsione di «interessi», secondo la nuova disciplina del d.P.R. n. 602 del 1973) sarebbe in rapporto di necessaria derivazione rispetto all'iscrizione a ruolo del tributo.

Per altro verso, lo stesso giudice conclude per l'analogia tra maggiorazione e indennità di mora, argomentando che sia quest'ultima, sia la prima — una volta accordata la dilazione — avrebbero l'identica funzione di sospingere all'adempimento puntuale dell'obbligo tributario.

Né — sempre secondo il giudice *a quo* — avrebbe alcun pregio, per negare il diritto al rimborso della maggiorazione d'imposta, la pretesa «compensazione» tra interessi per prolungata rateazione e interessi dovuti dall'Amministrazione per il ritardato rimborso dell'imposta non dovuta. Anche a prescindere dalla effettiva equivalenza delle due somme nel caso di specie — peraltro non dimostrata dall'Amministrazione — l'istituto della compensazione non potrebbe comunque trovare applicazione dal momento che il credito vantato dall'Amministrazione stessa non sarebbe liquido ed esigibile, essendo contestato in giudizio dal contribuente.

Pur pervenendo al riconoscimento del diritto del contribuente, la Commissione Tributaria Centrale dichiara però di non poter procedere senz'altro alla reiezione del ricorso, poichè, a suo avviso, la dizione dell'art. 198, 2° co., T.U. del 1958 impedisce di ricomprendere tra le «somme non dovute» soggette a sgravio anche la maggiorazione d'imposta per prolungata rateazione.

Pertanto, ritenutane la rilevanza — poichè il ricorso sarebbe da respingere nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata, da accogliere invece nell'ipotesi di pronuncia di rigetto — la Commissione solleva la questione di costituzionalità di tale disposizione, in riferimento all'art. 3 Cost.

Nel motivare la non manifesta infondatezza della questione, il giudice *a quo* — richiamando le considerazioni della sentenza costituzionale n. 13 del 1970 — così argomenta: la presunzione di legittimità degli atti amministrativi consente all'ufficio tributario di iscrivere a ruolo tributi in contestazione e di ottenerne coattivamente il pagamento perchè in questa fase non ha rilievo la eventuale illegittimità del ruolo. Sopravvenuto il riconoscimento definitivo della illegittimità della iscrizione a ruolo, cade la originaria presunzione di legittimità e sarebbero da differenziare nettamente la posizione del contribuente che doveva il tributo e la posizione del contribuente che il tributo non doveva. Di conseguenza la legge dovrebbe consentire lo sgravio, a favore del secondo, e del tributo e degli oneri accessori connessi al tributo medesimo.

Tale conclusione — affermata da questa Corte in relazione all'indennità di mora — sempre secondo il giudice *a quo*, dovrebbe valere a maggior ragione per la maggiorazione per prolungata rateazione. Infatti l'indennità di mora e la maggiorazione disimpegnerebbero la medesima funzione; ne consegue che la disposizione impugnata introdurrebbe — nell'ipotesi di imposizione poi riconosciuta illegittima — anche una disparità di trattamento tra il contribuente che

abbia ottenuto la dilazione di pagamento e il contribuente che, inadempiente alla scadenza, abbia corrisposto l'indennità di mora: a quest'ultimo infatti l'indennità sarebbe rimborsabile (a seguito della sentenza costituzionale n. 13 del 1970, ed ora dell'art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973) mentre al primo sarebbe negato il rimborso della maggiorazione, ancorchè — sempre ad avviso del giudice *a quo* — tale maggiorazione abbia assorbito e surrogato l'indennità di mora.

5. — La parte privata, nelle proprie deduzioni, osserva che il principio posto a fondamento della sentenza n. 13 del 1970 di questa Corte per negare la legittimità dell'omessa previsione del rimborso dell'indennità di mora, deve valere a maggior ragione nel caso di maggiorazione di imposta per prolungata rateazione.

Infatti, a suo dire, l'indennità di mora è conseguente ad un ritardato pagamento e pertanto ad un comportamento illegittimo del contribuente. La maggiorazione *ex art. 184-quater* invece è conseguente ad un comportamento del tutto legittimo, essendo la dilazione di pagamento espressamente accordata dall'Amministrazione.

La stessa parte privata nega poi qualsiasi fondamento all'opinione dell'Amministrazione circa l'equivalenza aritmetica e la «compensazione» tra maggiorazione di imposta e interessi per ritardato rimborso dell'imposta non dovuta. Anche a prescindere dalla diversità qualitativa delle due entità, si tratterebbe comunque di somme niente affatto coincidenti, dal momento che, anche se calcolate secondo lo stesso importo percentuale, si riferiscono a periodi diversi: la maggiorazione, all'intervallo tra la scadenza dell'ultima rata ordinaria e quella dell'ultima rata dilazionata; l'interesse per ritardato rimborso, all'intervallo tra l'ultima rata pagata e la data dell'elenco di sgravio.

6. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la declaratoria di infondatezza della questione.

A sostegno di tale conclusione, l'Avvocatura fa leva principalmente sull'argomento della «compensazione» tra maggiorazione e interessi per ritardato rimborso dell'imposta non dovuta, richiamando a tal fine la circolare del Ministero delle Finanze n. 15/4785 dell'8.1.1979.

Il meccanismo qui suggerito, correttamente applicato, consentirebbe una sostanziale corrispondenza e compensazione tra i due crediti. Per il calcolo degli interessi per ritardato rimborso infatti la *dies a quo* non andrebbe identificato né nella data dell'effettivo pagamento né in quella di scadenza dell'eventuale prolungata rateazione, ma soltanto in quella di scadenza dell'ultima rata del ruolo secondo la ripartizione ordinaria. Dalla stessa data andrebbe computata anche la maggiorazione. I due periodi di riferimento sarebbero così coincidenti e sostanzialmente coincidenti sarebbero pure le somme relative. Di conseguenza, chi abbia pagato la maggiorazione per prolungata rateazione di un'imposta non dovuta non avrebbe a patire alcuno svantaggio patrimoniale, essendo la maggiorazione stessa compensata dagli interessi, di ammontare sostanzialmente equivalente.

Così impostata la questione, non esisterebbe dunque disparità di trattamento tra contribuenti, ammessi entrambi alla dilazione, di cui l'uno effettivamente debitore del tributo, e l'altro riconosciuto poi non debitore o debitore di un'imposta minore. In ambedue i casi è dovuta la maggiorazione, ma nel secondo caso (e non nel primo) quest'ultima sarebbe sostanzialmente neutralizzata dalla corresponsione degli interessi per il ritardato rimborso dell'imposta non dovuta a decorrere dalla scadenza ordinaria del ruolo.

Sul punto poi del confronto tra la situazione del contribuente che ha corrisposto la maggiorazione e quella del contribuente che ha pagato l'indennità di mora, l'Avvocatura insiste sulla disomogeneità delle due situazioni: le due entità infatti non sarebbero comparabili, dal momento che l'indennità di mora, a differenza della maggiorazione, avrebbe la natura di vera e propria sanzione.

Considerato in diritto

1. — La Commissione Tributaria Centrale, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 198, secondo comma, del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento all'art. 3 Cost.

Questo articolo, dopo un primo comma — a tenore del quale «Quando risulta che sono state iscritte a ruolo somme non dovute l'ufficio ne dispone lo sgravio, dandone avviso al contribuente» — reca, nel secondo comma, la previsione che nello sgravio siano compresi (tranne che nei casi di cui agli artt. 61 e 68 dello stesso T.U.) anche gli aggi di riscossione, nonchè — a seguito della sentenza 29 gennaio 1970 n. 13 di questa Corte — l'indennità di mora.

A parere del giudice remittente, la norma impugnata, non comprendendo nello sgravio anche la maggiorazione di imposta, corrisposta per la prolungata rateazione del pagamento di un tributo successivamente riconosciuto illegittimo, contrasterebbe con il principio costituzionale di eguaglianza, da un lato, perchè, disponendo che in ogni caso la maggiorazione resti a carico del contribuente, sia che costui sia effettivamente debitore, sia che invece sia stato gravato da un'imposta non dovuta, ingiustificatamente assoggetterebbe alla medesima disciplina due situazioni obiettivamente diverse; dall'altro, perchè, nell'identica ipotesi di sgravio di un tributo illegittimo, ammettendo al rimborso l'indennità di mora e non la maggiorazione per prolungata rateazione, introdurrebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra il contribuente che, inadempiente alla scadenza, ha corrisposto l'indennità di mora e il contribuente che, ammesso alla dilazione, ha pagato la maggiorazione.

2. — Per la corretta valutazione della questione, occorre innanzitutto ricordare che il sistema delle maggiorazioni di imposta è stato disciplinato organicamente dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1316, la quale ha introdotto alcuni articoli aggiuntivi nell'originario T.U. del 1958. Di questi, gli artt. 184-ter e 184-quater dettano un'apposita disciplina per l'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria conceda al contribuente un prolungamento della rateazione del debito tributario, quando il pagamento secondo l'ordinaria rateazione risulti eccessivamente oneroso. In tal caso, a carico del contribuente beneficiario della dilazione è prevista una maggiorazione d'imposta, determinata nel provvedimento che accorda la posticipazione del pagamento secondo percentuali legislativamente fissate, la quale è riscossa, con gli aggi relativi, unitamente all'imposta alle scadenze stabilite ed è munita degli stessi privilegi generali e speciali che assistono l'imposta medesima.

Analoga maggiorazione è prevista per il diverso caso di ritardata iscrizione a ruolo per omessa, incompleta o infedele dichiarazione (art.184-bis), mentre, nell'ipotesi di ritardo da parte dell'Amministrazione nella liquidazione dello sgravio d'imposte indebitamente pagate, è riconosciuto a favore del contribuente il diritto ad una indennità, commisurata anch'essa a criteri legislativamente predeterminati, per il periodo compreso tra la scadenza dell'ultima rata del ruolo e la data dell'elenco di sgravio (art.199-bis).

Il successivo d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che ha rinnovato la disciplina della riscossione delle imposte sul reddito, ha dettato, per le ipotesi sopra considerate, una regolamentazione sostanzialmente coincidente con quella ricordata, sostituendo però alle espressioni «maggiorazione d'imposta», di cui agli artt. 184-bis e 184-quater, e «indennità», di cui all'art. 199-bis, il termine «interessi» (artt. 20, 21 e 44).

Tale ultima regolamentazione tuttavia non è applicabile al caso oggetto del giudizio *a quo*, che resta, *ratione temporis*, governato dalla precedente disciplina del T.U. del 1958.

3. — La questione, così come è prospettata dal giudice *a quo*, è fondata.

In effetti, come questa Corte ha affermato nella ricordata sentenza n.13 del 1970, una volta riconosciuta l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo dell'imposta, e disposto perciò lo sgravio, «la situazione del contribuente a carico del quale erano state iscritte somme risultate poi non dovute si differenzia nettamente dalla situazione del contribuente che allo sgravio non abbia diritto». Essa pertanto, richiede una disciplina differenziata che tenga indenne il contribuente medesimo anche dagli oneri accessori connessi al tributo che illegittimamente gli era stato addossato. Nel caso di specie dunque, deve essergli riconosciuto il diritto al rimborso anche della maggiorazione per prolungata rateazione.

Non potrebbe contestarsi l'esattezza di questa conclusione sostenendo che la maggiorazione, quale corrispettivo di una dilazione chiesta e fruita dal contribuente, è oggetto di una obbligazione autonoma, rispetto alla quale sarebbe pertanto irrilevante la legittimità o l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo del tributo.

Infatti, da un lato, come a ragione nota il giudice remittente, la maggiorazione d'imposta per prolungata rateazione trova il proprio necessario presupposto nella iscrizione a ruolo, a titolo provvisorio, di un carico tributario il cui pagamento secondo le scadenze ordinarie la stessa Amministrazione riconosce come «eccessivamente oneroso» (art.184-ter, primo comma), accordando la dilazione. E ciò è particolarmente evidente nel caso oggetto del giudizio *a quo*, nel quale il contribuente si è trovato nella necessità di far fronte ad un carico tributario pari a ventiquattro volte quello poi riconosciuto come effettivamente dovuto, ed è stata applicata una maggiorazione pari a circa tre volte l'importo dell'imposta definitivamente accertata.

Dall'altro lato, la maggiorazione *ex art. 184-quater* del T.U. del 1958 (al pari degli «interessi» che, con una mera variazione terminologica, il sopravvenuto art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973 pone a carico del contribuente nell'identica

situazione) soggiace alla medesima disciplina dell'imposta (essendo, come quest'ultima, riscossa mediante il ruolo esattoriale, e perciò gravata degli aggi relativi, assicurata dagli stessi privilegi generali e speciali e destinata al medesimo ente) e ne segue perciò le sorti.

Né sembra sostenibile, per negare la necessità del rimborso della maggiorazione, l'altro argomento sul quale fa particolare leva l'Avvocatura dello Stato, quello cioè della sostanziale corrispondenza e compensazione tra la stessa maggiorazione e gli interessi che l'Amministrazione deve al contribuente per il ritardato rimborso dell'imposta sgravata. Infatti, anche a prescindere dal fatto che l'equivalenza numerica tra le due somme, nel caso di specie, non è stata dimostrata dall'Amministrazione medesima, resta comunque che l'istituto della compensazione non può qui essere invocato, dal momento che non si tratta di crediti entrambi liquidi ed esigibili, essendo, quello vantato dall'Amministrazione, contestato in giudizio dal contribuente.

4. — Egualmente ingiustificato è poi il diverso trattamento che — una volta riconosciuta l'illegittimità dell'imposizione — discende dalla norma impugnata a carico del contribuente che, ammesso alla dilazione, abbia pagato la maggiorazione rispetto al contribuente che, nella stessa ipotesi, inadempiente nei termini, abbia pagato l'indennità di mora.

In tale caso infatti, l'ammettere a rimborso la seconda (come ha deciso questa Corte con la sentenza n.13 del 1970 e come dispone il vigente art.42 del d.P.R. n. 602 del 1973) ed escluderne la prima — oltre a rendere paradossalmente più vantaggioso per il contribuente, nella previsione di un possibile riconoscimento della non debenza del tributo, il non adempiere nei termini piuttosto che il differire legittimamente il pagamento, chiedendo la dilazione — non trova comunque conforto in una obbiettiva diversità di funzione dei due istituti.

L'indennità di mora infatti, come ha ripetutamente chiarito la Corte di Cassazione, costituisce un accessorio naturale del tributo: la sua funzione non è quella di una sanzione dell'inadempimento nei termini — come vorrebbe l'Avvocatura dello Stato — ma piuttosto quella di un risarcimento del danno causato dal fatto obbiettivo del ritardo nel pagamento del tributo, con la sola particolarità che il danno è fissato dalla legge *a priori*.

La maggiorazione d'imposta per prolungata rateazione è anch'essa — come è confermato anche dalla Relazione al progetto poi tradottosi nella legge n.1316 del 1960 che la disciplina — una somma addizionale volta a compensare la perdita per il ritardato pagamento del debito tributario; ritardo che anzi, in questo caso, è pienamente legittimo essendo accordato dalla stessa Amministrazione che ha concesso la dilazione.

Entrambi gli istituti dunque, sia pure con modalità diverse, ponendo un onere aggiuntivo a carico del contribuente che, per qualsivoglia ragione o circostanza, non paghi alla scadenza, esplicano l'analoga funzione di indurre quest'ultimo, se vuole evitare di sopportarne il peso, all'adempimento puntuale.

Una volta ammessa l'affinità di funzione dei due istituti, il disporre, come fa la norma impugnata, che, in caso di sgravio di un tributo indebito, l'una — l'indennità di mora — sia rimborsabile e l'altra — la maggiorazione per prolungata rateazione — resti invece a carico del contribuente illegittimamente colpito, costituisce in effetti una disparità di trattamento priva di obbiettiva giustificazione, e perciò lesiva del principio costituzionale di eguaglianza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 198, secondo comma, del T.U. approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette), nella parte in cui non comprende nello sgravio ivi previsto la maggiorazione d'imposta per prolungata rateazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 28 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

Ordinanza emessa il 20 maggio 1986 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 aprile 1987) dalla commissione tributaria di secondo grado di Udine sul ricorso proposto dalla S.p.a Azienda agricola F.lli Rabbiosi ed altro (Registro ord. n. 196/1987).

Art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: In relazione all'art. 10 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 - imposte in genere - dichiarazione dei sostituiti di imposta - ritardata presentazione senza danno per l'erario - trattamento sanzionatorio non commisurato all'entità oggettiva della violazione (artt. 3, 76 e 77 Cost. in relazione all'art. 10 della legge 9 ottobre 1971, n. 825).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

Ha emesso la seguente decisione sul ricorso prodotto dalla S.p.a Azienda agricola F.lli Rabbiosi, contro l'ufficio ii.dd. di Latisana, appello dell'uff. e incid. di parte avverso la decisione del 14 giugno 1984, n. 2955, della commissione tributaria di primo grado di Udine;

Letti gli atti;

Udito il relatore Liesch dott. Ernesto;

RITENUTO IN FATTO

La Società per azioni Azienda agricola Fratelli Rabbiosi di Pocenia (Udine) presentava il modello 770/83 per l'anno 1982 in data 2 maggio 1983.

L'ufficio imposte dirette di Latisana, riscontrata la tardiva presentazione della dichiarazione, notificava il 3 novembre 1983 alla società avviso di accertamento di violazione delle leggi sulle imposte dirette non connesse all'accertamento dei redditi e di irrogazione sanzione n. 602/83.

La violazione ascritta era riferita all'art. 9 del d.P.R. n. 600/1973, che fissa il termine di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta al 30 aprile dell'anno successivo a quello di assoggettamento a ritenuta delle somme corrisposte.

La pena pecuniaria, comminata a fronte di quanto previsto dagli artt. 46, primo comma, e 47, ultimo comma, del d.P.R. n. 600/1973 veniva determinata in ragione di L. 20.828.000 (due volte l'ammontare delle imposte dovute ridotto a 1/4) considerato che le ritenute operate alla fonte, e versate, di cui ai quadri A e D del modello 770/83, assommavano a L. 41.650.000.

L'irrogazione della pena pecuniaria al minimo edittale trovava fondamento nella constatazione, esposta dall'ufficio accertatore nell'avviso, che il fatto omissivo non aveva determinato pericolo all'erario, in quanto le ritenute risultavano versate.

Proponeva nei termini ricorso, a mezzo del legale rappresentante, la società, sostenendo che l'interpretazione della disposizione di cui al primo comma dell'art. 46 conduce alla differenziazione della pena pecuniaria a seconda vi sia stata, o meno, evasione d'imposta. Dal che il doversi irrogare, nel caso di specie, la sanzione nella misura fissa di L. 500.000 ulteriormente ridotta a 1/4, atteso il fatto che la presentazione tardiva non ha, nel caso, comportato danno per l'Erario, per l'avvenuto versamento nei termini prescritti delle imposte indicate nella dichiarazione.

Sul proposto ricorso l'ufficio eccepiva in via pregiudiziale l'inammissibilità dello stesso, in quanto prodotto all'ufficio in copia fotostatica con firma non autografa, interpretando in ciò violazione ai contenuti dell'art. 15, primo comma, lett. F), del d.P.R. n. 636/1973, e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso, ravvisando non applicabile per la dichiarazione mod. 770, disciplinata dall'art. 47, le disposizioni di cui all'art. 46, primo comma, dal momento che le disposizioni ivi contenute appaiono applicabili esclusivamente alle dichiarazioni di cui agli artt. 10, 11 e 16, e non già a quella prevista dall'art. 7.

La commissione tributaria di primo grado di Udine, con decisione n. 2955 in data 14 giugno 1984, si pronunciava, sulla pregiudiziale, per l'ammissibilità del ricorso, osservando che la sottoscrizione autografa del ricorrente è elemento essenziale dell'originale dello stesso, mentre nulla dice la norma richiamata dall'ufficio (art. 15, primo comma, lett. F), sull'obbligatorietà della firma, autentica od autenticata, sulla copia del ricorso diretta all'ufficio.

Argomentavano al riguardo i primi giudici che la copia in carta semplice del ricorso, da allegarsi a pena di improcedibilità, è destinata non a produrre effetti giuridici ma semplicemente a consentire all'ufficio la predisposizione della difesa delle proprie tesi.

Nel merito del reclamo la commissione riteneva applicabile, per il rinvio operato dal combinato disposto dell'art. 47, terzo comma, e dell'art. 46, sesto comma, l'art. 46, primo comma, equiparante i presupposti delle dichiarazioni di cui agli artt. 1, 6, 10, 11 a quelli della dichiarazione di cui all'art. 7.

In relazione a quanto sopra la commissione, respinta l'eccezione di inammissibilità, accoglieva parzialmente il ricorso, fissando in L. 500.000 la pena pecuniaria a' sensi dell'art. 46, primo comma, del d.P.R. n. 600/1973.

Proponeva appello l'ufficio, ribadendo l'inammissibilità del ricorso, argomentando nel senso della non sussistenza di una differenza «funzionale» tra originale e copia del ricorso stesso, con conseguente indispensabilità *ad substantiam* della sottoscrizione autentica anche della copia diretta all'ufficio. A tale proposito l'ufficio si richiama alla decisione 18 dicembre 1983, n. 4548, della commissione tributaria centrale.

Contesta altresì l'ufficio la decisione del giudice di primo grado in ordine alla mancata motivazione della quantificazione della pena pecuniaria, rilevando comunque viziata la decisione stessa da erronea interpretazione dell'art. 46, primo comma, del d.P.R. n. 600/1973. Tale censura trova fondamento, secondo l'ufficio, che ribadisce la legittimità del proprio operato, nel fatto che il legislatore ha volutamente inteso sanzionare in modo differente le infrazioni commesse in riferimento alla presentazione del modello 770 rispetto a quelle connesse alla presentazione dei modelli 740, 750 e 760.

Propone appello incidentale la società Fratelli Rabbiosi, avverso la decisione di primo grado, nella parte in cui non riduce a 1/4 la sanzione irrogata.

Nell'udienza del 22 aprile 1986 la commissione, udito il rappresentante dell'ufficio, che conclude in senso conforme alle deduzioni depositate, non comparso la parte, rinviava la decisione di 30 gg., a' sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 636/1972.

La commissione si riuniva nuovamente in camera di consiglio il 20 maggio 1986.

OSSERVA

In merito all'inammissibilità dell'impugnativa per esibizione all'ufficio di copia fotostatica del ricorso diretto alla commissione di primo grado va confermato quanto deciso dai primi giudici sull'ammissibilità del ricorso medesimo. La normativa in materia di contenzioso tributario sanziona con l'inammissibilità la mancanza della copia diretta all'ufficio, senza dettare disposizioni particolari sulle caratteristiche della copia stessa.

Nel caso di specie la circostanza di fatto dell'esistenza della copia non viene posta in discussione dall'ufficio, che si limita a contestare la mancanza non già della firma ma della firma autografa sulla copia ricevuta, che dell'originale è copia fotostatica.

Va in proposito evidenziato che l'art. 17 del d.P.R. n. 636/1972 attribuisce all'ufficio il potere di richiedere alla commissione di dichiarare l'inammissibilità del ricorso nel caso di riscontrata difformità sostanziale tra copia e originale, fattispecie questa non sussistente nel caso di cui trattasi. Va anche osservato che l'art. 15 del d.P.R. n. 636/1972 annovera la sottoscrizione del ricorso (e non della copia tra i requisiti essenziali stabiliti a pena di inammissibilità).

Appare comunque conclusiva la considerazione che qualora l'intendimento del legislatore fosse stato nel senso di attribuire alla copia una funzione probatoria ciò sarebbe stato stabilito dalla legge, che ne avrebbe richiesto la sottoscrizione ovvero l'autenticazione o la dichiarazione di conformità all'originale.

Del resto nel senso sopraddetto si è pronunciata la commissione tributaria centrale con decisione 3 ottobre 1984, n. 9143.

Relativamente alla questione di diritto inerente la controversia si constata che in tema di violazioni in materia di dichiarazione del sostituto d'imposta, l'art. 47 del d.P.R. n. 600/1973 contempla le fattispecie:

della omessa dichiarazione (comportante, ex art. 47, primo comma, l'irrogazione di sanzione da due a quattro volte l'ammontare complessivo delle ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme non dichiarati con un minimo di L. 500.000);

della dichiarazione con importi inferiori a quelli accertati (comportante ex art. 47, secondo comma, l'irrogazione di sanzione da due a quattro volte la differenza, con ulteriore sanzione per ogni nominativo omesso da L. 50.000 a L. 500.000);

della dichiarazione tardiva (terzo comma del predetto art. 47) (comma così modificato dall'art. 2 del d.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920) che rinvia nel caso all'applicazione delle disposizioni di cui al sesto comma dell'art. 46.

Tale sesto comma dell'art. 46, rilevante ai fini della contesa, testualmente recita: «Se la dichiarazione è stata presentata con ritardo non superiore a un mese si applicano le pene di cui al primo comma ridotte a un quarto».

Il secondo comma, dell'art. 46, suddiviso in due parti, sanziona, nella prima parte, la fattispecie della omessa presentazione delle dichiarazioni di cui agli artt. 1 a 6, 10 e 11, prevedendo per tale violazione l'applicazione della pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare delle imposte dovute e comunque non inferiore a L. 50.000.

Nella seconda parte del predetto primo comma viene previsto che qualora non siano dovute imposte la pena pecuniaria si applica nella misura di L. 50.000, elevabile sino a L. 500.000 per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

L'ultimo comma dell'art. 9 del d.P.R. n. 600/1973 «Termini per la presentazione delle dichiarazioni», recita «Le dichiarazioni presentate entro un mese dalla scadenza del termine sono valide, salvo il disposto del sesto comma dell'art. 46. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore al mese si considerano omesse a tutti gli effetti ma costituiscono titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti di imposta».

La tesi dall'ufficio si articola nel senso di ritenere il rinvio al primo comma dell'art. 46, operato nell'ambito della previsione sanzionatoria delle violazioni del sostituto d'imposta, valevole in relazione alle stesse limitatamente alla prima parte e ai soli fini della determinazione del *quantum* della pena pecuniaria, non venendo a trovare il rimanente contenuto dello stesso comma applicazione nei confronti della dichiarazione del sostituto d'imposta, prevista dall'art. 7 del d.P.R., per la mancanza di una espressa previsione legislativa. Da ciò la conclusione che la seconda parte del primo comma, prevedente una rilevante attenuazione della pena qualora non siano dovute imposte, può trovare applicazione alle sole dichiarazioni previste dagli artt. da 1 a 6, 10 e 11 del d.P.R. n. 600/1973.

L'interpretazione che l'ufficio dà alla normativa appare rispondente al significato letterale della stessa ed è condivisibile la tesi che il rinvio al primo comma dell'art. 46 sia stato operato dal legislatore ai soli fini della determinazione delle pene pecuniarie, con limitazione quindi alla sola prima parte del primo comma.

Sulla questione della tardiva presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta e delle connesse pene pecuniarie si sono pronunciate varie commissioni tributarie con decisioni ravvisate meritevoli di note giurisprudenziali e di commento (tra le quali commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, sezione terza, n. 147, in data 12 dicembre 1980; commissione tributaria di primo grado di Como, sezione prima, n. 186, in data 15 febbraio 1984; commissione tributaria di primo grado di Bergamo, sezione ottava, n. 556, in data 18 ottobre 1984; commissione tributaria di primo grado di Bergamo, sezione prima, in data 26 agosto 1985) tutte concludenti per l'estensione analogica anche alla dichiarazione ex art. 7 del d.P.R. n. 600/1973 della seconda parte del primo comma dell'art. 46.

Le motivazioni addotte a sostegno delle richiamate decisioni, conformi del resto a quanto deciso sul caso di specie della commissione tributaria di primo grado di Udine, hanno comune radice nel fatto che in tutti i casi considerati le ritenute operate apparivano versate nei termini di legge e non si erano pertanto determinati danni per l'erario dello Stato.

Ciò pure rilevando taluni casi (commissione tributaria di primo grado di Bergamo, sezione prima, in data 26 agosto 1985, che il criterio di computo applicato dall'ufficio accertatore (esattamente eguale a quello nel caso di specie seguito dall'ufficio ii.dd. di Latisana), appare conseguente alla letterale interpretazione della norma.

A favore del resto della tesi dell'ufficio per quanto attiene il meccanismo dei rinvii valevole solo ai fini della commisurazione della pena pecuniaria, senza estensioni ad altri punti dell'articolo graduante la sanzione, milita per analogia la decisione della commissione tributaria centrale, sezione diciannovesima, n. 2525, del 15 ottobre 1979 inerente commisurazione della sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione Iva, ove (e da ciò può dedursi per simmetria il pieno possibile parallelismo per quanto previsto dall'art. 47 attraverso i rinvii del d.P.R. n. 600/1973 per le imposte dirette) si precisava che il rinvio operato all'art. 43, primo comma, del d.P.R. n. 633/1972 vale al solo fine dell'applicazione della sanzione e non anche per la parte precettiva del medesimo art. 43.

Su un piano più generale trova anche il rilievo relativamente alla controversia di cui trattasi la sentenza della Corte di cassazione, sezione terza penale, del 14 novembre 1980, n. 11956, inerente il momento di consumazione del reato di omessa dichiarazione, che si realizza, quale reato istantaneo, al momento della scadenza del termine prefissato. La superema Corte precisava che il reato si perfeziona in tale momento in tutti i suoi elementi, compreso l'ammontare del reddito che avrebbe dovuto essere dichiarato, in base al quale è da determinarsi la sanzione da applicare.

Non può certamente disconoscersi il fatto che nel caso di tardiva presentazione della dichiarazione mod. 770, in presenza dell'avvenuto versamento nei termini delle ritenute operate, manchi del tutto l'elemento di danno dell'erario giustificante logicamente la commisurazione della sanzione all'entità del danno prodotto.

Epperò il criterio voluto dal legislatore, quello attuato da parte degli uffici accertatori, conduce, per il metodo di computo previsto, commisurato a una proporzione delle ritenute indicate nella dichiarazione per il doversi leggere l'espressione «imposte dovute» come «ritenute operate», conduce inequivocabilmente a delle sperequazioni rilevanti in presenza della medesima violazione (denuncia tardiva ma presentata entro un mese dalla scadenza senza debenza di imposte) tra mod. 770 e modelli 740, 750 e 760, ed anche, e addirittura, a notevolissime sperequazioni da caso a caso in presenza della medesima violazione riferita al medesimo tipo di denuncia mod. 770.

Balza immediatamente in evidenza il fatto che, mentre da un lato la tardività di presentazione di tutte le denunce dei redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche, senza debenza di imposta viene sanzionata con una pena compresa tra L. 50.000 e L. 500.000 ridotta a 1/4, dall'altro la tardività della presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta, analogamente senza debenza, venga sanzionata con una pena da due a quattro volte l'ammontare delle ritenute indicate in dichiarazione ridotto a 1/4.

Attenendosi alla lettera della norma deve concludere che relativamente alle denunce mod. 740, 750, 760 (e anche della dichiarazione annuale Iva come si evidenzia in appresso) la tardività della presentazione viene ritenuta violazione formale, mentre nel caso del mod. 770 la tardività viene ritenuta violazione sostanziale.

Appare però ancor più stridente il fatto che la medesima fattispecie di presentazione tardiva della dichiarazione del sostituto di imposta implichi una pena pecuniaria soggettivamente variabile da caso a caso, «personalizzata» sul singolo sostituto d'imposta, commisurata non già sull'obbligazione tributaria (ché nel caso si assume assoluta nei termini di legge) o variabile tra un minimo e un massimo predeterminati, ma sul dato, senza limite superiore, delle ritenute «indicate» nella dichiarazione, che necessariamente varieranno da caso a caso, da piccole somme ad alcuni miliardi di lire.

La stessa normativa in materia di tardiva presentazione della dichiarazione Iva annuale (che si articola diversamente a seconda che si tratti di violazioni «sostanziali» — danti luogo a «rettifica» o a «accertamento di imposta» — ovvero di violazioni «formali», non comportanti l'esercizio degli esposti poteri da parte dell'ufficio) commisura la pena pecuniaria in ragione dell'imposta dovuta, intesa questa (circolare d.g.t. n. 63/1789 del 2 agosto 1982) non «quale imposta relativa alle operazioni imponibili» ma quale imposta risultante dalla liquidazione definitiva per l'anno solare.

In relazione a quanto immediatamente precede va sottolineato un pieno accordo tra indirizzo ministeriale, contenuto nella cennata circolare n. 63/1789 e dottrina (fra gli altri Madella «Qual'è il significato del termine imposta dovuta ai fini dell'applicazione delle pene pecuniarie», in Corriere tributario 9/1984; Cantelli «Finalmente la definizione di Iva dovuta», in Bollettino tributario 6/1983) nel senso di considerare l'espressione «imposta dovuta» contenuta nell'art. 43 del d.P.R. n. 633/1972 nel significato di «imposta evasa».

In materia di violazioni del sostituto d'imposta è invece mancata l'esplicitazione da parte del Ministero dell'esatto significato dell'espressione «imposte dovute» riferite alla inerente dichiarazione.

In mancanza di ciò l'interpretazione data dagli uffici delle imposte dirette nel leggere l'indicazione normativa come «ritenute dichiarate» senza alcun intervento chiarificatore da parte del legislatore, si appalesa, ancorché criticabile, come l'unico modo per rapportare a un qualche valore certo l'entità della pena da comminarsi.

Con il che la mancata previsione normativa dell'applicabilità anche alla dichiarazione del sostituto d'imposta della seconda parte dell'art. 46, primo comma, e in carenza da parte del legislatore di una interpretazione autentica del significato di imposta «dovuta» quando trattisi di ritenute alla fonte, comporta in modo assolutamente certo la contingenza che financo un giorno di ritardo nella presentazione della denuncia mod. 770 da parte di un ente di considerevole dimensione o di una grande società venga sanzionata con la comminazione di una pena pecuniaria, pure applicandosi la riduzione a 1/4 contemplata dall'ultimo comma dell'art. 47, enormemente superiore a quella comminata, pure in presenza di fattispecie oggettivamente ben più gravi, e soggetti invece obbligati, a seguito di dichiarazione, al versamento di imposte.

Paradossalmente il medesimo sostituto d'imposta può venir sanzionato con pene pecuniarie inferiori nel massimo rispetto al minimo applicabile al sostituto producente una dichiarazione completamente corretta ma tardiva, qualora esponga in una dichiarazione presentata nei termini delle ritenute inferiori a quelle praticate (venendo sanzionato con una pena da due a quattro volte la differenza, con un massimo pertanto di 40.000.000 se rimane al di sotto del plafond di 10.000.000 di ritenute non dichiarate, al di là del quale scatta aggiuntivamente la sanzione dell'arresto sino a tre anni o l'ammenda sino a 6.000.000 ex d.-l. n. 429/1982 convertito nella legge n. 516/1982) ovvero qualora ometta totalmente la dichiarazione (sanzione da due a quattro volte l'ammontare complessivo delle ritenute con un massimo pertanto vicino ai 30.000.000 se rimane al di sotto dell'ammontare di L. 25.000.000 di retribuzioni soggette a ritenuta alla fonte, limite al di là del quale si applica il d.-l. soprarichiamato con medesima pena aggiuntiva).

Nella vertenza a causa una modesta azienda agricola viene sanzionata con una pena pecuniaria di L. 20.828.000 (minimo della pena) per un giorno di ritardo nella presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, dalla legge riconosciuta valida, riscontrata dall'ufficio completamente corretta.

Da quanto precede si riscontra una evidentissima e non giustificata disparità di trattamento, con diversità di sanzioni in presenza di violazioni eguali da parte di soggetti contemplati nel medesimo d.P.R. n. 600/1973 (tardiva presentazione di denuncia dei redditi senza debenza di imposta) e altresì una non giustificata diversificazione soggettiva della sanzione in presenza di violazione eguale (tardiva presentazione del mod. 770) nella medesima circostanza dell'assenza completa di danno all'erario, in forza dell'applicazione della normativa vigente e di cui all'art. 47, ultimo comma, del d.P.R. n. 600/1973.

Ciò contrasta sia con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione che con i principi contenuti nella legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, la quale prescriveva che «le norme emanande devono contenere il perfezionamento del sistema delle sanzioni amministrative e penali... e la migliore commisurazione di esse alla effettiva entità oggettiva delle violazioni».

Da ciò la commissione ritiene che il giudizio in corso non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale in ordine al non manifestamente infondato contrasto tra l'art. 47, ultimo comma, del d.P.R. n. 600/1973 con gli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione e in relazione all'art. 10 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

P. Q. M.

Constata la rilevanza per la definizione del giudizio in corso della risoluzione della questione di legittimità costituzionale, stanti le ragioni in premessa esposte, in presenza di non manifestamente infondato contrasto tra le disposizioni di cui all'art. 47, ultimo comma, del d.P.R. n. 600/1973 con gli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione e in relazione all'art. 10 della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825;

Dispone, veduto l'art. 23 della legge 11 marzo 1983, n. 87, la sospensione del giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della segreteria, l'ordinanza venga notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Udine, addì 20 maggio 1986

(Seguono le firme)

Ordinanza emessa il 27 novembre 1986 dal pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Ballerini Osvaldo e I.N.P.S. (Reg. ord. n. 197/1987).

Art. 6, quinto comma, del d.-l. 22 dicembre 1981, convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 54: Previdenza e assistenza - pensione di vecchiaia - lavoratori che hanno esercitato l'opzione di continuare a prestare l'attività lavorativa al fine di raggiungere la massima anzianità contributiva - decorrenza, per essi, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non invece dal momento della maturazione dei requisiti di anzianità contributiva (artt. 3 e 38 Cost.).

IL PRETORE

Letti gli atti e sciogliendo la riserva;

Rilevato che nel ricorso di cui è causa Ballerini Osvaldo, nato il 17 giugno 1922, avendo esercitato tempestivamente l'opzione di cui all'art. 6 del d.-l. n. 791/1981, convertito con la legge 26 febbraio 1982, n. 54, ha chiesto la condanna dell'I.N.P.S. a corrispondergli la pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1° marzo 1983, e cioè dal primo giorno successivo alla maturazione del relativo diritto per il conseguimento della prescritta contribuzione (ed in coincidenza con la cessazione dell'attività lavorativa a seguito di licenziamento), e non, invece, come deciso dall'istituto in sede amministrativa, dal 1° ottobre 1983, primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda di pensione;

che l'I.N.P.S., ritualmente costituitosi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza della pretesa attorea, contrastando essa con l'attuale normativa in tema di decorrenza della pensione, di cui all'art. 18 del d.P.R. n. 488/1977, che prevede appunto la predetta decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, principio questo che troverebbe ulteriore conferma ed applicazione nella specifica previsione del quinto comma dell'art. 6 del citato d.-l. 791/1981 convertito, concernente proprio la decorrenza della pensione di vecchiaia per gli assicurati che abbiano esercitato la facoltà di opzione prevista dal primo comma della stessa norma; che già nel ricorso introduttivo dell'odierno giudizio la difesa del ricorrente aveva prospettato gli effetti discriminatori che da tale interpretazione deriverebbero nei confronti di coloro che si siano avvalsi della facoltà di opzione rispetto a coloro che, in analoga posizione sostanziale, conseguono il diritto a pensione al compimento dell'età pensionabile;

che tale prospettazione si è concretata, in sede di discussione, in un esplicito rilievo di incostituzionalità della norma contenuta nel quinto comma del citato art. 6, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione;

Ritenuto che il predetto art. 6, nel disporre che «Qualora i lavoratori abbiano esercitato l'opzione di cui ai commi precedenti, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda», non lascia spazio a dubbi interpretativi circa la decorrenza della pensione, dovendo conseguentemente considerarsi corretta l'applicazione adottata dall'I.N.P.S.;

che in contrario non rilevano — secondo quanto invece sostenuto dalla difesa del ricorrente — le vicende del rapporto di lavoro del Ballerini, ed in particolare la circostanza dell'avvenuta impugnazione del licenziamento, coincide con il conseguimento della prescritta anzianità contributiva, ciò non impedendo all'assicurato di presentare immediatamente la domanda di pensione in sede amministrativa, salvo l'esito della causa di lavoro; né ancora, il rilievo che la norma in parola contrasterebbe con il diritto costituzionalmente garantito alla tutela previdenziale ed alla necessaria continuità fra retribuzione e trattamento pensionistico, onde la relativa questione potrebbe risolversi in virtù di una interpretazione «costituzionale» della norma: la tutela costituzionale di un diritto, o meglio, la garanzia che ad esso assicura la norma costituzionale, infatti, non esclude che il suo concreto esercizio venga sottoposto dal legislatore ordinario all'adempimento di particolari oneri afferenti la fase di attivazione dell'interessato;

che in definitiva, pertanto, una diversa regolamentazione della decorrenza del diritto della pensione di vecchiaia rispetto alla previsione del quinto comma dell'art. 6 del d.-l. n. 791/1981 non può ottenersi su base interpretativa ed ogni argomentazione in tal senso finisce per tradursi in mera critica del disposto legislativo, valida solo *de jure condendo*;

Ciò premesso, ritiene il decidente che esclusa la soluzione interpretativa, sussistano invece fondati dubbi di costituzionalità della norma in discorso in relazione, in particolare, all'art. 3 della Costituzione, seppure in collegamento con l'art. 38;

Occorre infatti rilevare che a norma dell'art. 6 della legge 23 aprile 1981, n. 155 «La pensione di vecchiaia a carico del Fondo lavoratori dipendenti... decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti».

Come è agevole dedurre dalla semplice interpretazione letterale di tale norma, il principio della decorrenza sulla base della domanda, di cui all'art. 18 del d.P.R. n. 488/1978 è rimasto implicitamente abrogato dalla legge successiva che ha privilegiato, quale termine di decorrenza, il momento della maturazione dei requisiti di carattere sostanziale.

La diversa regolamentazione di cui al quinto comma del più volte citato art. 6 del d.-l. 791/1981, convertito, non ha operato, a parere del decidente, una ulteriore abrogazione, questa volta dell'art. 6 della legge n. 155/1981, essendo del tutto evidente, sulla base della stessa dizione legislativa, che la relativa previsione è senz'altro circoscritta ai «lavoratori» che «abbiano esercitato l'opzione di cui ai commi precedenti...»;

Da ciò consegue una diversità di trattamento fra detti lavoratori e quelli per i quali non è sorta necessità di optare ai sensi dell'art. 6, primo comma, del d.-l. n. 791/1981, convertito, i quali, anche nel caso in cui presentino domanda in epoca successiva alla data di maturazione del diritto godranno appunto della pensione con decorrenza retroattiva. (Quanto previsto al secondo comma dell'art. 6 della legge n. 155/1981 non rileva, trattandosi di mera facoltà riservata all'interessato);

Tutto ciò peraltro, non trova alcuna giustificazione sul piano sostanziale — giacché in entrambi i casi si tratta della tutela del medesimo diritto nei confronti di soggetti qualificati dai medesimi requisiti sul piano lavorativo e previdenziale, con l'unica differenza, assolutamente irrilevante, che ai primi la legge ha consentito la conservazione del posto di lavoro onde assicurare loro, come agli altri, la pienezza della tutela previdenziale, che, quindi, appare del tutto illogico venga poi differenziato attribuendo rilevanza al momento di presentazione della domanda in sede amministrativa;

Tenuto conto dell'oggetto della domanda giudiziale, la relativa questione, oltreché non manifestamente infondata per le ragioni su esposte, appare rilevante in causa, dipendendo dalla sua risoluzione l'accoglimento o meno del ricorso;

Peraltro, ritenuta la genericità dei termini secondo i quali la difesa del ricorrente ha sottolineato gli aspetti di incostituzionalità della normativa in esame, ritiene il decidente più corretto, a livello processuale, sollevare di ufficio l'eccezione di incostituzionalità;

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante in causa, l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 6, quinto comma, del d.-l. 22 dicembre 1981, come convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui prevede la decorrenza della pensione di vecchiaia dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda;

Sospende il giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché comunicata ai Presidenti della due Camere del Parlamento.

Firenze, addì 27 novembre 1986

Il pretore: DRAGO

87C0455

Ordinanza emessa il 6 febbraio 1987 dal pretore di Avola nel procedimento penale a carico di Guarino Giuseppe ed altra (Reg. ord. n. 198/1987).

Art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47: Edilizia - procedimento penale - abusivismo edilizio - procedimenti amministrativi di sanatoria delle opere abusive - sospensione dell'azione penale finché non siano stati esauriti i detti procedimenti e quelli eventuali delle successive impugnative - pratica impossibilità, o differimento *sine die*, dell'esercizio dell'azione penale da parte del p.m. a causa di una vera e propria pregiudiziale amministrativa (art. 112 Cost.).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro:

- 1) Guarino Giuseppe, nato ad Avola il 6 luglio 1926 ed ivi residente in via Locatelli n. 160;
- 2) Parisi Angela, nata ad Avola il 26 novembre 1932 ed ivi residente in via Locatelli n. 160;

Imputati tutti:

a) del reato p. e p. dagli artt. 110 del c.p., 17, lett. b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per avere, in concorso tra di loro, nella rispettiva qualità di committente ed esecutore dei lavori, eseguito opere di costruzione su un'area di circa mq 169, in assenza della prescritta concessione edilizia. Acc. in Avola, contrada «Piano del Bosco», il 18 gennaio 1984;

b) del reato p. e p. dagli artt. 110 del c.p., 17, lett. b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, perchè, in concorso tra loro, nella rispettiva qualità di committente ed esecutore dei lavori, nonostante l'ordine di sospensione emesso dal sindaco, proseguivano i lavori di cui al capo precedente. Acc. in Avola, il 7 febbraio 1984;

c) del reato p. e p. dagli artt. 110 del c.p., 2, primo comma, e 13 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, per avere, in concorso tra loro, nella rispettiva qualità di committente e costruttore, effettuato opere in conglomerato cementizio armato, nelle costruzioni di cui al capo a) senza previa relazione di un progetto esecutivo redatto da un professionista abilitato iscritto nell'apposito albo. Acc. in Avola, il 18 gennaio 1984;

d) del reato p. e p. dagli artt. 110 del c.p., 2, secondo comma, e 13 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, per avere, in concorso tra loro, nella rispettiva qualità di committente e costruttore, effettuato la costruzione delle opere di cui al capo precedente senza la direzione di un professionista abilitato, iscritto nell'apposito albo. Acc. in Avola, il 18 gennaio 1984;

e) del reato p. e p. dagli artt. 110 del c.p., 18 e 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, in relazione al decreto del Ministero dei lavori pubblici del 23 settembre 1981, per aver eseguito, in concorso tra loro, i lavori di costruzione di cui ai capi precedenti senza la preventiva autorizzazione dell'ufficio del genio civile di Siracusa. Acc. in Avola, il 18 gennaio 1984;

FATTO

A seguito di trasmissione del verbale di contravvenzione dei vigili urbani in sede n. 8 del 18 gennaio 1984, si procedeva a carico di Guarino Giuseppe, Parisi Angela e Parisi Sebastiano in ordine ai reati specificati ai capi a), c), d), e) in rubrica.

Con successivo verbale n. 21 del 7 febbraio 1984 i vigili urbani denunciavano nuovamente a questo pretore i predetti imputati per avere questi proseguito i lavori di costruzione nonostante fosse stato loro notificato l'ordine sindacale di sospensione.

Con rapporto del 16 marzo 1984, infine, i verbalizzanti denunciavano i coniugi Guarino Giuseppe-Parisi Angela per il loro reato di violazione di sigilli.

Disposta la riunione dei procedimenti, gli imputati venivano, pertanto, tratti a giudizio.

All'udienza del 7 febbraio 1986 si procedeva nella contumacia di Parisi Angela, regolarmente citata e non comparsa; si disponeva, quindi, l'acquisizione agli atti di copia delle ordinanze commissariali n. 16 del 26 gennaio 1984, di sospensione dei lavori, e n. 30 del 13 febbraio 1984, di apposizione dei sigilli.

All'udienza dibattimentale del 30 gennaio 1987 il difensore degli imputati esibiva in visione copia della richiesta di sanatoria presentata dai nominati coniugi Guarino-Parisi ai sensi dell'art. 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, chiedendo la sospensione del processo ex art. 22 stessa legge; e poiché discendeva da siffatta richiesta l'eventualità di un lungo periodo di sospensione del procedimento, in ordine ai reati di cui ai capi a), b), c), d), e), per i coniugi richiedenti la sanatoria, si ordinava la separazione dei giudizi relativamente ai reati di cui sopra, manifestandosi per quelli attribuiti al Parisi Sebastiano, nonché per quello di violazione dei sigilli, la possibilità di una pronta definizione.

Si disponeva inoltre, al fine di esaminare la questione relativa alla chiesta sospensione del procedimento, un accertamento in ordine ai provvedimenti sanzionatori eventualmente irrogati dalla competente autorità amministrativa.

All'odierno dibattimento, la difesa reiterava la richiesta di sospensione, producendo copia della relativa istanza.

Il pretore riteneva, d'ufficio, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 22, nella parte in cui prevede la sospensione dell'azione penale a seguito della presentazione della domanda di sanatoria ai sensi dell'art. 13 della stessa legge n. 47/1985, causando l'impossibilità, o comunque il differimento a tempo indeterminato, dell'esercizio dell'azione penale, obbligatorio per il p.m., per contrasto con l'art. 112 della Costituzione.

DIRITTO

La questione è rilevante ai fini della decisione del presente giudizio, che non può essere deciso senza che la Corte costituzionale si sia pronunciata sulla legittimità costituzionale della richiamata norma, dovendosi eventualmente dichiarare la sospensione del medesimo con le conseguenze di seguito esposte (sembrando la richiesta di sanatoria, ancorché ad un sommario esame, tempestivamente e legittimamente proposta).

La questione stessa non appare manifestamente infondata.

Si osserva, infatti, con riferimento all'art. 112 della Costituzione:

l'art. 22 («Norme relative all'azione penale») dispone che «l'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui al presente capo» (primo comma), e che «nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego della concessione in sanatoria di cui all'art. 13, l'udienza viene fissata d'ufficio dal presidente del tribunale amministrativo regionale per una data compresa entro il terzo mese dalla presentazione del ricorso» (secondo comma), come esplicito riferimento ai procedimenti amministrativi previsti dal precedente art. 13 per l'ipotesi di presentazione della domanda per l'ottenimento della concessione o autorizzazione in sanatoria;

tale sistema normativo appare applicabile non solo alle opere edilizie iniziate dopo l'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ma anche a quelle iniziate o ultimate, come nel caso specifico, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1983 e il 17 marzo 1985 (cui non è applicabile, invece, il procedimento di sanatoria di cui agli artt. 31 e segg. della legge n. 47/1985, urtando una tale possibilità contro l'espresso limite temporale fissato dallo stesso art. 31), dovendosi riconoscere efficacia retroattiva al citato art. 13; ne consegue, anche per le predette opere, la possibilità per l'imputato di estinguere il reato mediante il pagamento della somma prevista a titolo di oblazione;

il termine per la presentazione della domanda di sanatoria viene stabilito dall'art. 13 — per l'ipotesi che qui importa, di opere eseguite in assenza di concessione —, mediante il richiamo all'art. 7 stessa legge, in novanta giorni dall'ingiunzione a demolire, e comunque «fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative»;

discende da questo detto che, qualora il sindaco, come nella fattispecie in esame, ometta o ritardi i pur dovuti provvedimenti sanzionatori, viene di pari passo spostato in avanti il termine per la presentazione della domanda di sanatoria e, di conseguenza, si dilata nel tempo la possibilità che l'azione penale rimanga sospesa, in contrasto con il principio della obbligatorietà della stessa per il p.m.;

non appare decisiva, di contro, la circostanza che, a norma dell'art. 13, secondo comma, sulla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria il sindaco si pronuncia entro sessanta giorni, trascorsi i quali la richiesta si intende respinta, giacché il silenzio-rifiuto della p.a. può ben essere impugnato dall'interessato in sede giurisdizionale: in tal caso, com'è evidente, si inizierà un giudizio amministrativo inevitabilmente lungo e laborioso nel suo snodarsi nei diversi gradi.

La eccessiva durata di tale giudizio, poi, solo parzialmente viene mitigata dalla norma di cui al secondo comma dell'art. 22, prima ricordata, giacché l'obbligo di fissare l'udienza non appare rivestire alcun carattere di perentorietà ed anzi urta inevitabilmente contro la realtà dei tribunali amministrativi, già oberati di procedimenti e che vieppiù lo saranno con riferimento al notevole numero di ricorsi che è agevole prevedere verranno presentati proprio nella materia *de qua*.

P. Q. M.

- Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara di ufficio rilevante e non manifestamente infondata in riferimento all'art. 112 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui prevede la sospensione dell'azione penale a seguito della presentazione della domanda di sanatoria ai sensi dell'art. 13 della stessa legge n. 47/1985, causando la pratica impossibilità, o il differimento a tempo indeterminato, dell'esercizio dell'azione penale, obbligatorio per il p.m.;

Dichiara sospeso il presente giudizio;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina alla cancelleria che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato.

(Seguono firme)

Ordinanza emessa il 5 marzo 1985 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 aprile 1987) dalla commissione tributaria di primo grado di Ivrea sui ricorsi riuniti proposti dalla S.n.c. Pagella Elio e C. contro l'ufficio imposte dirette di Ivrea (Reg. ord. n. 199/1987).

Art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: Imposte - dichiarazione dei sostituti di imposta - omessa indicazione, sul mod. 770, del nome dei percipienti e dei compensi erogati - sanzioni (inadeguatezza per eccesso) (artt. 3 e 76 Cost.).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sui ricorsi prodotti dalla S.n.c. Elio Pagella & C., via Soana n. 13, Ivrea, avverso tre avvisi di accertamento relativi a pene pecunarie irrogate per omessa indicazione dei percipienti quale sostituto d'imposta e omessa indicazione dei compensi su Mod. 770 anni 1979, 1980 e 1981;

Letti gli atti;

Sentiti i rappresentanti dell'ufficio dott. Adinolfi e della S.n.c. Ing. Elio Pagella;

Udito il relatore Donato dott. Francesco;

RITENUTO IN FATTO

Letti gli atti;

Rilevato che con i tre ricorsi riuniti la società ricorrente, premesso di avere per gli anni 1979, 1980 e 1981 regolarmente operato le ritenute di acconto sugli onorari corrisposti a n. 4 professionisti della cui collaborazione si era avvalsa, e di avere nei termini di legge, versato tali ritenute all'esattoria competente, ma di non avere indicato per incolpevole errore tali compensi nel prescritto Mod. 770 né di aver indicato i nomi dei percipienti; lamentava che l'ufficio delle imposte dirette di Ivrea con tre avvisi di accertamento notificati in data 29 febbraio 1984 ha provveduto ad applicare oltre la pena pecuniaria di L. 50.000 per ogni percipiente non indicato e per ogni esercizio in questione, anche la pena pecuniaria corrispondente al doppio delle ritenute versate ma non denunciate; deducendo che l'applicazione di tale ultima pena pecuniaria è illegittima in quanto in contrasto con il disposto letterale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 600/1973, ha chiesto declaratoria di nullità degli accertamenti impugnati sollevando in subordine questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 del d.P.R. n. 600/1973 per contrasto con la legge di delega e quindi con l'art. 76 della Costituzione ed inoltre per contrasto con il principio di eguaglianza e di ragionevolezza codificato nell'art. 3 della Costituzione;

OSSERVA

Ritiene la commissione che l'applicazione della pena pecuniaria corrispondente al doppio delle ritenute dalla società ricorrente versate all'erario ma non indicate nel Mod. 770, è del tutto conforme alla lettera dell'art. 47, secondo comma, seconda parte, del d.P.R. n. 600/1973. È pertanto rilevante ai fini del giudizio la questione di legittimità costituzionale della norma che tale pena pecuniaria sanziona poiché proprio dell'applicazione di essa la commissione è chiamata a decidere.

Tale questione ad avviso di questa commissione appare non manifestamente infondata per i seguenti motivi.

L'art. 10, n. 11, della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, espressamente dispone che il Governo nella emanazione delle disposizioni di riforma tributaria deve durare: «il perfezionamento del sistema delle sanzioni amministrative e penali ... e la migliore commisurazione di esse all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni, con particolare riguardo alle violazioni degli obblighi di comunicazione all'a.f. di dati e notizie aventi rilievo ai fini dell'accertamento dei redditi altrui ...».

La norma sanzionatoria in questione, appare effettivamente in contrasto con l'esposto principio della legge di delega poiché sanziona alla stessa maniera (irrogazione di pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare delle ritenute) due comportamenti profondamente diversi quale quello del sostituto che non ha versato le ritenute effettuate e non le ha nemmeno dichiarate e quello del sostituto che, come nella fattispecie in esame, ha versato tempestivamente all'erario le ritenute effettuate ma solamente non le ha denunciate nel prescritto Mod. 770.

In tal modo la norma sanzionatoria in esame viola anche il fondamentale principio di eguaglianza e di ragionevolezza della attività legislativa e dei contenuti di essa, poiché tratta alla stessa maniera due situazioni profondamente diverse sia in relazione alla gravità della violazione posta in essere dal contribuente sia in relazione alla pericolosità o alla dannosità per l'erario della stessa violazione perpetrata dal contribuente.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione agli artt. 3 e 76 della Costituzione;

Ordina la notifica della presente ordinanza a cura della segreteria al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione di essa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento nonché la successiva trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ivrea, addì 5 marzo 1985.

(Seguono le firme)

87C0457

Ordinanza emessa il 2 dicembre 1986, dalla commissione tributaria di primo grado di Ivrea sul ricorso proposto da Perona Alfredo contro l'ufficio imposte dirette di Ivrea (Reg. ord. n. 200/1987).

Art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: Imposte - dichiarazione dei sostituti di imposta - omessa indicazione, sul mod. 770, del nome dei percipienti e dei compensi erogati - sanzioni (inadeguatezza per eccesso) (artt. 3 e 76 Cost.).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Perona Alfredo nato a Biella il 5 dicembre 1919, residente in Ivrea, via Generale Pavetti, 6, avverso avviso di accertamento n. d'ord. 4/1986 emesso dall'ufficio imposte dirette di Ivrea, notificato il 28 marzo 1986, pena pecun. per ritenuto omesso vers. sost. imposta anno 1980;

Letti gli atti;

Sentiti il dott. Trifone Francesco, per l'ufficio e il contribuente;

Udito il relatore Donato dott. Francesco;

RITENUTO IN FATTO

Il ricorrente, esponendo di aver regolarmente operato le ritenute di acconto sugli onorari corrisposti nel 1980, di averle tempestivamente versate alla competente esattoria di Ivrea, ma di non aver presentato per incolpevole errore, in quanto gravemente ammalato, la prescritta dichiarazione ex art. 7 del d.P.R. n. 600/1973 (Mod. 770) nel termine previsto del 30 aprile 1981 e nemmeno nei successivi trenta giorni, sicché l'ufficio imposte dirette di Cuornè gli applicò le sanzioni di cui all'art. 47/600 per omessa presentazione del Mod. 770, deducendo che l'applicazione di tale pena pecuniaria è illegittima in quanto in contrasto con il sisposto letterale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 600/1973, ha chiesto declaratoria di nullità dell'accertamento impugnato, sollevando in subordine questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 del d.P.R. n. 600/1973 per contrasto con la legge di delega e quindi con l'art. 76 della Costituzione ed inoltre per contrasto con il principio di eguaglianza e di ragionevolezza codificato nell'art. 3 della Costituzione.

OSSERVA

Ritiene la commissione che l'applicazione della pena pecuniaria corrispondente al doppio delle ritenute versate all'erario ma non indicate nel Mod. 770, è del tutto conforme alla lettera dell'art. 47, secondo comma, seconda parte, del d.P.R. n. 600/1973. È pertanto rilevante ai fini del giudizio la questione di legittimità costituzionale della norma che tale pena pecuniaria sansasce poiché proprio dall'applicazione di essa la commissione è chiamata a decidere.

Tale questione ad avviso di questa commissione appare non manifestamente infondata per i seguenti motivi.

L'art. 10, n. 11, della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, espressamente dispone che il Governo nella emanazione delle disposizioni di riforma tributaria deve durare: «il perfezionamento del sistema delle sanzioni amministrative e penali ... e la migliore commisurazione di esse all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni, con particolare riguardo alle violazioni degli obblighi di comunicazione all'A.F. di dati e notizie aventi rilievo ai fini dell'accertamento dei redditi altrui ...».

La norma sanzionatoria in questione, appare effettivamente in contrasto con l'esposto principio della legge di delega poiché sanziona alla stessa maniera (irrogazione di pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare delle ritenute) due comportamenti profondamente diversi quale quello del sostituto che non ha versato le ritenute effettuate e non le ha nemmeno dichiarate e quello del sostituto che, ha versato tempestivamente all'erario le ritenute effettuate ma solamente non le ha denunciate nel prescritto Mod. 770.

In tal modo la norma sanzionatoria in esame viola anche il fondamentale principio dei contenuti di essa, poiché tratta alla stessa maniera due situazioni profondamente diverse sia in relazione alla gravità della violazione posta in essere dal contribuente sia in relazione alla pericolosità o alla dannosità per l'erario della stessa violazione perpetrata dal contribuente.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione agli artt. 3 e 76 della Costituzione;

Ordina la notifica della presente ordinanza a cura della segreteria al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione di essa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento nonché la successiva trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ivrea, addì 2 dicembre 1986

(Seguono le firme)

87C0458

Ordinanza emessa il 5 novembre 1986 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Pizzi Annibale contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri (Reg. ord. n. 201/1987).

Art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in relazione agli artt. 5, commi quarto, lett. a), e secondo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705: Istruzione universitaria - riordinamento della docenza universitaria - giudizi di idoneità ed inquadramento a professore associato - prevista possibilità, in relazione al numero dei candidati, della formazione delle commissioni giudicatrici per ciascun raggruppamento di discipline in caso di più di ottanta concorrenti (artt. 3, 5, 24, 76, 77, 97, 134, 136 e 137 Cost. e art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2752/85 proposto dal prof. Annibale Pizzi, rappresentato e difeso dall'avv. G. Pizzuti e presso il medesimo domiciliato in Roma, via O. Lazzarini, 19, contro il Ministero della pubblica istruzione rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e nei confronti del consiglio universitario nazionale della commissione giudicatrice per l'idoneità a professore associato (raggruppamento n. 102) e dell'Università di Cassino (n.c.), per l'annullamento del giudizio di non idoneità emesso nei confronti del ricorrente a professore associato e della contestuale dichiarazione di cessazione dall'incarico a decorrere dal 31 ottobre 1985;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della pubblica amministrazione;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 5 novembre 1986 la relazione del consigliere Vincenzo Borea e udito l'avv. Pizzuti per il ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente, premesso di essere assistente di ruolo dal 1972 e incaricato dal 1979 di storia della pedagogia presso il magistero di Cassino, impugna il giudizio negativo *de quo* deducendo:

1 - Viol. art. 5 della legge n. 28/1980; artt. 45, 51 e 99 del d.P.R. n. 382/1980. Violazione principi generali. Eccesso di potere.

Premesso che le commissioni per i giudizi d'idoneità sono composte di tre membri, in base alle norme richiamate, la rosa di nomi da sorteggiare e sottoporre all'elezione dev'essere di nove (il triplo art. 5, secondo comma, della legge n. 28/1980) e ogni elettore, può dare un solo voto (un terzo: art. 45, settimo comma, del d.P.R. n. 382/1980). Al contrario il Ministero ha disposto che ciascun elettore votasse due nomi su di una rosa maggiore del dovuto.

2 - *Illegittimità costituzionale art. 51 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in relazione agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione.*

L'art. 5 della legge n. 28/1980 prevede commissioni uniche, mentre l'art. 51 del d.P.R. n. 382/1980 prevede più commissioni ove i candidati siano più di ottanta. Donde eccesso di delega (art. 76 della Costituzione) e viol. artt. 3 e 97 della Costituzione, e cioè dei principi di uguaglianza e imparzialità.

3 - *Viol. d.P.R. n. 382/1980 artt. 51; artt. 35 e 97 della Costituzione. Principi generali. Eccesso di potere.*

L'art. 51 citato dispone a) che la relazione deve essere depositata entro quattro mesi dalla costituzione della commissione; b) che l'approvazione degli atti spetta al consiglio universitario nazionale quanto al profilo *sun a*), si osserva che non è stato rispettato neppure il termine di quattro mesi dalla prima convocazione *ex* legge 478/1984; quanto al profilo *sub b*), l'approvazione è stata operata dal Ministero. Il che lede i principi di imparzialità (art. 97 della Costituzione) e di autonomia universitaria (art. 33). Inoltre sono illegittimi i rinvii operati dal consiglio universitario nazionale alle commissioni per correzioni, per violazione del principio della consumazione del potere di giudicare da parte delle commissioni.

4 - *Viol. artt. 113 del d.P.R. n. 382/1980 e principi generali. Illegittimità costituzionale art. 5, quarto comma, della legge n. 28/1980 e art. 52 del d.P.R. n. 382/1980 in relazione agli artt. 4, 35 e 36 della Costituzione.*

Gli incaricati stabilizzati hanno un rapporto d'impiego da considerare a tempo indeterminato, ed è perciò illegittimo l'atto impugnato che dispone la cessazione dal servizio del ricorrente a decorrere dal 1° novembre 1985. In ogni caso le norme applicate violano gli artt. 4, 35 e 36 della Costituzione (tutela del lavoro).

5 - *Viol. d.P.R. n. 382/1980, art. 51; artt. 33 e 97 della Costituzione. Violazione delibera consiglio universitario nazionale 17-19 dicembre 1981. Viol. principi generali. Eccesso di potere.*

Nel sistema delle disposizioni che prevedono i giudizi di idoneità ad associato la valutazione della facoltà sull'attività didattica svolta ha carattere prevalente rispetto al giudizio sui titoli scientifici, mentre nella specie si è fatto il contrario.

Inoltre i giudizi negativi sulla produzione scientifica sono superficiali, e neppure risultano esaminati tutti gli scritti.

Ha prodotto memoria la p.a. intimata, osservando che occorrerebbe attendere il giudizio della Corte costituzionale sulla questione relativa alla composizione delle commissioni sollevata da questa sezione e contestando nel merito le altre doglianze.

Anche il ricorrente ha prodotto memoria, ricordando l'ordinanza n. 1286/86 di questa sez. di remissione alla Corte costituzionale della legge n. 705/1985 in ordine alla pluralità di commissioni e sottolineando nel merito l'illogicità del giudizio negativo espresso sulla sua produzione scientifica.

DIRITTO

I. — Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità, pronunciato da una delle commissioni giudicatrici in sede di seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore associato nel raggruppamento disciplinare n. 102 (pedagogia e didattica) banditi con decreto ministeriale 26 aprile 1983 in esecuzione del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

Evidentemente pregiudiziale appare l'esame del secondo motivo di ricorso nel quale si eccepisce la illegittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, del d.P.R. n. 382/1980, ove si prevede la costituzione di più commissioni, qualora il numero dei concorrenti al giudizio di idoneità superi le ottanta unità.

Tale questione di costituzionalità è stata ritenuta non manifestamente infondata da questa stessa Sezione, che, con ordinanza n. 1012 del 18 settembre 1985, ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale nel sospetto contrasto dell'art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, con l'art. 76 della Costituzione (in relazione all'art. 5, secondo e quarto comma, della legge di delegazione 21 febbraio 1980, n. 28), nonché con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Successivamente alla pubblicazione della richiamata ordinanza, è intervenuta la legge 9 dicembre 1985, n. 705, che reca «interpretazione, modificazioni ed integrazioni al d.P.R. n. 382/1980 (d.P.R. n. 382/1980). L'art. 10 di tale legge dice che l'art. 51 del d.P.R. n. 382/1980 deve essere interpretato nel senso che, ai fini dei giudizi di idoneità ivi previsti, è consentita la costituzione di più commissioni giudicatrici per lo stesso raggruppamento disciplinare, in tal senso intendendosi il principio della diversa composizione delle commissioni in relazione al numero dei partecipanti, contenuto nell'art. 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28.

Pertanto, che l'art. 51 del d.P.R. n. 382/1980 consentisse la costituzione di più commissioni è questione proprio in tal senso intesa dall'amministrazione e non messa in dubbio dalla giurisprudenza; la lettera della norma e la sua applicazione non necessitavano, invero, di alcuna interpretazione autentica.

Piuttosto può apparire che l'interpretazione riguardi la realtà, attraverso una certa circonvoluzione espressiva, l'art. 5 della legge n. 28/1980, per dare *ex post* alla norma delegata quell'aderenza alla norma delegante, che in effetti era stata posta in dubbio.

L'art. 10 della legge n. 705/1985, che per il suo contenuto si pone comunque quale norma interpretativa, a parte l'esplicita affermazione di tale natura fatta dal legislatore, suscita esso stesso dubbi di uniformità ai principi costituzionali, secondo i profili che in appresso verranno evidenziati.

La rilevanza nel presente giudizio dell'esame della costituzionalità della citata norma interpretativa è, poi, del tutto evidente; infatti, l'efficacia retroattiva connessa con la sua natura imporrebbe la sua applicazione anche all'attuale controversia.

Ove, poi, la norma di cui trattasi dovesse essere dichiarata costituzionalmente illegittima, allora rimarrebbero pienamente attuali e rilevanti le questioni di costituzionalità già sollevate — come accennato — quanto all'art. 51, secondo comma, del d.P.R. n. 382/1980.

II. — Da quanto precede consegue che la questione di costituzionalità già affrontata da questa Sezione si ripropone anche nell'attuale giudizio negli stessi termini del caso precedente, per cui vanno riprospettate le stesse linee argomentative e la medesima conclusione.

La questione di costituzionalità investe i rapporti fra l'art. 51, secondo comma, del d.P.R. n. 382/1980, che prevede la istituzione di più commissioni giudicatrici per ciascun raggruppamento, e l'art. 5 della legge n. 28/1980. L'eccezione di costituzionalità prospetta la cattiva applicazione della delega legislativa derivante dal quarto comma, in riferimento al secondo comma, dell'art. 5 della legge n. 28/1980 e, sostanzialmente, la violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e imparzialità.

La rilevanza del tema da decidere è evidente, perché se esso fosse da risolvere in senso favorevole al ricorrente cadrebbe l'intera procedura che lo riguarda, a partire dalla costituzione di quella commissione che lo ha valutato inidoneo, senza contare la illegittimità del bando e dell'ordinanza che hanno consentito l'istituzione di più commissioni per raggruppamento.

Né manca alla questione la caratteristica della non manifesta infondatezza.

Sul piano del confronto fra legge delegante e legge delegata, basta osservare il tenore delle regole da paragonare. Dispone il secondo comma dell'art. 5 della legge n. 28/1980 che il concorso «ordinario» per l'accesso alla base di commissioni «composte, per ciascun raggruppamento di discipline, da cinque membri effettivamente e cinque per eventuali surroghe». Dopo aver dettato norme sul meccanismo, misto di sorteggio ed elezione, per la scelta dei predetti componenti, il precetto stabilisce che «Le commissioni possono essere formate da un numero superiore di commissari in rapporto al numero dei candidati».

A sua volta, il quarto comma fissa la prescrizione per l'inquadramento, in fase di prima applicazione, dei docenti associati, introducendo, tra l'altro, alla lett. a), il criterio che «il giudizio di idoneità è espresso, per ciascun raggruppamento di discipline, da apposite, commissioni nazionali composte da tre professori ordinari e straordinari, eletti secondo le modalità previste dal secondo comma».

Vi è dunque un rinvio, quanto al meccanismo di composizione dell'organo di cui alla prima fase attuativa della legge, ai sistemi stabiliti per il concorso «a regime».

Inoltre, in entrambi i casi — impregiudicato restando il problema del numero dei componenti e quello del numero e dei soggetti votabili (temi che non rilevano sul piano del controllo di costituzionalità) — il legislatore delegante ha parlato di unici organi «appositi» per ciascun raggruppamento disciplinare, predisponendo nel procedimento a regime, costituente il parametro di quello di prima attuazione, un unico sistema per far fronte all'eccesso di candidati: vale a dire l'incremento del numero dei commissari capace di adattarsi «proporzionalmente» alla quantità dei concorrenti.

Se, poi, dalla lettera della legge, si passa ad esaminare i lavori preparatori, pur scontando il non decisivo valore interpretativo che ad essi deve essere riconosciuto, si assiste alla seguente successione di prese di posizione sul problema che qui si tratta.

In un primo tempo il Senato (A.S. 626) approva il principio, seguito in ciò dalla Camera (A.C. 810/A), della possibilità di costituire sottocommissioni, con lo stesso procedimento elettivo, della commissione «madre», in relazione al numero dei candidati, principio testualmente ripetuto sia per il concorso ordinario, sia per il giudizio idoneativo. In prosieguo la competente commissione senatoriale approva, invece, (A.S. 626/A), il diverso criterio, che oggi si rinviene nella legge n. 28/1980 (stabilito espressamente soltanto per il concorso di assetto ordinario e, implicitamente per rimando, quanto alla valutazione di idoneità, da regolare nel decreto delegato), di una formazione più numerosa dell'unico organo giudicante in rapporto alle domande di partecipazione.

Il criterio è in effetti sancito dall'aula del Senato l'11 febbraio 1980, senza alcuna discussione sullo specifico punto, ed è confermato dalla camera definitivamente (in sede di approvazione dell'A.C. 810/B) il 13 febbraio successivo.

Non sembra negabile, in tale quadro, il contrasto fra gli aspetti letterali e, per così dire, storici dell'art. 5 della legge delega e la dizione dell'art. 51 del decreto legislativo delegato, il quale fa proliferare gli organi giudicanti.

Ma anche sul piano della *ratio* non sembra corretta la linea assunta dal legislatore delegato.

Va premesso che sia nel momento concorsuale «puro», sia nella fase «idoneativa» di sistemazione del precariato si tratta di giudicare dell'accesso alla medesima fascia di insegnamento universitario. Nessuno può discutere, con ciò, la specificità del sistema degli apprezzamenti di idoneità, che non è diretto a selezionare gli insegnamenti rispetto ad un numero di posti a concorso potenzialmente, più ridotto degli aspiranti.

Tuttavia, anche per la mancanza di criteri uniformi (specificanti quelli generali pur presenti nella normativa) e vincolanti per tutte le commissioni, la moltiplicazione di centri di valutazione «autonomi», che il decreto delegato in concreto autorizza, desta quanto meno il dubbio di costituzionalità circa la possibile lesione del principio della *par condicio* fra tutti i partecipanti ad un giudizio per l'accesso a posti pubblici, principio rilevante anche sotto il profilo del rispetto del criterio di imparzialità cui deve ispirarsi l'organizzazione pubblica.

L'osservanza di tali principi appare tanto più importante in un sistema come quello costruito nella legge di riforma della docenza universitaria, nel quale l'introduzione di una possibile fase di sorteggio degli eleggibili nelle commissioni giudicatrici, pur rispondente, per parte sua, a sentire esigenze del settore, incrementa gli aspetti aleatori propri di tutte le procedure concorsuali, sicché non è improbabile che il legislatore delegante, abbia inteso, per l'appunto, bilanciare siffatti aspetti di aleatorietà con la garanzia di una valutazione uniforme realizzata attraverso l'accentramento in unico, magari pletorico, collegio esaminatore per ogni gruppo omogeneo di discipline, secondo quanto si desume dagli accennati lavori preparatori, corrispondenti, in tale caso, alla logica profonda che sembra emergere dal volere obiettivo della legge di delega.

Deve, quindi, sollevarsi questione di costituzionalità dell'art. 51 secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, per eventuale contrasto con l'art. 76 della Costituzione (in relazione all'art. 5 secondo e quarto comma, della legge di delegazione 21 febbraio 1980, n. 28 e con gli artt. 3 e 97 della Costituzione).

III. — L'art. 10 della legge n. 705/1985 consente la costituzione di più commissioni giudicatrici per lo stesso raggruppamento disciplinare.

La rilevata specificità del sistema degli apprezzamenti di idoneità al fine di consentire ai precari l'accesso alla medesima fascia di insegnamento universitario, riproduce anche per la norma in esame i dubbi di conformità ai principi di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, che appaiono non manifestamente infondati per le stesse considerazioni già esposte al punto precedente, che devono intendersi qui integralmente riprodotte.

Il citato art. 10 pone, inoltre, propri e specifici profili di legittimità costituzionale.

Non può dubitarsi che il legislatore conserva il potere di intervenire nella materia oggetto precedentemente di leggi di delegazione, modificando od abrogando norme delegate.

Se, peraltro, interviene con leggi interpretative, per effetto della loro validità retroattiva, il legislatore consegue un ulteriore duplice effetto: primo, riduce od elimina le possibilità di difesa giurisdizionale del cittadino che agisce contro atti emanati sulla base delle disposizioni, successivamente oggetto di interpretazione autentica, atteso che il prosieguo del giudizio avanti la Corte costituzionale per l'esame della legittimità della norma delegata appartiene alla difesa giurisdizionale del cittadino medesimo; secondo, impedisce o sottrae alla stessa Corte costituzionale di giudicare circa la costituzionalità delle norme delegate, e tanto più la norma interpretativa può apparire un attentato alle prerogative della Corte, ove — come nel caso — la legge interpretativa sia sopraggiunta dopo la pubblicazione dell'ordinanza con la quale il giudice amministrativo aveva investito la Corte della questione di costituzionalità.

L'intervento normativo *de quo* solleva, invero, dubbi di costituzionalità già evidenziati — in altra materia — nelle ordinanze di remissione alla Corte costituzionale di cui alle pronunce del Consiglio di Stato, sez. IV, 24 dicembre 1984, n. 928, e 12 giugno 1985, n. 227, che investono ugualmente norme interpretative.

Non appare, dunque, manifestamente infondato il dubbio che l'art. 10 della legge n. 705/1985 contrasti con l'art. 24 della Costituzione, primo e secondo comma, nella parte in cui garantisce la tutela in giudizio dei diritti ed interessi legittimi, nonché nella parte in cui definisce la difesa diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento; con le disposizioni relative alle funzioni ed alle prerogative della Corte costituzionale (artt. 134, 136 e 137 della Costituzione), nonché con l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1. Infatti, pare dubbio che l'ordinamento consenta al legislatore ordinario di rimuovere con legge interpretativa un possibile vizio di norme delegate per sospetta violazione dell'art. 76 della Costituzione, specie quando della questione sia già stata investita la Corte costituzionale.

In altri termini, una volta emanati gli atti normativi (di delegazione e delegati), il controllo della legittimità dell'esercizio della funzione legislativa delegata, con riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, apparirebbe riservato alla Corte costituzionale, potendo il legislatore unicamente rimuovere, ma solo per il futuro e quindi non con legge di interpretazione autentica, ogni eventuale contrasto modificando o facendo proprio, recependolo in legge ordinaria, il contenuto della norma delegata sospetta.

Deve, in conclusione, altresì sollevarsi questione di costituzionalità dell'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, nonché con gli artt. 134, 136 e 137 della Costituzione e con l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

Il giudizio resta sospeso.

P. Q. M.

Pronunciando sul ricorso n. 2752/85;

Rimette alla Corte costituzionale:

a) *la questione di costituzionalità dell'art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, per sospetta violazione degli artt. 76 (in relazione all'art. 5, quarto comma, lett. a), e secondo comma), 3 e 97 della Costituzione;*

b) *della questione di costituzionalità dell'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, per sospetta violazione degli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, nonché degli artt. 134, 136 e 137 della Costituzione e dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, con riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione;*

Sospende il giudizio;

Dispone che, a cura della segreteria della sezione, gli atti del giudizio siano trasmessi alla Corte costituzionale insieme con la presente ordinanza e che quest'ultima sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 1986 dal tribunale amministrativo regionale, del Lazio, sezione I, in camera di consiglio.

87C0459

Ordinanza emessa il 27 gennaio 1987 dal pretore di Larino nel procedimento civile vertente tra Manes Costantino e l'I.N.P.S. (Reg. ord. n. 202/1987).

Art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9: Previdenza e assistenza - pensione di invalidità a carico del fondo speciale I.N.P.S. per coltivatori diretti, mezzadri e coloni - adeguamento del minimo - esclusione in caso di cumulo con pensione statale (art. 3 Cost.).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 407/85 r.g.a.c. della pretura di Larino, vertente tra Manes Costantino, nato il 24 marzo 1909, residente a Termoli, elettivamente domiciliato in Campobasso, via Roma, 114, presso lo studio dell'avv. Nicola Berardi che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo, ricorrente, e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), in persona del suo presidente *pro-tempore*, elettivamente domiciliato in Campobasso, presso la sede provinciale, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Del Vecchio e Salvatore Limoli con mandati per notaio G. Moscatelli di Roma, in data 18 e 23 dicembre 1980, resistente, avente ad oggetto: integrazione al minimo della pensione di vecchiaia.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 19 dicembre 1985 Costantino Manes — premesso di essere titolare di pensione di vecchiaia, nella gestione dei coltivatori diretti, n. 80000273 e di aver sempre percepito dall'I.N.P.S. soltanto una pensione contributiva, non integrata al minimo — ha chiesto riconoscersi il proprio diritto a percepire la pensione di vecchiaia integrata al minimo, con conseguente condanna dell'I.N.P.S. alla liquidazione delle somme corrispondenti, a far tempo dalla data di concessione della pensione stessa, con vittoria di spese processuali e clausola di provvisoria esecuzione.

Costitutosi con comparsa del 28 gennaio 1986, l'I.N.P.S. — rilevato che al momento della concessione della pensione di vecchiaia (decorrente dal 1° gennaio 1977) il Manes era già titolare di pensione diretta a carico dello Stato — ha eccepito l'infondatezza della domanda sul rilievo che l'art. 1 cpv., della legge 8 gennaio 1963, n. 9, sull'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, esclude il «trattamento minimo» per coloro che percepiscono altre pensioni.

All'udienza del 4 luglio 1986 il ricorrente ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, in relazione all'art. 3 della Costituzione, chiedendo che sia dichiarata la sospensione del giudizio e sia disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Tutto ciò premesso in fatto, il pretore

OSSERVA IN DIRITTO

La questione sollevata dal ricorrente è rilevante e non manifestamente infondata e pertanto va rimessa alla Corte costituzionale.

La rilevanza della questione ai fini della risoluzione del presente giudizio è resa evidente dal fatto che proprio in virtù della norma che si assume illegittima a suo tempo l'I.N.P.S. negò al Manes l'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia ed oggi resiste in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda diretta ad ottenere tale integrazione.

In ordine alla non manifesta infondatezza della eccezione sollevata, si osserva che con la sentenza 27 maggio 1982, n. 102, la Corte costituzionale ha già dichiarato l'illegittimità — per contrasto con l'art. 3 della Costituzione — dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui escludeva, per i titolari di pensione diretta dello Stato, l'integrazione al minimo della pensione d'invalidità erogata dal fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, qualora per effetto del cumulo venisse superato il trattamento minimo garantito.

Osservò la Corte, nella citata sentenza, che, una volta che la regola generale contenute nell'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (che vietava il cumulo tra pensione I.N.P.S. integrata al minimo ed altri trattamenti previdenziali quando l'importo complessivo delle pensioni cumulate superasse il minimo garantito) aveva subito numerose deroghe per effetto della successiva legislazione (art. 23 della legge n. 153/1969) e delle pronunce della stessa Corte costituzionale (sentenze 17 luglio 1974, n. 230 e 29 dicembre 1976, n. 263), del tutto arbitraria e priva di razionale giustificazione veniva a risultare la persistenza dello stesso divieto in situazioni del tutto analoghe e meritevoli della medesima tutela costituzionale.

«La funzione eminentemente sociale e solidaristica riconosciuta alla pensione minima — prosegue la sentenza n. 102/1982 citata — fa sì che essa non possa tollerare trattamenti differenziati quando la rispettiva *ratio* discenda da identici presupposti di fatto, cioè la diminuita capacità di guadagno per infermità o per età, che rende il soggetto meritevole di eguale protezione».

Tali principi, formulati dalla Corte costituzionale nella richiamata sentenza ed in altre analoghe, sorreggono il dubbio di questo pretore sulla legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui esclude per i titolari di pensione diretta dello Stato l'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia erogata dal fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, quando per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito: una ingiustificata disparità di trattamento verrebbe a crearsi tra tali categorie di soggetti a seconda che siano titolari di una pensione di invalidità o di vecchiaia.

Per i motivi esposti, il pretore ritiene di dover sollevare la questione di legittimità costituzionale della normativa in esame.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; così provvede:

- a) dichiara non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione della Repubblica, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui esclude per i titolari di pensione diretta dello Stato l'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia erogata dal fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, quando per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito;*
- b) dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio;*
- c) ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Larino, addì 27 gennaio 1987

Il pretore: (firma illeggibile)

87C0469

Ordinanza emessa il 16 dicembre 1986 dal pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Sacchetti Arnaldo e il Banco di Roma (Reg. ord. n. 203/1987).

Art. 5, quattordicesimo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, conv., con modif., nella legge 11 novembre 1983, n. 638: Lavoro - lavoratore in malattia ingiustificatamente assente alla visita medica di controllo - sanzioni - decadenza dal diritto al trattamento economico per l'intero periodo di assenza sino a dieci giorni e, nella misura della metà, per l'ulteriore periodo di assenza (artt. 3 e 38 Cost.).

IL PRETORE

Emette la seguente ordinanza nel procedimento civile vertente tra Sacchetti Arnaldo e il Banco di Roma S.p.a., iscritto al n. 2703 r.g. anno 1986;

Premesso che il ricorrente Sacchetti, dipendente del Banco di Roma dal 1954, cadde ammalato il 3 dicembre 1985, fino al 20 maggio 1986, e non venne trovato nel proprio domicilio il 5 marzo 1986 alle ore 17,45 dal medico della u.s.l. n. 40/F, dopodiché, presentatosi alla visita di controllo presso l'ambulatorio della stessa u.s.l., si vide confermare la prognosi;

che il Banco di Roma, dopo la contestazione del 14 marzo, comunicava l'11 aprile al Sacchetti di applicare nei suoi confronti il disposto dell'art. 5, quattordicesimo comma, del d.-l. n. 463/1983, conv. con modif. nella legge n. 638/1983, e quindi di trattenergli l'intero trattamento economico dal 3 al 12 dicembre 1985, e la metà di esso dal 13 dicembre 1985 al 5 marzo 1986, e ciò, dato atto della presentazione alla visita ambulatoriale il 6 marzo, per la mancata reperibilità del giorno 5 marzo durante le fasce orarie (10-12, 17-19);

che il Sacchetti, con il ricorso introduttivo del 21 ottobre 1986, ha chiesto l'annullamento della sanzione comminata con la citata lettera dell'11 aprile, e la dichiarazione dell'obbligo del Banco di Roma di restituirgli l'importo di L. 1.391.000, e di versare all'I.N.P.S. L. 3.510.727, somma pari all'importo dei contributi relativi alle retribuzioni trattenute, e che il Banco di Roma, dopo aver precisato che al dipendente sono state trattenute L. 3.340.576 per retribuzioni del periodo in questione, ha chiesto la reiezione del ricorso per infondatezza, sottolineando la natura amministrativa della sanzione di cui all'art. 5, quattordicesimo comma, cit., e l'irrilevanza dell'autorizzazione del medico a lasciare il domicilio;

Ritenuto che la constatazione dello stato di malattia, avvenuta il giorno dopo l'accesso negativo al domicilio, da parte della u.s.l. ed a seguito delle visite ambulatoriali, non sembra integrare il giustificato motivo, considerando che la norma dell'art. 5, quattordicesimo comma, cit. sanziona proprio la sottrazione al controllo, durante le fasce orarie, da parte del lavoratore ammalato, essendo del tutto ovvia la perdita del trattamento economico di malattia, in modo integrale, da parte del lavoratore assentatosi per asserita malattia, e che ammalato in effetti non sia;

che neppure sembra integrare il giustificato motivo la circostanza che il medico abbia autorizzato il Sacchetti ad uscire (certificato del 16 gennaio 1986, con la dizione «può uscire»), in quanto la non controindicazione terapeutica all'uscita da casa non comporta l'uscita da casa proprio nelle quattro ore giornaliere, due al mattino e due al pomeriggio, di fascia di reperibilità, o che lo stesso medico, proprio il 6 marzo 1986, abbia certificato che il Sacchetti necessiterebbe, oltre che di riposo, di «poter uscire senza limiti di orario», in quanto, a parte la sintomatica coincidenza tra mancato reperimento a domicilio e prescrizione del medico, la genericità e apoditticità di essa prescrizione rende difficile il ritenere che solo dopo tre mesi di malattia sia stata scoperta dal medico la dannosità del trattarsi a casa per alcune ore durante la giornata;

che pertanto la deliberazione negativa in ordine alla sussistenza del giustificato motivo rende rilevante la questione di costituzionalità dell'art. 5, quattordicesimo comma, cit., sotto i profili dell'irrogazione di sanzione sostanzialmente disciplinare — la natura «amministrativa» di sanzione inflitta dal datore di lavoro non sembra seriamente sostenibile, nel momento in cui esso, nell'ambito di rapporto privatistico, apprezza la giustificazione o meno dell'assenza, e ne fa discendere direttamente le conseguenze sul piano del sinallagma — senza le garanzie di cui all'art. 7 della legge n. 300/1970 (nella specie, a fronte della specifica allegazione del ricorrente in ordine alla mancata affissione del codice disciplinare il Banco di Roma non ha replicato), e della privazione dei mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore effettivamente ammalato, ben al di là della necessaria proporzionalità tra onere (di sottoporsi a controllo) e privazione medesima, tutto ciò facendò sospettare il contrasto della norma in esame con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, come più ampiamente motivato nelle ordinanze 3 luglio 1984 e 25 novembre 1985 di questa stessa pretura, cui in toto si rinvia;

che il presente giudizio va pertanto sospeso, e gli atti vanno inviati alla Corte costituzionale per la soluzione della questione come sopra proposta;

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modifiche nella legge 11 novembre 1983, n. 638, in riferimento ai disposti degli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso tra Sacchetti Arnaldo e il Banco di Roma S.p.a. sino alla risoluzione della suddetta questione da parte della Corte costituzionale, cui gli atti saranno immediatamente trasmessi a cura della cancelleria, la quale provvederà altresì alla notificazione della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché alla sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Firenze, addì 16-30 dicembre 1986

Il pretore: (firma illeggibile)

Ordinanza emessa il 28 gennaio 1987 dal consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia sui ricorsi riuniti proposti dal Ministero delle finanze ed altri contro Levantino Francesco (Reg. ord. n. 204/1987).

Art. 10, primo e terzo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 19 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e dalla legge n. 936/1982: Misure di prevenzione - persone sottoposte a tali misure e concessioni amministrative - conseguente decadenza dal diritto - divieto di concessione di nuove licenze commerciali - mancata previsione di limiti temporali alla operatività delle predette preclusioni - mancata previsione di apprezzamento discrezionale delle singole situazioni di pericolosità (artt. 3 e 27 Cost.).

IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 309/1986 proposto dal Ministero delle finanze, in persona del Ministro in carica: dell'intendente di finanza di Palermo; dall'ufficio tecnico imposte di fabbricazione (Utif) di Palermo, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*; dall'assessore *pro-tempore* all'industria della regione siciliana; dal prefetto *pro-tempore* di Palermo; dal questore *pro-tempore* di Palermo, tutti rappresentanti e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici in via Marchese di Villabianca, 114, sono elettivamente domiciliati, contro Levantino Francesco rappresentato e difeso dall'avv. Ignazio Apolloni ed elettivamente domiciliato in Palermo via Trinacria, 52, presso lo studio dello stesso, per l'annullamento della sentenza del t.a.r. per la Sicilia n. 648/1986 avente per oggetto: revoca licenza d'esercizio di olii minerali e revoca concessione relativa all'impianto di distribuzione carburanti;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'avv. Ignazio Apolloni per Levantino Francesco;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 28 gennaio 1987 la relazione del consigliere Gaetano Trotta e uditi, altresì, l'avvocatura dello Stato per le amministrazioni appellanti e l'avv. Ignazio Apolloni per Levantino Francesco;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Il sig. Francesco Levantino, con decreto del tribunale penale di Palermo 13 maggio 1975, fu assoggettato alla misura della sorveglianza speciale per un periodo di cinque anni, successivamente ridotti a quattro dalla corte d'appello competente.

Dopo poco più di un anno dalla scadenza del periodo di operatività delle suddette misure di prevenzione, il Levantino ottenne dall'Utif di Palermo la licenza di esercizio di olii minerali n. 1160 del 31 dicembre 1980 sulla scorta del decreto dell'assessore regionale all'industria n. 451 del 4 agosto 1980 recante la concessione di un impianto di carburanti.

Con provvedimento Utif n. 14197 del 5 settembre 1984 e con decreto assessoriale n. 1089 del 7 novembre 1984, la licenza e la concessione venivano revocate in base alla nota n. 9650 del 9 luglio 1983 della Prefettura di Palermo. Nei confronti dei menzionati provvedimenti di revoca, il Levantino proponeva dinanzi al t.a.r. della Sicilia due distinti ricorsi deducendo, sotto vari profili, i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere.

Il tribunale adito, con sentenza n. 648 del 3 luglio 1986, riuniti i ricorsi rubricati rispettivamente ai nn. 1833/84 e 45/85, li accoglieva entrambi ritenendo fondate le censure di eccesso di potere per travisamento dei fatti e per difetto di motivazione.

Nei confronti della predetta sentenza, le amministrazioni indicate in epigrafe hanno proposto appello a questo consiglio sostenendo che la pronuncia del t.a.r. sarebbe erronea nella parte in cui estende il limite temporale previsto per i terzi dall'art. 10-ter della legge 31 maggio 1985, n. 575 (nel testo risultante dalle modifiche ed integrazioni di cui alle leggi 13 settembre 1982, n. 646 e 23 dicembre 1982, n. 936) alla persona assoggettata alla misura di prevenzione, per la quale, invece, varrebbe, senza alcun limite temporale, la disposizione del precedente art. 10, terzo comma; e nella parte in cui la protezione degli effetti preclusivi oltre il quinquennio, sarebbe subordinata all'accertamento della predurante pericolosità del soggetto, tanto da parte dell'autorità prefettizia, quanto da parte dell'autorità competente a disporre licenze, concessioni o iscrizioni.

Nel giudizio d'appello si è costituito il Levantino che contesta l'assunto delle amministrazioni appellanti chiedendo il rigetto del gravame.

All'udienza del 28 gennaio 1987, dopo la discussione dei difensori delle parti che hanno ampiamente illustrato le rispettive deduzioni, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. — La trama argomentativa della sentenza impugnata muove da due fondamentali premesse: la prima concerne la ritenuta mancanza di qualsiasi connessione tra la durata della misura di prevenzione e la durata degli effetti (decadenze, preclusioni e revocche di licenze concessioni ed iscrizioni) che conseguono all'applicazione delle misure di prevenzione a norma dell'art. 10, primo e terzo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, nel testo risultante dalle leggi 13 settembre 1982, n. 646 e 23 dicembre 1982, n. 936; la seconda riguarda l'asserita operatività del divieto assoluto di rilascio di licenze, concessioni ed iscrizioni e delle revocche di diritto di cui al citato art. 10, terzo comma, anche a soggetti sottoposti a misure di prevenzione esauritesi, nei loro effetti, prima dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte dalle citate leggi nn. 646 e 936 del 1982.

Su entrambe le richiamate premesse, non contestate dalle amministrazioni appellanti, anche questo consiglio ritiene di dover convenire: in ordine alla prima questione, oltre all'argomento sistematico desunto dall'art. 10-ter, (vale a dire del limite di durata di cinque anni delle decadenze disposte dal tribunale penale nei confronti di terzi estranei alla persona sottoposta alla misura di prevenzione), può aggiungersi che la dissociazione tra limite temporale della misura di prevenzione e ambito di operatività degli effetti risulta testualmente sancita dall'art. 10, terzo comma, là dove esso stabilisce che, dopo la intervenuta decadenza, le licenze le concessioni e le iscrizioni di cui si discute non possono «in ogni caso» essere disposte e, se disposte, sono revocate di diritto.

Relativamente, poi, alla questione se possa o meno operare retroattivamente la disposizione di cui all'art. 10, terzo comma, ritiene il consiglio che essa valga nei confronti di qualsiasi situazione rientrante nelle sue previsioni, anche se verificatasi ed esauritasi precedentemente all'entrata in vigore della legge n. 646/1982, in quanto, in mancanza di un limite d'ordine costituzionale, la portata del divieto assoluto e delle revocche di diritto non può non incidere su tutte le situazioni comunque connesse all'applicazione delle misure di prevenzione.

Né potrebbe sostenersi la tesi che nella specie non verrebbe in discussione il principio di irretroattività delle sanzioni amministrative, prescritto dall'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, perchè l'art. 10, primo e terzo comma, contempla vere e proprie sanzioni amministrative, la cui nozione ha sempre ricompreso decadenze e revocche (di diritto e non).

Muovendo, dunque, dal rilievo che solo per la materia penale risulta costituzionalizzato il principio della irretroattività delle leggi; principio non estensibile alle sanzioni di carattere amministrativo (cfr., da ultimo, Corte costituzionale 14 marzo 1984, n. 68), appare evidente che non possa certo essere criticata, sotto il profilo della opportunità, in connessione con le finalità della legge La Torre, la scelta del legislatore di estendere a tutti i soggetti, comunque in precedenza colpiti da misure di prevenzione a norma della legge n. 575/1965, le sanzioni amministrative introdotte con la legge n. 646/1982.

Questa rigorosa interpretazione scaturisce dalla esigenza, più volte sottolineata negli scarni lavori preparatori della legge n. 646/1982, di intervenire con severe misure sanzionatorie nei settori amministrativi concernenti le attività di carattere economico svolte da soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso.

2. — Tanto premesso, e passando all'esame delle censure prospettate nel gravame rileva il collegio che le amministrazioni appellanti si dolgono sostanzialmente del fatto che il T.A.R. pur muovendo da premesse corrette, sia pervenuto a conclusioni erranee affermando:

a) che anche per il soggetto colpito da misure di prevenzione la durata dell'impedimento o della revoca di diritto di cui all'art. 10 terzo comma, verrebbe a coincidere con il quinquennio indicato per i terzi dall'art. 10-ter della legge n. 575/65:

b) che la individuazione del termine quinquennale non avrebbe carattere ostativo alla eventuale protrazione degli effetti preclusivi oltre il termine predetto, se la persistenza della pericolosità del soggetto risultante da una specifica valutazione e motivazione del provvedimento negativo adottato sia dall'autorità prefettizia che da quella tenuta a provvedere su licenze, concessioni e iscrizioni.

Nel criticare queste conclusioni, la difesa dello Stato muove dall'assunto che gli effetti che conseguono alle misure di prevenzione avrebbero carattere permanente, come risulterebbe sia dal tenore letterale dell'art. 10, terzo comma, già sopra riportato, sia del fatto che, là dove il legislatore ha inteso limitare nel tempo tali effetti, lo ha disposto espressamente (art. 10-ter).

In sostanza, dalla irrogazione della misura di prevenzione ai sensi della legge n. 575/1965, il sistema normativo farebbe discendere l'attribuzione di una qualità soggettiva, quella di indiziato di appartenere alla mafia, che opererebbe a tempo indeterminato, come condizione ostativa all'inserimento della persona colpita dalla misura di prevenzione nel mondo degli affari.

Questa impostazione, ad avviso dell'Avvocatura, sarebbe più coerente di quella accolta dal T.A.R., in quanto non sarebbe certo immaginabile un accertamento, ad opera di un'autorità amministrativa, del perdurare della pericolosità sociale di una persona già colpita dalla misura di prevenzione.

3. — Sebbene la impostazione della sentenza impugnata sia condizionata, in modo trasparente, dalla ricerca di una soluzione ermeneutica conforme alle tradizioni garantiste del nostro ordinamento giuridico, ritiene il Consiglio che le doglianze delle Amministrazioni appellanti colgano nel segno là dove sostengono che la normativa in esame, e segnatamente gli artt. 10, terzo comma, e 10-ter della legge n. 575/1965, accordino un limite temporale solo ai terzi (altri soggetti) colpiti di riflesso dalle misure di prevenzione adottate dal tribunale (cfr. decisione di questo consiglio del 23 febbraio 1987, n. 30), mentre per le persone che risultano colpite dalle stesse misure, contemplano una situazione giuridica caratterizzata da effetti permanenti, da conseguenze, cioè, che si riflettono sullo *status*, della persona colpita da misura di prevenzione, senza alcuna limitazione temporale.

Questa conclusione, desumibile da una sistematica ricostruzione della portata degli artt. 10, primo e terzo comma, e 10-ter della legge n. 575/1965, nel testo di cui alla legge n. 646/1982, è d'altronde conforme alla corrente interpretazione della normativa in esame, accolta da tutte le amministrazioni pubbliche e fatta propria dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, (Circolare 2 luglio 1984, n. 224), alla stregua del parere 16 aprile 1984, n. 16110, della Avvocatura generale dello Stato.

Una siffatta interpretazione, però, pur conforme al dato normativo sopra richiamato, non sembra collinare con i principi del nostro ordinamento costituzionale, nel quale il principio di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione), quello della umanità del sistema sanzionatorio e quello della finalità della rieducazione della persona soggetta alle misure di prevenzione (art. 27, terzo comma, della Costituzione), costituiscono canoni ineludibili anche da parte di quella legislazione speciale, volta a contrastare l'inserimento delle associazioni di tipo mafioso nelle ordinarie attività lucrative e il reinvestimento di illeciti profitti.

La c.d. permanenza degli effetti derivanti dal provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione, ovvero la mancanza assoluta di limiti temporali alla esplicazione dei suddetti effetti costituiscono, dunque, una gravissima lacuna della vigente normativa, in ordine alla quale si impone una verifica della sua costituzionalità sotto i profili dianzi enunciati.

4. — La questione di legittimità costituzionale può essere sintetizzata nella seguente proposizione: ne sia costituzionalmente legittimo, con riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, il vigente sistema normativo che, in tema di sanzioni amministrative conseguenti all'applicazione delle misure di sicurezza, disposte con riferimento alla appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, configuri le dette sanzioni come conseguenze permanenti e perpetue delle predette misure di sicurezza, senza la previsione di un termine di durata (sia pure rapportato a un multiplo della durata della misura di prevenzione), e, comunque, senza la previsione di una scadenza eventualmente suscettibile di provocare, da parte dell'autorità giudiziaria, un riesame della situazione di pericolosità a suo tempo affermata con la sottoposizione alla misura di prevenzione.

In considerazione della natura che potrebbe sembrare vessatoria degli effetti permanenti e della correlativa perpetuità delle conseguenze delle misure di sicurezza connesse alla verifica dell'appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, il consiglio ritiene di dover sollevare questione di legittimità costituzionale della legge 31 maggio 1965, n. 575, nel testo risultante dalle modifiche ed integrazioni introdotte dalle leggi n. 646/1982 e 936/1982, nella parte in cui nel disciplinare gli effetti conseguenti alla misura di sicurezza, stabilisce in via permanente la preclusione assoluta al rilascio di licenze, concessioni ed iscrizioni ovvero, se intervenute, la revoca di diritto dei suddetti provvedimenti ove illegittimamente o erroneamente adottati (art. 10, terzo comma).

Trattandosi di una questione palesemente rilevante sulla decisione della causa, e di un dubbio di costituzionalità non sfornito di consistenza e plausibilità, il consiglio ritiene di dover sospendere il giudizio in corso, deferendo la soluzione della questione di costituzionalità al giudice delle leggi, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Il consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, in sede giurisdizionale, solleva d'ufficio, nei sensi di cui in motivazione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo e terzo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, nel testo modificato e integrato dalle leggi nn. 646/1982 e 936/1982, con riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Così deciso in Palermo, addì 28 gennaio 1987 dal consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio.

(Seguono le firme)

87C0462

Ordinanza emessa il 28 gennaio 1987 dal consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia sul ricorso proposto dall'Assessorato regionale per la cooperazione ed il commercio contro la S.r.l. Elvisa Fur ed altro (Registro ord. n. 205/1987).

Art. 10, primo e terzo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 19 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e dalla legge n. 936/1982: Misure di prevenzione - persone sottoposte a tali misure e concessioni amministrative - conseguente decadenza dal diritto - divieto di concessione di nuove licenze commerciali - mancata previsione di limiti temporali alla operatività delle predette preclusioni - mancata previsione di apprezzamento discrezionale delle singole situazioni di pericolosità (artt. 3 e 27 Cost.).

IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello n. 327/86 proposto dall'Assessorato regionale per la cooperazione ed il commercio, in persona dell'assessore *pro-tempore* rappresentato e difeso dall'avvocatura dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Marchese di Villabianca n. 114, è elettivamente domiciliato, contro la società Elvisa Fur a r.l., in persona del suo amministratore *pro-tempore* non costituitasi in giudizio e nei confronti della Commissione per la tenuta del registro degli esercenti il commercio della provincia di Palermo, in persona del presidente *pro-tempore* non costituita in giudizio, per l'annullamento della sentenza del t.a.r. per la Sicilia n. 649/86 avente per oggetto: cancellazione dal registro degli esercenti il commercio;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 28 gennaio 1987 la relazione del consigliere Gaetano Trotta e udita, altresì, l'avvocatura dello Stato per l'Assessorato regione e il commercio;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

La società «Elvisa Fur» S.r.l. già iscritta nel registro esercenti il commercio per le attività di commercio all'ingrosso e al minuto di pelli e pellami vari, con istanza del 6 aprile 1982, chiese l'ampliamento dell'iscrizione per attività di commercio al minuto di tappeti. Con nota del 25 gennaio 1985, n. 1092, il presidente della commissione per la tenuta del predetto registro comunicò la reiezione dell'istanza, nonché la cancellazione della società dal registro medesimo essendo risultato, da comunicazione pervenuta dalla prefettura di Palermo, che il legale rappresentante della società, Enzo Micati, era stato sottoposto, nel 1970, alla misura della sorveglianza speciale per tre anni in quanto era risultato indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso.

Avverso tale provvedimento la società proponeva ricorso gerarchico (improprio) all'Assessorato regionale alla cooperazione che però non si pronunciava nei termini di legge; sicché, formatosi il silenzio-rigetto, la medesima società proponeva ricorso al t.a.r. della Sicilia chiedendo l'annullamento degli atti impugnati.

A sostegno del gravame la società decideva cinque motivi con i quali, sotto vari profili denunciava i provvedimenti impugnati per violazione di legge ed eccesso di potere.

Si costituivano in giudizio la commissione per la tenuta del r.e.c. e l'Assessorato regionale per la cooperazione, commercio e artigianato, chiedendo entrambi, il rigetto del ricorso.

Il tribunale adito, con sentenza n. 649/86 del 3 luglio 1986, respingeva i primi due motivi; poi esaminando congiuntamente i rimanenti tre motivi di impugnazione, accoglieva il ricorso ritenendo fondate le censure di eccesso di potere per travisamento dei fatti e per difetto di motivazione.

Nei confronti della predetta sentenza, l'Assessorato regionale per la cooperazione, commercio e artigianato ha proposto appello a questo consiglio, sostenendo che la tesi del t.a.r. sarebbe erronea nella parte in cui estende il limite temporale previsto per i terzi nell'art. 10-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 (nel testo risultante dalle modifiche ed integrazioni delle legge nn. 646/1982 e 923/1982) alle persone assoggettate alle misure di prevenzione, per le quali varrebbe, senza alcun limite temporale, la disposizione del precedente art. 10, terzo comma; e nella parte in cui la protrazione degli effetti preclusivi, oltre il quinquennio, sarebbe subordinata all'accertamento della perdurante pericolosità del soggetto tanto da parte dell'autorità prefettizia, quanto da parte dell'autorità competente a disporre licenze concessioni e iscrizioni.

In questo grado del giudizio non v'è stata costituzione né della osicità «Elvisa Fur», né della commissione per la tenuta del r.e.c.

All'udienza del 28 gennaio 1987, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. — La trama argomentativa della sentenza impugnata muove da due fondamentali premesse: la prima concerne la ritenuta mancanza di qualsiasi connessione tra la durata della misura di prevenzione e la durata degli effetti (decadenze, preclusioni, e revoche di licenze concessioni ed iscrizioni) che conseguono all'applicazione delle misure di prevenzione a norma dell'art. 10, primo e terzo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, nel testo risultante dalle leggi 13 settembre 1982, n. 646 e 23 dicembre 1982, n. 936; la seconda riguarda l'asserita operatività del divieto assoluto di rilascio di licenze concessioni ed iscrizioni e delle revoche di diritto di cui al citato art. 10, terzo comma, anche a soggetti sottoposti a misure di prevenzione esauritesi, nei loro effetti, prima dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte dalle citate legge nn. 646 e 936 del 1982.

Su entrambe le richiamate premesse, non contestate dalle amministrazioni appellanti, anche questo consiglio ritiene di dover convenire: in ordine alla prima questione, oltre all'argomento sistematico desunto dall'art. 10-ter, (vale a dire del limite di durata di cinque anni delle decadenze disposte dal tribunale penale nei confronti di terzi estranei alla persona sottoposta alla misura di prevenzione), può soggiungersi che la dissociazione tra limite temporale della misura di prevenzione e ambito di operatività degli effetti risulta testualmente sancita dall'art. 10, terzo comma, là dove esso stabilisce che, dopo la intervenuta decadenza, le licenze le concessioni e le iscrizioni di cui si discute non possono «in ogni caso» essere disposte e, se disposte, sono revocate di diritto.

Relativamente, poi, alla questione se possa o meno operare retroattivamente la disposizione di cui all'art. 10, terzo comma, ritiene il consiglio che essa valga nei confronti di qualsiasi situazione rientrante nelle sue previsioni, anche se verificatasi ed esauritasi precedentemente all'entrata in vigore della legge n. 646/1982 in quanto, in mancanza di un limite d'ordine costituzionale, la portata del divieto assoluto e delle revoche di diritto non può non incidere su tutte le situazioni comunque connesse all'applicazione delle misure di prevenzione.

Né potrebbe sostenersi la tesi che nella specie non verrebbe in discussione il principio di irretroattività delle sanzioni amministrative, prescritto dall'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, perché l'art. 10, primo e terzo comma, contempla vere e proprie sanzioni amministrative, la cui nozione ha sempre ricompreso decadenze e revoche (di diritto e non).

Muovendo, dunque, dal rilievo che solo per la materia penale risulta costituzionalizzato il principio della irretroattività delle leggi, principio non estensibile alle sanzioni di carattere amministrativo (cfr. dal ultimo, Corte costituzionale 14 marzo 1984, n. 68), appare evidente che non possa certo essere criticata, sotto il profilo della opportunità, in connessione con le finalità della legge La Torre, la scelta del legislatore di estendere a tutti i soggetti, comunque in precedenza colpiti da misure di prevenzione a norma della legge n. 575/1965, le sanzioni amministrative introdotte con la legge n. 646/1982.

Questa rigorosa interpretazione scaturisce dalla esigenza, più volte sottolineata negli scarni lavori preparatori della legge n. 646/1982, di intervenire con severe misure sanzionatorie nei settori amministrativi concernenti le attività di carattere economico svolte da soggetti indiziari di appartenere ad associazioni di tipo mafioso.

2. — Tanto premesso, e passando all'esame delle censure prospettate nel gravame, rileva il collegio che le amministrazioni appellanti si dolgono sostanzialmente del fatto che il t.a.r., pur muovendo da premesse corrette, sia pervenuto a conclusioni erronee affermando:

a) che anche per il soggetto colpito da misure di prevenzione la durata dell'impedimento o della revoca di diritto di cui all'art. 10, terzo comma, verrebbe a coincidere con il quinquennio indicato per i terzi dall'art. 10-ter della legge n. 575/1965;

b) che la individuazione del termine quinquennale non avrebbe carattere ostativo alla eventuale protrazione degli effetti preclusivi oltre il termine predetto, se la persistenza della pericolosità del soggetto risultasse da una specifica valutazione e motivazione del provvedimento negativo adottato sia dall'autorità prefettizia che da quella tenuta a provvedere su licenze, concessioni e iscrizioni.

Nel criticare queste conclusioni, la difesa dello Stato muove dall'assunto che gli effetti che conseguono alle misure di prevenzione avrebbero carattere permanente, come risulterebbe sia dal tenore letterale dell'art. 10, terzo comma, già sopra riportato, sia dal fatto che, là dove il legislatore ha inteso limitare nel tempo tali effetti, lo ha disposto espressamente (art. 10-ter).

In sostanza, dalla inflizione della misura di prevenzione ai sensi della legge n. 575/1965, il sistema normativo farebbe discendere l'attribuzione di una qualità soggettiva, quella di indiziato di appartenere alla mafia, che opererebbe a tempo indeterminato come condizione ostativa all'inserimento della persona colpita dalla misura di prevenzione nel mondo degli affari.

Questa impostazione, ed avviso dell'avvocatura sarebbe più ricorrente di quella accolta dal t.a.r. in quanto non sarebbe certo immaginabile un accertamento, ad opera di un'autorità amministrativa, del perdurare della pericolosità sociale di una persona già colpita dalla misura di prevenzione.

3. — Sebbene la impostazione della sentenza impugnata sia condizionata, in modo trasparente, dalla ricerca di una soluzione ermeneutica conforme alle tradizioni grantiste del nostro ordinamento giuridico, ritiene il consiglio che le doglianze delle amministrazioni appellanti colgono nel segno là dove sostengono che la normativa in esame, e segnatamente gli artt. 10, terzo comma, e 10-ter della legge n. 575/1965, accordino un limite temporale solo ai terzi (altri soggetti) colpiti di riflesso dalle misure di prevenzione adottate dal tribunale, (cfr. decisione di questo consiglio del 23 febbraio 1987, n. 30), mentre per le persone che risultano colpite dalle stesse misure, contemplanò una situazione giuridica caratterizzata da effetti permanenti, da conseguenze, cioè, che si riflettono sullo *status* della persona colpita da misura di prevenzione, senza alcuna limitazione temporale.

Questa conclusione, desumibile, da una sistematica ricostruzione della portata degli artt. 10, primo e terzo comma, e 10-ter della legge n. 575/1965, nel testo di cui alla legge n. 646/1982, è d'altronde conforme alla corrente interpretazione della normativa in esame, accolta da tutte le amministrazioni pubbliche e fatta propria dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, (circolare 2 luglio 1984, n. 224), alla stregua del parere 16 aprile 1984, n. 16110, della Avvocatura generale dello Stato.

Una siffatta interpretazione, però, pur conforme al dato normativo sopra richiamato, non sembra collimare con i principi del nostro ordinamento costituzionale, nel quale il principio di ragionevolezza (art. 3 della costituzione), quello della umanità del sistema sanzionatorio e quello della finalità della rieducazione della persona soggetta alle misure di prevenzione (art. 27, terzo comma, della costituzione) costituiscono canoni ineludibili anche da parte di quella legislazione speciale volta a contrastare l'inserimento delle associazioni di tipo mafioso nelle ordinarie attività lucrative e il reinvestimento di illeciti profitti.

La c.d. permanenza degli effetti derivanti dal provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione, ovvero la mancanza assoluta di limiti temporali alla applicazione dei suddetti effetti costituiscono, dunque, una gravissima lacuna della vigente normativa, in ordine alla quale si impone una verifica della sua costituzionalità sotto i profili dianzi enunciati.

4. — La questione di legittimità costituzionale può essere sintetizzata nella seguente proposizione: se sia costituzionalmente legittimo, con riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, il vigente sistema normativo che, in tema di sanzioni amministrative conseguenti all'applicazione delle misure di sicurezza, disposte con riferimento alla appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, configuri le dette sanzioni come consegue permanenti e perpetue delle predette misure di sicurezza, senza la previsione di un termine di durata (sia pure rapportato a un multiplo della durata della misura di prevenzione), e, comunque, senza la previsione di una scadenza eventualmente suscettibile di provocare, da parte dell'autorità giudiziaria, un riesame della situazione di pericolosità a suo tempo affermata con la sottoposizione alla misura di prevenzione.

In considerazione della natura che potrebbe sembrare vessatoria degli effetti permanenti e della correlativa perpetuità delle conseguenze delle misure di sicurezza connesse alla verifica dell'appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, il consiglio ritiene di dover sollevare questione di legittimità costituzionale della legge 31 maggio 1965, n. 575, nel testo risultante dalle modifiche ed integrazioni introdotte dalle leggi n. 646/1982 e n. 923/1982, nella parte in cui nel disciplinare gli effetti conseguenti alla misura di sicurezza, stabilisce in via permanente la preclusione assoluta al rilascio di licenze, concessioni ed iscrizioni ovvero, se intervenute, la revoca di diritto dei suddetti provvedimenti ove illegittimamente o erroneamente adottati (art. 10, terzo comma).

Trattandosi di una questione palesemente rilevante sulla decisione della causa, e di un dubbio di costituzionalità non sfornito di consistenza e plausibilità, il consiglio ritiene di dover sospendere il giudizio in corso, deferendo la soluzione della questione di costituzionalità al giudice delle leggi, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Il consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, in sede giurisdizionale, solleva d'ufficio, nei sensi di cui in motivazione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo e terzo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, nel testo modificato e integrato dalle leggi nn. 646/1982 e 923/1982, con riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della segreteria, la presete ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Così deciso in Palermo, addì 28 gennaio 1987 dal consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio.

(Seguono le firme)

87C0463

Ordinanza emessa il 17 dicembre 1986 dal pretore di Monza nel procedimento civile vertente tra Scandura Sebastiano e Riva Liliana (Reg. ord. n. 206/1987).

Art. 545 del c.p.c.: Procedimento civile - esecuzione forzata - espropriazione presso terzi - crediti impignorabili - mancata estensione dell'impignorabilità a somme derivate in via immediata e diretta, dall'avvenuto adempimento di crediti originariamente dichiarati impignorabili (art. 3 Cost.).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva rileva che: Liliana Riva, in seguito a cessazione degli effetti civili del suo matrimonio con Mario Noviello, si vide attribuire, all'esito del relativo giudizio, un assegno di mantenimento di L. 250.000 mensili per sé e per la figlia minore Lorena (sordomuta minorata); il marito della Riva si rese inadempiente nell'obbligo di versare l'assegno di mantenimento e la Riva, assistita dal medesimo legale che l'aveva difesa nel giudizio di divorzio, eseguì un pignoramento presso il terzo datore di lavoro del proprio ex marito; in seguito a tale procedura fu pignorata parte della retribuzione e tali somme, determinate dal giudice dell'esecuzione in L. 100.000 mensili, furono rimesse mensilmente dal terzo alla creditrice Liliana Riva con assegni circolari non trasferibili, inviati alla stessa presso lo studio del legale che l'assisteva all'indirizzo ove ella era domiciliata per la procedura esecutiva.

Nel frattempo questo professionista aveva maturato crediti per le varie prestazioni professionali svolte a favore della Riva.

Essendo tali crediti rimasti in parte insoddisfatti, l'avvocato della signora Riva omise di consegnare a costei parte degli assegni circolari che arrivavano al suo studio intestati (non trasferibili) alla stessa e, ottenuto dal presidente del tribunale di Monza un decreto ingiuntivo (non opposto) per l'importo di L. 1.753.100 ed accessori, procedette al pignoramento degli assegni in suo possesso che egli consegnò all'ufficiale giudiziario incaricato dell'esecuzione del pignoramento.

Sulla richiesta di assegnazione dei titoli di credito si è instaurato il contraddittorio con la debitrice Liliana Riva.

Costei ha evidenziato che le somme pignorate le spettavano a titolo di assegno alimentare di mantenimento e che era ingiusto che le fosse sottratto del denaro che serviva a far sopravvivere lei e la propria figlia minore (minorata e sordomunta) particolarmente bisognosa di assistenza; ha, quindi, contestato la pignorabilità di dette somme.

Il procuratore del credito precedente ha evidenziato che l'assegno di mantenimento mensile, riscosso coattivamente dal marito inadempiente, in seguito all'invio della somma da parte del terzo (datore di lavoro dell'ex marito) a favore della Riva aveva perso la sua natura di «credito» alimentare (e come tale impignorabile) ed aveva assunto ormai i caratteri di «somma» pecuniaria entrata nel patrimonio della debitrice Riva e, come tale, liberamente pignorabile in quanto ormai separata dalla originaria natura di «credito alimentare».

Ha chiesto, quindi, l'assegnazione degli assegni circolari pignorati per un valore complessivo di L. 1.899.760.

Motivi della decisione

La questione da risolvere da parte di questo giudice, investito di una contestazione circa la pignorabilità di un bene, riguarda la natura del bene pignorato.

L'art. 545 del c.p.c. dispone che sono assolutamente impignorabili i crediti alimentari.

Non vi è dubbio alcuno che l'assegno di mantenimento a carico del coniuge divorziato ed a favore della moglie e figlia minore abbia natura composita e che, nella specie, l'elemento assistenziale sia in esso presente (art. 5 della legge 1^o dicembre 1970, n. 898) tenendo conto che l'assegno era pari a sole L. 250.000 mensili e che il pignoramento delle retribuzioni del marito era avvenuto addirittura per la minor somma mensile di L. 100.000.

Lo stesso procuratore del creditore precedente ha dato per ammessa la natura «alimentare» del credito, evidenziando però che, in seguito all'avvenuto pagamento da parte del terzo, il credito della Riva (originariamente impignorabile perché alimentare) si era trasformato in una somma di denaro, incorporata in un autonomo titolo di credito (assegno circolare non trasferibile) e, come tale, liberamente pignorabile con esecuzione da attuarsi direttamente sul titolo (art. 1997 del cod. civ.).

Infatti, con l'ordinanza di assegnazione alla Riva del credito alimentare (del 30 maggio 1983), il pretore aveva disposto esplicitamente che il terzo pignorato adempiesse la propria obbligazione proprio «attraverso l'invio di un assegno bancario circolare o vaglia postale inviato direttamente al creditore precedente Riva Liliana all'indirizzo eletto ... ecc.». Tali modalità di pagamento, disposte esplicitamente dal pretore nel contraddittorio delle parti, costituivano forma di esatto adempimento del debito (ceduto) nei confronti dell'esecutato e della creditrice pignorante in forza del provvedimento giudiziario (art. 1188 del cod. civ.).

L'assunto del creditore precedente, ai sensi dell'attuale legislazione e con riferimento alle applicazioni giurisprudenziali che ne hanno determinato l'ambito di applicazione, appare fondato.

Invero, si è sempre ritenuto che l'impignorabilità riguardasse il «credito» in quanto tale e non «le somme» eventualmente riscosse dal creditore-debitore al momento dell'adempimento da parte del terzo della sua obbligazione.

Una recente decisione della suprema Corte di cassazione ha ben evidenziato la struttura di questo fenomeno di «mutazione» della natura del credito (impignorabile in tutto o in parte) nel momento in cui cessa di essere tale ed entra a far parte, in seguito ad adempimento, del patrimonio del creditore-debitore, dividendo perciò liberamente aggredibile da parte di creditori di quest'ultimo.

Infatti la suprema Corte, decidendo una analoga controversia in materia di impignorabilità (parziale) di una somma derivante da credito di lavoro, ha deciso che «qualora, nell'esecuzione forzata promossa dal lavoratore contro il datore di lavoro per il pagamento di spettanze inerenti al rapporto di lavoro, il debitore esecutato ottenga la conversione del pignoramento mediante il versamento di una somma su libretto bancario di deposito al risparmio intestato al lavoratore precedente, e tale somma venga poi assegnata a tale creditore dal giudice dell'esecuzione, il credito verso la banca depositaria, portato da tale libretto, è autonomo e distinto da quello di lavoro (rimasto soddisfatto a seguito dell'indicata assegnazione), e resta conseguentemente assoggettabile a sequestro o pignoramento, sottraendosi ai divieti o limiti fissati in proposito per i crediti di lavoro» Cass. n. 3518 del 12 giugno 1985 in giust. civ. 1985, 3, 2499 con nota redazionale favorevole).

La soluzione offerta dalla suprema Corte appare adeguata con riferimento alla legislazione vigente che prevede, appunto, la impignorabilità di taluni crediti caratterizzati da una natura ritenuta particolarmente rilevante e tutelabile sotto il profilo sociale (crediti da lavoro dipendente, crediti alimentari, assegni di povertà, sussidi di maternità ecc....) ma non estende l'impignorabilità alle somme liquide entrate nel patrimonio del creditore-debitore dopo l'adempimento di tali crediti.

La possibilità di una interpretazione analogica è impraticabile.

Si tratta, infatti, di norme che derogano al principio generale della responsabilità patrimoniale dei debitori che rispondono delle obbligazioni con il loro intero patrimonio (art. 2740 del cod. civ.) per cui l'interpretazione analogica deve ritenersi vietata ai sensi dell'art. 14 disp. preliminari al cod. civ. (Cass. 24 marzo 1986, n. 766, in giust. civ. 1966, I, 1971).

Allo stato dell'attuale legislazione è, quindi, consentito ad un creditore di pignorare le somme riscosse dal proprio debitore sia pur derivanti, in via immediata e diretta, da un credito impignorabile (in tutto o in parte) fino a pochi istanti prima dell'adempimento.

La cronaca giornalistica di qualche anno fa riferì che, proprio con riferimento a tale fenomeno giuridico, essendo impossibile pignorare una ingente indennità di fine rapporto di lavoro di un importante dirigente pubblico, un ufficiale giudiziario si appostò nei pressi dell'Istituto bancario che aveva l'incarico di liquidare tali somme e cercò di fermare il dirigente pubblico appena questi aveva incassato il proprio credito trasfuso in un assegno circolare; vi fu una rocambolesca fuga del dirigente che riuscì a «seminare» l'ufficiale giudiziario il quale non ebbe il tempo di rivolgersi al debitore neppure la «prescritta intimazione» di cui all'art. 492 del c.p.c.

Orbene, ad avviso del giudicante, la soluzione legislativa che consente la pignorabilità delle somme (o dei titoli di credito all'ordine) derivanti in via immediata e diretta da un credito impignorabile presenta gravi dubbi di costituzionalità.

Invero la funzione sociale svolta dalla impignorabilità di taluni crediti è quella di assicurare, in concreto, il soddisfacimento di taluni bisogni della persona umana, che verrebbero, altrimenti, frustati in mancanza della esazione del credito stesso.

Il momento funzionale che norma sulla impignorabilità del credito vuole assicurare è, in fin dei conti, proprio quello dell'adempimento del credito tutelato perché l'interessato possa soddisfare talune esigenze di vita considerate primarie; in tal modo non vi sarebbe alcun interesse a tutelare il credito di per sé se non in vista della utilizzazione che il creditore ne possa fare. I bisogni da soddisfare davvero degni di tutela sono: l'esigenza di tutelare, nell'ambito della famiglia, gli elementari bisogni che vanno soddisfatti dai crediti alimentari (art. 31 della Costituzione); la necessità di assicurare con i 4/5 delle retribuzioni una esistenza libera e dignitosa al lavoratore dipendente (art. 36 della Costituzione); la necessità che i sussidi di povertà arrivino ad assicurare una sopravvivenza di persone in stato di indigenza (art. 38, primo comma, della Costituzione); che i sussidi di maternità o di malattia erogati valgano rispettivamente a consentire un sereno compimento della funzione generativa (art. 31 della Costituzione) o di sostegno nei momenti di invalidità fisica (art. 32 della Costituzione).

Se sono queste le esigenze protette, non si comprende come possa giustificarsi una normativa che tutela queste «esigenze» soltanto nel momento in cui il credito non è stato adempiuto (e, quindi, le esigenze non ancora soddisfatte); proprio nel momento in cui con l'adempimento tali esigenze possono ricevere la tutela che le norme presuppongono, invece, la nuova situazione (oramai non più definibile come «credito impignorabile») comporta, secondo l'attuale legislazione, la libera pignorabilità delle somme riscosse.

Tale pignorabilità, riconosciuta dalla attuale legislazione e confermata dal «diritto vivente espresso dalle autorevoli decisioni della suprema Corte di cassazione, configura, ad avviso del giudicante, una questione non manifestamente infondata di incostituzionalità.

Le norme costituzionali violate riguardano la irragionevole disparità di trattamento (art. 3, secondo comma, della Costituzione) tra due situazioni simili, il cui spartiacque è rappresentato da un fatto (l'adempimento dell'obbligazione) che è del tutto irrilevante nell'ambito della funzione che le norme sulla impignorabilità sono deputate a svolgere.

Il giudicante si rende conto che i limiti entro i quali la norma in oggetto potrebbe essere dichiarata incostituzionale debbono essere adeguatamente definiti per evitare che possa farsi valere l'impignorabilità di qualsiasi somma comunque esistente nel patrimonio del creditore-debitore esecutato. Evidentemente la norma di cui all'art. 545 del c.p.c. andrebbe dichiarata incostituzionale nei soli limiti in cui non prevede che l'impignorabilità dei crediti menzionati si estenda alle somme e beni (eventualmente anche titoli di credito ormai distaccati dall'originario debitore) derivati «in via immediata e diretta» dall'adempimento dei crediti impignorabili.

L'estensione concettuale sarà, naturalmente collegata con la adeguata prova che dovrà essere offerta dall'interessato circa la immediata provenienza del bene dall'adempimento del credito impignorabile. Solo allorché tale prova non sia fornita ci si troverà di fronte ad un bene liberamente pignorabile.

La questione proposta è rilevante nel presente giudizio; questo giudice dell'esecuzione è stato investito, nel corso della udienza di assegnazione, della contestazione, da parte della debitrice, circa la pignorabilità delle somme oggetto di pignoramento.

La contestazione svolta dall'esecutata Riva, sia pur oralmente, all'udienza del 26 settembre 1986, configura una vera e propria opposizione ex art. 615 del c.p.c. del tutto ammissibile per il principio dell'economia dei giudizi (così Cass. 16 gennaio 1957, n. 90, in giur. it. 1958, 1, 1 125 e Cass. 17 gennaio 1963, n. 124).

Va rilevato, comunque, che la questione relativa alla impignorabilità dei beni e crediti potrebbe, secondo una notevole corrente giurisprudenziale, essere addirittura rilevata dal giudice d'ufficio.

La decisione della Corte costituzionale in ordine alla pignorabilità o non di dette somme comporterebbe conseguenze del tutto diverse che questo giudice dell'esecuzione ritiene rilevanti per procedere o non alla assegnazione dei beni pignorati oggetto del presente giudizio.

Nelle more della sospensione del presente processo esecutivo in attesa della pronunzia della Corte costituzionale, al fine di evitare un deprezzamento delle somme pignorate in conseguenza della svalutazione monetaria, si reputa opportuno disporre una forma di custodia che limiti i danni conseguenti alla mancata disponibilità delle somme pignorate da parte del soggetto che verrà a beneficiarne. A tale scopo il cancelliere, nella qualità di custode giudiziario dei titoli depositati presso di lui, provvederà a depositare presso la Banca Popolare di Milano (banca trattaria degli assegni pignorati), in un apposito conto bancario vincolato intestato alla cancelleria della pretura di Monza col numero procedura 2362/86 Scandura c/ Riva Liliana, i sedici assegni circolari non trasferibili all'ordine di Liliana Riva per un valore di complessive L. 1.899.760; il cancelliere è autorizzato, in forza del presente provvedimento, ad apporre la firma di girata sugli assegni pignorati e descritti nel verbale del 21 luglio 1986, con la dicitura «assegno pignorato, girata per deposito su conto bancario in forza di autorizzazione del pretore di Monza. Il custode giudiziario cancelliere...».

Il deposito sarà disciplinato dalle norme dettate in tema di depositi bancari per conversioni di pignoramenti, di cui alla nota del 21 luglio 1983 di questo ufficio, a cui ha dato adesione la Banca Popolare di Milano con nota del 29 agosto 1983, ed in particolare con riferimento ai tassi attivi convenuti in detti depositi.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 545 del c.p.c., con riferimento all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede che la impignorabilità dei crediti ivi menzionati si estenda anche alle somme e beni derivati in via immediata e diretta dell'avvenuto adempimento dei crediti impignorabili;

Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87:

dispone la sospensione del giudizio di opposizione e la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura del cancelliere al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

dispone, a cura del cancelliere, il versamento degli assegni in conto vincolato, così come disposto nella parte della motivazione;

Si notifichi altresì alle parti.

Monza, addì 17 dicembre 1986.

Il pretore-giudice dell'esecuzione: (firma illeggibile)

87C0464

Ordinanza emessa il 3 gennaio 1987 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Castoldi Giorgio e Capasso Vincenzo (Reg. ord. n. 207/1987).

Art. 14, quinto comma, lett. b), del d.-l. 23 gennaio 1982, n. 9, conv., con modif., nella legge 25 marzo 1982, n. 94: Locazione immobili urbani - uso abitativo - provvedimento di rilascio - differimento dell'esecuzione - inapplicabilità del beneficio ai conduttori con un reddito complessivo del nucleo familiare superiore ai diciotto milioni (artt. 3, 24, 31 e 36 Cost.).

IL PRETORE

Nel procedimento ai sensi del d.-l. 23 gennaio 1982, n. 9 convertito dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, promosso da Castoldi Giorgio via F. Aporti, 60, Milano, conduttore, contro Capasso Vincenzo, via A. Ristori, 3, Milano, c/o avv. S. Siena, locatore, per la nuova fissazione della data di esecuzione già fissata al 31 ottobre 1986 nel provvedimento di rilascio 14 febbraio 1985 per finita locazione al 31 dicembre 1983;

Visto che il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare del conduttore, derivante da lavoro dipendente ammonta a L. 34.751.000, con 2 figli a carico.

Considerato che l'art. 14, quinto comma, lettera b), della legge sopra citata dispone che le norme relative alla fissazione di (nuova) data di esecuzione per i provvedimenti di rilascio di immobili destinati ad uso di abitazione non si applicano «ove il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare del conduttore, in base all'ultima dichiarazione dei redditi, risulti superiore a lire diciottomilioni. Non si tiene conto del predetto limite qualora il conduttore dimostri di non poter ottenere la disponibilità di un alloggio di sua proprietà per effetto di un provvedimento di graduazione dello sfratto emesso nei confronti del conduttore dello stesso».

Ritenuto non manifestamente infondato che le norme citate nella parte in cui:

1) escludono da tutela giurisdizionale cittadini a causa di una condizione personale economica (percezione di reddito superiore a L. 18.000.000);

2) non prevedono una disciplina del limite di reddito (se costituzionalmente legittimo) differenziata in relazione alla: *a*) natura dello stesso reddito; *b*) numero dei componenti il nucleo familiare, risultino in contrasto, per violazione diretta, o sotto il profilo dell'uguale trattamento di situazioni profondamente diverse, quali quelle che presentano nella realtà, con principi affermati in norme costituzionali. quali:

I) gli artt. 3 e 24 della Costituzione, dei quali potrebbe ravvisarsi la violazione in quanto la norma denunciata esclude dalla tutela giurisdizionale, costituita dalla valutazione del pretore sul differimento dell'esecuzione del rilascio, cittadini a causa della loro condizione personale economica di percettori di reddito superiore ad una data cifra.

Va osservato che il principio dell'accesso alla tutela giurisdizionale non sembra possa subire limitazioni di sorta, nella specie dovute al reddito, elemento che può esser preso in considerazione eventualmente per determinare l'estensione della tutela accordabile nel caso concreto (differimento dell'esecuzione), ma non per escluderla *in toto*.

La tesi appare rafforzata dalla considerazione che la normativa denunciata concerne gli immobili ad uso abitazione, materia garantita alla persona con il riconoscimento di diritti inviolabili (artt. 2 e 14 della Costituzione).

La disposizione che ripristina la tutela giurisdizionale alla condizione che il beneficiario di reddito superiore a L. 18.000.000, sia, a sua volta, proprietario di casa e abbia in corso graduazione dello sfratto pronunciato a proprio favore, disposizione che in sé apparirebbe ragionevole e opportuna, in realtà crea discriminazione nella tutela ancora più odiosa della prima, perché il più delle volte a favore dei beneficiari di reddito che ha consentito l'acquisto di una abitazione, operazione possibile attualmente molto più spesso in virtù del livello del reddito che non della capacità di risparmio dei percettori. Si appalesa così, per altra via l'irrazionalità, l'ingiustizia e la probabile difformità dalle norme costituzionali della preclusione alla tutela giurisdizionale introdotta con il limite di reddito, visto che da un in sé giusto correttivo ne risultano aggravati gli aspetti discriminatori.

Appare evidente la situazione di svantaggio del beneficiario di un reddito di poco superiore ai 18.000.000, il quale probabilmente ha trovato insormontabile la difficoltà ad acquistare un alloggio, di fronte a percettori di redditi anche notevolmente più alti, i quali appunto in virtù di tale reddito quella difficoltà hanno potuto superare. Il primo che non sa dove andare, e che magari non può essere sovvenuto dalla mano pubblica, viene escluso dalla valutazione del giudice sulla sua situazione e può essere sfrattato subito, quali che siano le ragioni del rilascio, i secondi, che hanno una prospettiva di sistemazione e, quasi sempre, maggiori disponibilità per la sistemazione temporanea nell'eventuale periodo intermedio nell'esecuzione dei due sfratti (contro e a favore), godono tuttavia della tutela giurisdizionale delle loro ragioni;

II-a) gli artt. 3 e 36 della Costituzione, dei quali potrebbe ravvisarsi la violazione, data la radicale diversità riscontrabile nel sistema fiscale fra l'imposizione dei redditi in relazione al fatto che derivino da lavoro dipendente oppure da lavoro autonomo.

Va tenuto presente che mentre la cifra di 18.000.000, riferita al reddito «imponibile» (la dizione «reddito complessivo» usata nell'art. 14, lettera *b*), della norma denunciata non può che essere integrata con la dizione «ammontare complessivo del reddito imponibile» usata nel medesimo testo legislativo all'art. 10 di un lavoratore dipendente risulta da operazione commessa al suo datore di lavoro, secondo le appostazioni del di lui bilancio, la medesima cifra, dichiarata da un lavoratore autonomo o da un imprenditore, è il risultato di un computo che lo stesso interessato fa tra ricavi e spese.

È questa profonda diversità fra le operazioni che conducono alla determinazione del reddito imponibile nell'uno e nell'altro caso, ad assumere rilevanza ai fini del vaglio circa la costituzionalità del limite uguale per tutti i contribuenti, a parte la risaputa, denunciata in ogni sede, anche di Governo, evasione fiscale diffusa in tutte le categorie di percettori di reddito da impresa o da lavoro autonomo.

Al reddito imponibile di L. 18.000.000, nel caso di lavoratore dipendente, senza carico di famiglia, corrisponde un'entrata effettiva di L. 14.213.000, che è tutta la somma che perviene al lavoratore e della quale soltanto egli può disporre in un anno per le necessità della vita. Ad una sola lira in più corrisponde un imponibile che non consente, alla

stregua della normativa denunciata, la concessione di alcuna dilazione nell'esecuzione del rilascio dell'abitazione. E qui è il caso di osservare che un livello di retribuzione con appena i requisiti di sufficienza voluti dall'art. 36 della Costituzione, ha l'effetto di escludere il lavoratore dipendente dal beneficio di rimanere nell'abitazione occupata per il tempo concesso ad altri — che si trovano in condizioni economiche sicuramente migliori — per cercare una nuova sistemazione.

Nel caso del lavoro autonomo, infatti, allo stesso reddito imponibile di L. 18.000.000 corrisponde l'entrata e la disponibilità immediata di somme di gran lunga maggiori, non tutte necessariamente computate ai fini della determinazione dell'imponibile e delle quali sicuramente non solo 14.213.000 lire rimangono destinate alla necessità di vita del percipiente.

È facile calcolare che in un tipo di attività nella quale i costi siano pari al 50% dei ricavi, al reddito imponibile di L. 18.000.000 corrisponde il ricavo di L. 36.000.000. Tale cifra è minore o maggiore a seconda che il tipo di attività comporti costi minori o maggiori del 50% dei ricavi. Sta di fatto che nella forma di imposizione (ricavi meno costi) attraverso la quale nelle attività di lavoro autonomo l'interessato perviene alla determinazione del reddito da dichiarare quale imponibile, il contribuente entra in possesso e amministra somme di importo anche notevolmente maggiore. Oltre a tale profonda diversità c'è anche il fatto che la somma denunciata come reddito imponibile e che risulta dalla gestione finale tra ricavi e spese è sempre stata e rimane nel possesso del contribuente nella sua interezza sino a quando non pagherà la relativa imposta. Il reddito imponibile del lavoratore dipendente rappresenta solo un'astratta entità contabile: la somma da lui effettivamente percepita risulta notevolmente minore, perché depurata dell'imposta pagata alla fonte.

Quanto osservato riguarda l'ipotesi — che ognuno può valutare quanto sia realistica — che la cifra dichiarata a titolo di ricavi corrisponda sino all'ultima lira agli incassi effettivi (p.e. che non vi sia alcuna forma di destinazione di beni o ricavi dell'impresa ad uso personale o familiare dell'imprenditore o ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa) e che, parimenti, le cifre detratte a titolo di costi o spese non siano aumentate nemmeno di una lira, nonostante la notevole discrezionalità di computo che le stesse norme tributarie consentono, prevedendo p.e. la voce degli «oneri e spese non documentati».

Ogni somma o utilità non computata nei ricavi ovvero portata in uscita con le spese, va ad aggiungersi — esente da imposte — alle somme che il lavoratore autonomo o l'imprenditore può destinare alle necessità della vita.

Da facile calcolo risulta che la modesta riduzione del 10% dei ricavi e l'aumento del 10% delle spese rappresenta per un'attività con i costi ammontanti al 50% dei ricavi, un ulteriore lucro di oltre 7.700.000 che porta a L. 21.680.000, di fronte a L. 14.213.000, la somma che, — a parità di reddito imponibile di L. 18.000.000 — il lavoratore autonomo può destinare alle necessità della vita.

Sicuramente in base a considerazioni del tipo di quelle che precedono, il legislatore ha previsto — a fini analoghi — la riduzione del 60% dei redditi da lavoro dipendente (art. 2, quindicesimo comma, del medesimo testo legislativo cui appartengono le norme denunciate, nelle quali, inspiegabilmente, tale correttivo non è contemplato);

II-b) gli artt. 3 e 31 della Costituzione, dei quali potrebbe ravvisarsi violazione, dato l'uguale effetto preclusivo del limite di reddito, indipendentemente dal fatto che praticamente la medesima cifra sia destinata alle necessità della vita di una, di più persone, o addirittura di una famiglia numerosa. Anche qui appare inspiegabile la mancata introduzione di un correttivo del tipo di quello previsto nell'art. 2, quindicesimo comma, del medesimo testo legislativo.

Tenuto presente che il limite di reddito — se ritenuto costituzionalmente legittimo — dovrebbe esprimere il livello economico minimo compatibile con la previsione dell'acquisizione di un alloggio: che un'esistenza libera e dignitosa per sé e famiglia è esigenza costituzionalmente garantita al lavoratore, ne discende che la composizione della famiglia, comportando esigenze di disponibilità di numero di vani adeguato, comporta il conseguente modellamento del limite monetario. Pertanto, al limite base che dovrebbe rappresentare l'unità abitativa minima andrebbe aggiunta un'aliquota che rappresenti la necessità di un vano aggiuntivo secondo la composizione del nucleo familiare. Una quota per un figlio o per due dello stesso sesso, due quote per due figli di sesso diverso, o per tre figli o quattro (sesso: 2 + 2), tre quote dai quattro figli (sesso: 3 + 1) ai sei figli e così via.

Considerato che il procedimento indicato in epigrafe non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione proposta di legittimità costituzionale. Infatti, ritenuto operante il limite di reddito l'istanza va dichiarata inammissibile, con la conseguente esecutività del provvedimento di rilascio dal giorno successivo alla data fissata ex art. 56 (31 ottobre 1986).

Nel caso che, invece, la sollevata eccezione di incostituzionalità risultasse fondata dovrebbe essere nuovamente fissata l'esecuzione per una data non anteriore a 120 né posteriore a 360 giorni dalla data fissata con conseguente possibilità di rifissazione sino al 25 ottobre 1987.

Appare evidente la rilevanza della decisione rimessa alla Corte nel quadro della pianificazione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di abitazioni (attualmente decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708 convertito dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899). Infatti, quali che possano essere i «criteri» di tale pianificazione, sembra da escludere, per il grande numero di provvedimenti con identica motivazione, che si possa mai prescindere dall'indicatore di priorità costituito dalla data di definitiva esecutorietà.

Ritenuta la natura giurisdizionale del procedimento di graduazione (Cassazione ss.uu. 8 maggio 1976, n. 1610 e vista la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 27 febbraio 1958).

P. Q. M.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende l'indicato procedimento per il denunciato contrasto con gli artt. 3, 24, 31 e 36 della Costituzione;

Ordina che la presente ordinanza sia a cura della cancelleria della pretura di Milano notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera.

Milano, addì 3 gennaio 1987.

(Seguono le firme)

87C0465

Ordinanza emessa il 12 giugno 1986 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 aprile 1987) dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto da Testoni Onofrio ed altra contro il Ministero di grazia e giustizia ed altri (Reg. ord. n. 208/1987).

Art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425: Ordinamento giudiziario - trattamento economico dei magistrati - aumenti periodici dello stipendio - spettanza ai soli magistrati della Corte dei conti (artt. 3 e 36 Cost.).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2161/1984 proposto dal dott. Testoni Onofrio e dalla sig.ra Larizza Elide, vedova del dott. Poidimani Tommaso, rappresentati e difesi dall'avv. Ferdinando Testoni, presso il cui studio, sito in Catania, via Padova n. 41, sono elettivamente domiciliati, contro i Ministeri di grazia e giustizia e del tesoro, in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria *ex lege*; e nei confronti dell'E.N.P.A.S., con sede in Roma, non costituito in giudizio, per ottenere:

a) l'accertamento del loro diritto di credito per le maggiorazioni di stipendio non corrisposte e loro dovute (in via diretta e/o a titolo successorio) in conseguenza dell'attribuzione di sei aumenti periodici di stipendi figurativi, ad essi spettanti al momento del conseguimento della qualifica di consigliere di corte d'appello e ad ogni conseguimento di qualifica più elevata, previa loro riliquidazione ogni volta, e ciò con decorrenza del 1° gennaio 1979;

b) l'accertamento del loro diritto di credito per le maggiorazioni di stipendio non corrisposte e ad essi dovute in applicazione della regola di cui all'art. 1, quinto comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, in base alla quale, ad ogni passaggio di qualifica, ove lo stipendio percepito nella qualifica di provenienza (determinato considerando tutti gli scatti maturati, a qualunque titolo conseguiti, ivi compresi quelli figurativi predetti) superi la misura dello stipendio iniziale tabellare della nuova qualifica, devono attribuirvi gli aumenti periodici, necessari per assicurare uno stipendio d'importo immediatamente superiore a quello in godimento, aggiungendo, dopo tale operazione, i sei aumenti periodici figurativi di cui alla lett. a) e gli ulteriori aumenti, corrispondenti all'anzianità effettiva nella nuova qualifica;

c) la condanna delle amministrazioni intimete al pagamento delle somme dovute per le causali *sub a)* e *sub b)*;

d) la condanna delle stesse amministrazioni al pagamento degli interessi corrispettivi, della rivalutazione monetaria e, con decorrenza dalla notifica del ricorso, degli interessi sugli interessi;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore per la pubblica udienza del 12 giugno 1986 il referendario Ettore Leotta, e uditi, altresì, l'avvocato dello Stato, Lucia Piotti, per il Ministero di grazia e giustizia e per il Ministero del tesoro;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

I ricorrenti sono il dott. Onofrio Testoni, magistrato ordinario collocato a riposo il 3 novembre 1980, e la signora Elide Larizza, vedova del dott. Tommaso Poidimani, magistrato ordinario, morto l'8 febbraio 1982, ambedue magistrati di Cassazione, già in servizio presso la corte d'appello di Catania.

Essi, dopo l'entrata in vigore della legge 2 aprile 1979, n. 97, che ha agrogato la norma che collegava le variazioni del trattamento economico dei magistrati a quelle dei dirigenti statali, assumono di avere diritto di ottenere l'attribuzione degli aumenti periodici dello stipendio nella misura prevista per i magistrati della Corte di conti, ai sensi dell'art. 2, lett. *d*), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308, e dell'art. 10 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

In particolare, secondo i ricorrenti, le loro richieste non troverebbero ostacolo nella legge 6 agosto 1984, n. 425, che reca nuove disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati.

L'interpretazione data dall'art. 1 della detta legge al sistema normativo sopradescritto sarebbe palesemente innovativa dell'assetto degli interessi dato dalla disciplina previgente, e si risolverebbe nella creazione di una nuova figura di estinzione di debito dello Stato datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti.

Anche in assenza di contrasti giurisprudenziali, il legislatore sarebbe ricorso allo strumento dell'interpretazione autentica, per effettuare, con l'art. 1 della citata legge n. 485/1984, una vera e propria espiazione di diritti quesiti.

Palese sarebbe poi la disparità di trattamento mantenuta tra magistrati ordinari e magistrati della Corte dei conti, nonostante la prestazione di servizi di pari qualità in pari misura.

Ciò si porrebbe in contrasto con gli artt. 36, 3 e 53 della Costituzione.

Infine nella nuova normativa dovrebbe ravvisarsi, anche per il palese scopo del legislatore di vanificare delle decisioni emesse dal potere giudiziario, un classico esempio di eccesso di potere legislativo.

L'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, costituendosi in giudizio nell'interesse delle amministrazioni intimite, ha dedotto la infondatezza sia del ricorso che delle sollevate eccezioni di incostituzionalità.

All'udienza del 12 giugno 1986 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Il presente giudizio si collega alla nota e complessa controversia relativa al trattamento economico dei magistrati e degli avvocati dello Stato, controversia che ha avuto il suo epilogo nella decisione dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 27 del 6 dicembre 1983 e nella sentenza della Cassazione ss.uu. civili n. 3316 del 31 maggio 1984.

Come già esposto in narrativa, i ricorrenti, magistrati ordinari, chiedono l'accertamento del loro diritto ad ottenere, a decorrere dal 1° gennaio 1979, l'attribuzione di sei aumenti periodici figurativi sullo stipendio-base della qualifica ricoperta alla stessa data e inoltre il conferimento degli ulteriori aumenti periodici *ex art. 1, quinto comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079*, nell'eventuale passaggio di qualifica, qualora lo stipendio percepito nella qualifica di provenienza superi la misura dello stipendio iniziale tabellare della nuova qualifica (aggiungendo in ogni caso, dopo tale operazione, i sei aumenti periodici figurativi di cui sopra). Il tutto con gli interessi e la rivalutazione monetaria, nonché, a decorrere dalla notifica del ricorso, con gli interessi sugli interessi.

La pretesa dei ricorrenti è contrastata dall'art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, che così recita:

«L'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, si interpreta nel senso che il trattamento previsto dall'art. 2, lett. *d*), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308, e dell'art. 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, spetta esclusivamente ai magistrati della Corte dei conti».

Tale norma effettua un'interpretazione autentica dell'art. 5 del d.P.R. n. 1080/1970, in aperto contrasto con una costante interpretazione giurisprudenziale, condivisa anche dall'adunanza plenaria del Consiglio di Stato (16 dicembre 1982, n. 27).

Con la predetta decisione, passata in giudicato prima ancora della nuova legge, era stato confermato il principio che i magistrati ordinari, unitamente a quelli amministrativi ed agli avvocati dello Stato, hanno diritto agli aumenti periodici di stipendio, previsti dall'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, e norme ivi richiamate, con decorrenza dal 1° gennaio 1979, nonché alla rivalutazione monetaria sulle somme dovute e non tempestivamente pagate, oltre gli interessi corrispettivi sulle somme rivalutate.

L'art. 1 della legge n. 425/1984 ha invece interpretato l'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. n. 1080/1970 nel senso che il trattamento economico ivi previsto spetta esclusivamente ai magistrati della Corte dei conti.

Assumono i ricorrenti che le nuove norme interpretative vegono a sottrarre diritti ormai acquisiti da molti anni ed a sancire e protrarre nel tempo differenziazioni retributive fra magistrati, che non trovano alcun fondamento nella natura, qualità ed entità delle funzioni svolte.

Ritiene a tal riguardo il collegio che l'identità di trattamento economico delle varie magistrature (nonché degli avvocati e procuratori dello Stato), a parità di qualifica-funzione, trova solido fondamento negli stessi principi costituzionali relativi all'unitarietà funzionale della giurisdizione, nonché, di riflesso, nel principio di eguaglianza e di collegamento tra retribuzione e qualità (oltre che quantità) dell'opera prestata.

Se ugualmente delicata ed importante è la funzione e la sua rilevanza sociale, se pari è — almeno mediamente — il livello di preparazione professionale che si deve possedere all'inizio e successivamente ampliare e raffinare, pari ha da essere anche il trattamento economico.

La parificazione retributiva opera, pur in presenza di attribuzioni diverse, proprio perché si collega alla natura — questa si unitaria — della funzione svolta, al livello tecnico dell'opera prestata ed alla sua rilevanza sociale (crf. Corte costituzionale, 10-16 gennaio 1979, n. 1).

In effetti, a partire dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, sino a quelle più recenti (legge 2 aprile 1979, n. 97 e 19 febbraio 1981, n. 27), il trattamento economico delle varie magistrature e degli avvocati e procuratori dello Stato è stato unitariamente e paritariamente disciplinato, nel senso che a qualifiche corrispondenti nei vari ordini sono state attribuite eguali retribuzioni.

Pertanto, come è stato puntualmente rilevato dalla giurisprudenza (Cons. Stato a.p. 16 dicembre 1983, n. 27), il sistema retributivo delle magistrature, impostato su base paritaria a qualifiche corrispondenti, trova saldo fondamento nei principi costituzionali e concreta attuazione nella legislazione ordinaria da oltre un trentennio.

Ora l'art. 1 della legge 6 agosto 1984, n. 425, si è completamente discostato dal consolidato principio inerente alla uniformità di trattamento economico fra le varie magistrature, autenticamente interpretando una norma, in contrasto con la costante giurisprudenza, nel senso che la stessa attribuisca ad una categoria di magistrati e non agli altri (ivi compresi gli avvocati ed i procuratori dello Stato) una serie di aumenti periodici di stipendio, con innegabile, irragionevole ripudio di un sistema e di una scala di rapporti posti in epoca immediatamente successiva alla Costituzione ed in seguito sempre rispettata sia per gli stipendi tabellari, sia per gli altri assegni di natura retributiva.

Così facendo, si sono però attribuiti forza e valore di fonte normativa primaria ad un principio di dissoluzione della già vista unità retributiva, con potenziale rischio di ulteriori alterazioni (a favore di alcuni ed a danno di altri) del relativo trattamento economico che è, nel contempo, garanzia di un sereno, dignitoso ed imparziale esercizio della funzione.

È stato così rotto un equilibrio che trova saldo fondamento nella Costituzione e concreta attuazione in un trentennio di legislazione ordinaria.

Per quanto, in particolare, riguarda il sistema di aumenti periodici regolato dall'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. n. 1080/1970, va premesso che la sua estensione alle altre magistrature nonché agli avvocati e procuratori dello Stato era stata operata dal giudice amministrativo (Cons. Stato a.p. 16 dicembre 1983, n. 27), sulla base della totale sovrapponibilità delle fattispecie da regolare, oltre che dell'assenza di altre norme proprie alle singole magistrature ed agli avvocati e procuratori dello Stato.

Almeno dal 1° gennaio 1979 mancano, infatti, norme specifiche, o comunque applicabili per rinvio, sugli aumenti periodici delle magistrature diverse dalla Corte dei conti e degli avvocati e procuratori dello Stato, per cui è stato esattamente ritenuto dalla giurisprudenza che la lacuna vada colmata applicando norme proprie della magistratura della Corte dei conti, in quanto regolanti il caso simile a quello da decidere.

Ma, come si è anticipato, il legislatore ordinario, disattendendo completamente gli stessi principi di parità retributiva dai medesimi più volte enunciati, con l'art. 1, secondo comma, della legge n. 425/1984, ha interpretato l'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. n. 1080/1970 nel senso che il trattamento ivi previsto spetta esclusivamente ai magistrati della Corte dei conti. E, soltanto con il 1° luglio 1983 ha stabilito per tutte le magistrature e per gli avvocati e procuratori dello Stato un nuovo sistema di progressione orizzontale degli stipendi (otto classi biennali del 6 per cento e successivi aumenti biennali del 2,50 per cento), sistema analogo a quello da anni in vigore in tutto il settore del pubblico impiego.

Appare evidente che, in base alle disposizioni contenute nella legge n. 425/1984, tutti i magistrati e gli avvocati e procuratori dello Stato potrebbero tornare a percepire, a parità di qualifica, l'identica retribuzione soltanto con le decorrenze previste dalla legge citata, mentre per il passato dovrebbero permanere tutte quelle sperequazioni già messe in luce e della cui costituzionalità si ha ragione di dubitare fortemente, per i motivi già esposti.

Ne consegue che l'art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, appare in manifesto contrasto con gli artt. 3 e 36, primo comma, della Costituzione.

Il collegio, pertanto, riconosciuta la non manifesta infondatezza e la rilevanza, ai fini della decisione del ricorso in esame, della suindicata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 425 del 6 agosto 1984, in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, sospeso il giudizio in corso, rimette la questione stessa all'esame della Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone la sospensione del giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, perché si pronunci sulla legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione;

La presente ordinanza sarà notificata, a cura della segreteria, alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 12 giugno 1986.

(Seguono le firme)

87C0466

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
 BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 49/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	82.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	313.000
- semestrale	L.	172.600

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHE (solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita	
		Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. 700, per l'Africa L. 1.600, per le Americhe L. 2.000, per l'Asia L. 1.600, per l'Oceania L. 3.400.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	90.000
Abbonamento semestrale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221